



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1247

Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 17/05/2022.....	210
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 313 (pom.) del 19/05/2022.....	219

1. DDL S. 1247 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1247
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

Iter

19 maggio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1247

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)), [Raffaele Mautone](#) ([M5S](#)), [Gaspere Antonio Marinello](#) ([M5S](#)),
[Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)), [Luigi Di Marzio](#) ([M5S](#)), [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Margherita Corrado](#)
([M5S](#)), [Gianni Marilotti](#) ([M5S](#)), [Pierpaolo Sileri](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 110 del 18 aprile 2019.

Classificazione TESEO

DOTTORATO DI RICERCA

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR) (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), BORSE DI STUDIO (Art.1), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.1), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.1), APPRENDISTATO (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), RETRIBUZIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Verducci](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 6 luglio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 4 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1247

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1247

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTELLONE**, **GRANATO**, **MAUTONE**, **MARINELLO**, **Giuseppe PISANI**, **DI MARZIO**, **DE LUCIA**, **CORRADO**, **MARILOTTI** e **SILERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2019

Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

Onorevoli Senatori.- Come rilevato dall'OCSE nell'*Education at a Glance* del 2013: « i dottorati di ricerca giocano un ruolo cruciale nel guidare l'innovazione e la crescita economica [...]. Le aziende sono attratte dai Paesi che fanno di questo livello di formazione e ricerca una opportunità facilmente raggiungibile », laddove tale « raggiungibilità » deve intendersi quale « accessibilità » dei percorsi di dottorato nel loro svolgersi.

Attualmente, purtroppo, oltre 1650 dottorandi di ricerca (con riferimento al XXXIII ciclo) non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso, sperimentando una situazione di precarietà che non solo intacca le condizioni di vita e di ricerca dei singoli ma che compromette il processo di produzione del sapere da parte degli atenei in cui operano. A ciò va aggiunto che il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato del 41 per cento dal 2007 a oggi mentre l'Italia ristagna al 26° posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti.

L'aumento dei posti ai corsi di dottorato consentirebbe non solo di rilanciare il sistema della ricerca nel suo complesso ma avrà più ampie ricadute sullo sviluppo del Paese.

Il presente disegno di legge si pone quale obiettivo quello di coprire interamente tutti i posti messi annualmente a bando, dando finalmente attuazione al dettato della Carta europea dei ricercatori secondo cui « I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario [...]. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità. » Inoltre, consentendo a ricercatori di università ed enti di ricerca di poter finanziare borse aggiuntive di dottorato si permetterà agli scienziati che hanno ottenuto fondi per svolgere progetti di ricerca, di poter includere nel proprio gruppo di ricerca anche i dottorandi.

Le misure previste favorirebbero già nel breve periodo l'aumento della frequenza e della partecipazione attiva ai percorsi di ricerca, valorizzando il lavoro di tutti i dottorandi, aumentandone altresì il respiro europeo ed internazionale, favorendo e sostenendo la mobilità dei giovani ricercatori, nell'ottica di un complessivo e omogeneo potenziamento dell'offerta dottorale a livello nazionale.

Il presente disegno di legge intende dunque modificare la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, nella parte in cui vengono disciplinati i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Nello specifico si dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengano ridefiniti i criteri attraverso i quali sono istituiti i corsi di dottorato ponendo particolare attenzione ad una maggiore presenza e coinvolgimento dei dottorandi nell'organizzazione degli stessi attraverso la loro rappresentanza negli organi centrali di governo delle università, distinta da quella degli studenti, e nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione delle criticità didattiche e organizzative riscontrate nel corso delle attività connesse al dottorato.

Si dispone inoltre la revisione dei criteri relativi alla modalità di accesso e di conseguimento del titolo, agli obiettivi formativi, alla durata dei corsi, al contributo per l'accesso ed al numero e modalità di conferimento di borse di studio.

In particolare si prevede un ripensamento radicale del dottorato di ricerca, quale strumento fondamentale per l'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, teso a promuovere il graduale superamento del dottorato senza borsa di studio, l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi e l'introduzione di forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo minimo di tre mesi.

Per quanto riguarda il conferimento di borse di studio si prevede che il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato sia integralmente a carico dell'ateneo e si introduce la possibilità per i ricercatori di enti di ricerca di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato attraverso il *budget* assegnato alla propria ricerca.

Al fine di sostenere l'attività di ricerca all'estero si prevede che venga disposta l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile, di importo non inferiore al 50 per cento dell'importo della borsa di studio, per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi e prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati.

Relativamente ai dottorati in convenzione si prevede una revisione dei criteri istitutivi volta a stabilire l'obbligatorietà della copertura dell'intero importo del corso di dottorato da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione.

Si propone infine la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema socio-economico vincolandola, invece, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi. La valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e l'attivazione di posizioni aggiuntive finanziate da fondi propri di professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca consentirà di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica che intendono intraprendere il dottorato di ricerca, al contempo terzo ciclo della formazione e fase iniziale della carriera accademica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui al comma 2, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato prevedendo, relativamente alla composizione del collegio di dottorato, la presenza massima di un quarto di ricercatori appartenenti a macro-settori coerenti con i *curricula*, un massimo di un quarto di ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazioni nei casi di dottorati in convenzione o consorzio e di un minimo della metà di professori o ricercatori appartenenti all'ateneo sede amministrativa del corso di dottorato;

b) le modalità di accesso e di conseguimento del titolo ponendo particolare attenzione a:

1) prevedere l'ammissione alla discussione pubblica della tesi qualora i valutatori non abbiano

- provveduto alla stesura del giudizio analitico nel limite di sessanta giorni dalla ricezione della stessa;
- 2) prevedere la possibilità di procedere alla modifica del *tutor* accademico, previo parere positivo del collegio dei docenti, entro e non oltre il secondo anno;
 - 3) prevedere la possibilità, stante la disponibilità di fondi, di stanziare borse di dottorato aggiuntive assegnabili ai candidati idonei, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica, anche durante lo svolgimento del primo anno di corso di dottorato;
 - 4) prevedere per ogni dottorando la presenza di due supervisor esterni, esperti nella materia oggetto della ricerca, con compiti di supervisione annuale dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;
- c) gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, prevedendo:
- 1) la possibilità per il dottorando di svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attività di tutorato nonché attività di didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale, solo nei primi due anni di corso e per un limite massimo di quaranta ore per anno;
 - 2) la possibilità per i dottorandi di area medica di partecipare all'attività clinico-assistenziale prevedendo che i singoli regolamenti di ateneo definiscano i limiti orari differenziati per ciascun anno di corso e la stipula di appositi accordi con le regioni e le aziende sanitarie che includano una copertura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile a carico degli atenei;
- d) la durata dei corsi stabilendo in particolare:
- 1) una durata minima di tre anni per ogni ciclo di corso con la possibilità di estenderne la durata nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione, consorzio e convenzione con università estere, e qualora sia previsto sin dall'attivazione dei corsi una durata superiore ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - 2) la possibilità di richiedere periodi di sospensione per comprovati motivi consentendone il recupero a fine corso;
- e) il contributo per l'accesso e la frequenza, promuovendo:
- 1) il superamento del dottorato senza borsa di studio entro il 2021, mantenendo la possibilità di iscrizione ad un corso di dottorato senza usufruire della borsa di studio soltanto per i dipendenti pubblici;
 - 2) l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi, ivi inclusa la quota versata in favore delle regioni, ai fini dell'accesso e della partecipazione ai corsi;
 - 3) la rappresentanza dei dottorandi negli organi amministrativi e centrali di governo, quali consigli di dipartimento, consiglio di amministrazione e senato accademico e giunta di dipartimento delle università, con rappresentanza distinta da quella degli studenti sia per l'elettorato attivo che passivo, nonché nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso stesso;
 - 4) l'attivazione di uno sportello *online* di denuncia anonima presso le università e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il quale consentire la segnalazione di presunti illeciti;
 - 5) forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di tre mesi e del recupero dello stesso a fine corso;
- f) il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
- 1) l'innalzamento dell'importo minimo della borsa di dottorato fino al minimale contributivo INPS, da aggiornare annualmente, in modo da garantire dodici mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, e l'adeguamento della stessa in base all'andamento dell'inflazione;
 - 2) l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile per l'attività di ricerca all'estero di importo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa di studio per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati;

- 3) il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato, integralmente a carico dell'ateneo;
- 4) la possibilità per professori e ricercatori, anche non strutturati a tempo indeterminato, di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato utilizzando il budget assegnato alla propria ricerca qualora questa preveda l'ammissibilità di tale spesa;
- g) le convenzioni di cui al comma 4, stabilendo:
- 1) l'obbligatorietà della copertura dell'importo delle borse di studio messe a disposizione, per l'intera durata del ciclo del corso di dottorato, da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione;
 - 2) che la retribuzione dei contratti di apprendistato, nonché dei posti attivati sulla base delle convenzioni con le imprese, sia calcolato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40, e che comunque venga annualmente aggiornato in funzione degli eventuali incrementi del minimale contributivo INPS;
- h) la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema-socio economico vincolandola, anche, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi;
- i) l'istituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorandi ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1247
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 244 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 247 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 179 \(pom.\)](#)

27 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 250 \(pom.\)](#)

27 luglio 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 181 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 182 \(ant.\)](#)

8 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 183 \(ant.\)](#)

14 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 186 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 260 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 263 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2021

[N. 266 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 268 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 286 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 311 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 312 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 313 \(pom.\)](#)

19 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Riprende l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) interviene per segnalare alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere sul disegno di legge in titolo una osservazione volta a sollecitare la previsione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di una regolamentazione dei corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all'articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall'anno accademico 2021/2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI), accogliendo la sollecitazione della senatrice Russo, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(50) MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(1154) DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
(Rinvio della discussione congiunta)

La relatrice **SBROLLINI** (IV-PSI) informa che è stato presentato il disegno di legge n. 2307, a prima firma del senatore Marino, che rappresenta una rielaborazione del disegno di legge n. 50; in attesa dell'eventuale assegnazione di tale disegno di legge alla Commissione, propone di rinviare la discussione congiunta delle iniziative in titolo.

Conviene la Commissione.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca
(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca
(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **VERDUCCI** (PD), dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ampio lavoro istruttorio svolto, illustra i disegni di legge in titolo. Si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2285, approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori, nonché di pubblicità delle procedure di selezione. L'articolo 2 è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream*, denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, mentre l'articolo 3 apporta modificazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pubbliche amministrazioni, e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM. L'articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca e l'articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile. E' conferita altresì facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori "di tipo B". L'articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato. Anche per ricercatori e tecnologi assunti - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - è previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del

contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Prosegue illustrando il disegno di legge n. 1336, che reca norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca. L'articolo 2 dispone che l'importo minimo della borsa di dottorato sia allineato al minimale contributivo INPS, mentre l'articolo 3 abolisce il contributo per l'accesso ai corsi di dottorato. L'articolo 4 attribuisce alle università la facoltà di bandire posizioni di dottorato "sopranumerarie", riservate a dipendenti della pubblica amministrazione in congedo retribuito. L'articolo 5 introduce il contratto di ricerca e contestualmente abolisce l'assegnazione di ricerca. L'articolo 6 opera un riordino della normativa dei ricercatori universitari e gli articoli dal 7 al 9 recando disposizioni transitorie.

Passando al disegno di legge n. 1247, segnala che esso si fa carico della ridefinizione della disciplina del dottorato di ricerca, demandando a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la ridefinizione delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, l'individuazione delle modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la definizione degli obiettivi formativi, la definizione della durata dei corsi e la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato.

Per quanto riguarda infine il disegno di legge n. 1369, esso estende la durata dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene stabilita in dieci anni, e istituisce il Fondo straordinario incentivante per il reclutamento degli abilitati non di ruolo presso le università italiane, al fine di incentivare e promuovere il ricambio generazionale e la pluralità del sapere.

In conclusione, fa presente che, per l'esame dei provvedimenti in titolo, potranno essere utili le indicazioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, procedura che la Commissione si appresta a concludere con l'esame del documento conclusivo.

Propone, da ultimo, di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) alla luce della proposta testé formulata, propone di fissare il termine per avanzare proposte di audizione alle ore 12 di martedì 13 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) propone di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione, che ritiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) propone di svolgere anche un'audizione del Ministro dell'università e della ricerca.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) propone, a sua volta, di svolgere un'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ritiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone di svolgere prioritariamente l'audizione dei Ministri dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle iniziative di rispettiva competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico; propone di svolgere poi anche l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca.

La Commissione concorda con tali proposte.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di stabilire che il Ministero dell'università e della ricerca regolamenti i corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all'articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall'anno accademico 2021/2022.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 247 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2021
247^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. [2305](#), di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché l'esame in sede consultiva della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. [LXXXVI, n. 4](#)) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (Doc. [LXXXVII, n. 4](#)). Si è inoltre convenuto di chiedere il deferimento in un nuovo affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali; è stato infine definito il programma del ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. [2285](#) e connessi.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Restituzione di beni culturali illecitamente esportati (n. 566)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 47*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre 2020.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) ricorda l'*iter* della procedura in titolo, le audizioni svolte e la documentazione acquisita. Presenta quindi e illustra una proposta di risoluzione a conclusione dell'affare assegnato, pubblicata in allegato, che è stata anticipata informalmente ai componenti della Commissione e che tiene conto di richieste di riformulazione sollecitate dal Ministero della cultura, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2166\)](#) Danila DE LUCIA ed altri. - *Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 2166, con il quale si propone di dichiarare monumento nazionale l'Arco di Traiano di Benevento, di cui ricorda le vicende, il significato storico e l'importanza culturale. Richiama quindi la disciplina normativa che regola la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali, nonché i casi in cui si è proceduto - come si propone con il disegno di legge in titolo - con norma di rango primario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(50\)](#) MARINO e NANNICINI. - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

[\(1154\)](#) DAMIANI ed altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

[\(2307\)](#) MARINO e Daniela SBROLLINI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ringrazia in primo luogo i proponenti per le iniziative in titolo, sulle quali è lieta di svolgere l'incarico di relatrice, considerando l'educazione economica e finanziaria uno strumento indispensabile. Dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ottimo lavoro di supporto, passa a illustrare il disegno di legge n. [50](#), volto a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un Comitato tecnico-scientifico che, opera al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di attuazione della legge e al fine di valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini. Si prevede la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, per formare cittadini in possesso delle richiamate competenze economiche, attivando una sperimentazione che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado, incluse quelle di istruzione primaria.

Quanto all'educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, si prevede l'attivazione di una

sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli "altrimenti escluse dal mercato del lavoro": si prevede uno specifico programma educativo rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. [1154](#), volto a disciplinare l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Il disegno di legge n. 1154 punta esclusivamente sull'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle istituzioni scolastiche, come materia curriculare.

Illustra infine il disegno di legge n. [2307](#), che propone una novella alla legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica", ampliando le finalità di tale insegnamento, chiamato così a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica; si prevede che l'educazione civica sviluppi nelle istituzioni scolastiche la conoscenza anche dell'educazione finanziaria. Vengono adeguate poi altre disposizioni della legge n. 92 a tali finalità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) manifesta innanzitutto apprezzamento per l'avvio della discussione congiunta delle iniziative in titolo, che riprendono un percorso avviato nella precedente legislatura. Ricorda le molte iniziative in materia già realizzate sul territorio e nell'ambito di percorsi extracurricolari nelle scuole, anche a seguito delle crisi degli ultimi anni e alla luce della cattiva gestione di strumenti finanziari venduti ai risparmiatori. Sostiene l'importanza dell'insegnamento rivolto anche ai bambini più piccoli e segnala come il disegno di legge di cui è primo firmatario sia stato depositato prima della approvazione della legge in materia di educazione civica, di cui tiene invece conto il disegno di legge n. 2307; appare ragionevole che, nel considerare unitariamente le varie proposte, quest'ultimo possa essere preso a riferimento, manifestando l'intenzione di aggiungere la propria firma a tale disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il quale ricorda un'iniziativa a sua prima firma e sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari che nella scorsa legislatura è stata approvata in forma di emendamento: ritiene che i temi sottesi ai disegni di legge in titolo abbiano natura trasversale e auspica che anche in questo caso si possa registrare pertanto un'ampia condivisione: alla luce di quanto accaduto a danno dei risparmiatori a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, è infatti necessario assicurare gli strumenti di conoscenza che consentano ai cittadini, sin dalla più giovane età, di non essere soggetti passivi ma attivi nella gestione delle proprie finanze.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio favore ai disegni di legge in titolo, ritenendo assai utile assicurare ai più giovani, ma anche agli adulti, quelle conoscenze che consentono di fronteggiare i fenomeni assai complessi dell'economia e della finanza e le continue sollecitazioni a ricorrere a strumenti finanziari che promettono facili guadagni, spesso forieri invece di gravi danni. Nel ribadire il favore per il recupero di valori che si erano persi, come il significato del risparmio, auspica che la relatrice possa prefigurare una soluzione di sintesi eventualmente con la presentazione di un testo unificato.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) ritiene corretto l'obiettivo di sollecitare nei giovani lo spirito di impresa e condivide la necessità di educarli alla complessa realtà economica odierna, un'esigenza che riguarda anche i meno giovani. Evidenzia tuttavia alcune criticità: la previsione di un eccessivo numero di ore

da dedicare all'educazione economica rischia di occupare tutto l'orario ora riservato all'educazione civica; esprime inoltre perplessità per la previsione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole primarie, ritenendo che i bambini debbano essere educati piuttosto ad esercitare la fantasia, la creatività e il sogno.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) premette di non riconoscere un valore negativo al concetto di guadagno; il problema vero è, a suo avviso, insegnare ai giovani, sin dalla più tenera età, il valore del denaro, contrastando così l'ignoranza finanziaria troppo diffusa e sollecitando uno spirito critico nei confronti della realtà. Considera peraltro prioritario far maturare le persone rafforzando il loro spirito critico, concentrandosi non tanto sui contenuti propri delle materie economiche e della finanza, quanto sull'uso della logica.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) condivide i dubbi espressi dal senatore Marilotti, soprattutto per quanto concerne l'introduzione dell'insegnamento in questione nella scuola primaria. A suo avviso, occorrerebbe accentuare l'attenzione sulla formazione degli adulti e sulla formazione permanente; in proposito, richiama i gravi avvenimenti che hanno riguardato molti risparmiatori nel territorio di origine della relatrice, ossia la provincia di Vicenza. Si unisce nel ritenere eccessivo il monte ore da dedicare all'educazione economica, sottolineando come la scuola non possa essere un contenitore destinato a riempirsi di qualunque materia e segnalando l'esigenza di rafforzare la scuola superiore di primo grado.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), la quale esprime perplessità in merito ai tre disegni di legge in discussione, con i quali si propone di aggiungere un'ulteriore disciplina di studio prevedendo l'invarianza della spesa e senza incrementare il numero di ore. L'applicazione della legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica ha dimostrato l'insuccesso cui si va incontro quando si opera in tal modo. Condivide che la scuola non può essere considerata un contenitore da riempire in modo indiscriminato, ritenendo che l'educazione economica possa essere svolta tra le attività extracurricolari.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara di convenire con molte delle osservazioni formulate. Non nega le difficoltà incontrate nell'attuare la legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica e concorda che occorrerebbe sempre incrementare le risorse per la scuola. A tale ultimo riguardo segnala il Piano RiGenerazione Scuola con il quale saranno stanziati risorse aggiuntive; quanto all'educazione civica, ricorda che l'educazione alla cittadinanza implica insegnamenti trasversali, tra i quali rientrano la materia ambientale e il digitale. Ritiene che il disegno di legge n. 2307 risponda in maniera più soddisfacente all'esigenza di rivolgere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle scuole ai ragazzi di tutte le età; il Comitato tecnico scientifico declinerà tale insegnamento nei vari gradi della scuola, adattando alle diverse età i processi di alfabetizzazione economica, educando i più piccoli alla differenza tra valore e prezzo e introducendo più avanti le nozioni di bioeconomia ed economia circolare, con l'obiettivo di superare l'economia dello scarto e mirare all'economia del riciclo. Conclude dichiarando il favore per la richiesta formulata dalla senatrice Vanin di una maggiore attenzione per la formazione degli adulti.

Interviene quindi la relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) che ringrazia i senatori finora intervenuti e il sottosegretario Floridia. Occorre a suo avviso evitare di aggravare ancor più i problemi della scuola e valorizzare pertanto l'educazione alla cittadinanza come concetto nel quale sono inclusi molti aspetti differenti e dunque quale disciplina nell'ambito della quale assicurare l'educazione economica. Condivide quanto suggerito dalla rappresentante del Governo in merito alla possibilità di modulare tale insegnamento per le differenti fasce di età, auspicando che possa essere così recuperato il divario registrato rispetto ai giovani di altri Paesi. Propone sin d'ora di adottare a base della discussione congiunta il disegno di legge n. 2307 e di svolgere inoltre un breve ciclo di audizioni informali.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare nella giornata di martedì 20 luglio il termine entro il quale avanzare proposte di audizione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Discussione e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1684, che novella la legge n. 211 del 2000 che ha istituito il Giorno della Memoria, individuato nel 27 febbraio, giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. Nel discutere tale iniziativa si riprende un percorso avviato su tali temi con l'approvazione del disegno di legge n. [1658](#) e con l'istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Dopo aver sottolineato come negli ultimi venti anni l'esigenza di trasmettere la memoria della Shoah non sia venuta meno, come purtroppo registrato dal 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes, chiarisce che l'articolo unico del disegno di legge intende assicurare una maggiore partecipazione ai "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tali viaggi sono destinati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, "al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah". A tal fine si istituisce presso il Ministero dell'istruzione un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi in questione.

Il Presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) ricorda che in Italia viene celebrata sia la Giornata della memoria, richiamata dalla relatrice, sia il Giorno del ricordo, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; ricorda altresì come nel corso del disegno di legge n. 1658 fosse emersa l'esigenza di ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di persecuzioni di qualunque natura. Invita quindi a svolgere una riflessione sull'opportunità di prevedere come destinazione esclusiva dei viaggi della memoria i soli campi di concentramento connessi alla Shoah.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
566
(DOC. XXIV, N. 47)**

La Commissione,

a conclusione dell'affare assegnato sulla restituzione dei beni culturali illecitamente esportati (atto n. 566), il cui esame è stato avviato nella seduta del 22 settembre 2020;

alla luce della rapida ma esauriente attività conoscitiva svolta dalla Commissione con le audizioni svolte, dal 1 al 16 giugno 2021, e alla luce della documentazione acquisita, sia quella depositata nel corso delle audizioni, sia quella comunque trasmessa;

considerato che lo scopo della procedura era quello di approfondire la problematica del rientro in Italia dall'estero di reperti archeologici e altri manufatti d'interesse culturale accomunati dall'essere stati fatti uscire illecitamente dal Paese, in un passato più o meno remoto, sovente dopo la sottrazione ai legittimi proprietari: allo Stato, se provenienti da scavi illeciti, altrimenti ad edifici pubblici, ecclesiastici o privati;

preso atto che:

una criminalità organizzata internazionale specializzata in reati a danno del patrimonio culturale ricava notevoli profitti dal traffico illegale e dalla contraffazione degli stessi, esponendosi, per di più, a un rischio limitato rispetto a quello che comportano le attività illecite connesse al traffico d'armi, di stupefacenti e di esseri umani, poiché le legislazioni nazionali, al netto dei lodevoli sforzi di armonizzazione compiuti nell'ultimo ventennio, e nonostante l'azione sempre più spesso coordinata delle polizie internazionali (che condividono anche le banche dati), sono accomunate da una sottovalutazione del fenomeno foriera, ancora troppo spesso, del mancato riconoscimento dei reati specifici o della previsione dell'irrogazione, ove riconosciuti, di sanzioni e pene troppo blande per funzionare come reale deterrente;

quanto sopra vale anche per l'Italia che, tuttora grande fonte di approvvigionamento per i trafficanti d'opere d'arte, pur avendo alcuni secoli di esperienza in fatto di tutela (si pensi a Raffaello, prefetto alle antichità di Roma), richiede una normativa più rigorosa che metta le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria in grado di opporsi realmente al malaffare: al riguardo si segnala che il disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" approvato alla Camera dei Deputati il 22 giugno 2017, ora Atto Senato n. 882, che riprende il testo dell'iniziativa del Governo Gentiloni il cui *iter* di approvazione non si era concluso nella precedente legislatura e che prevede modifiche al codice penale introducendo, con il titolo VIII-*bis*, molti nuovi reati (oltre alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e inasprendo le pene, solo nel 2021 ha cominciato il proprio *iter* in Senato;

l'efficacia delle leggi di contrasto al fenomeno in esame è un obiettivo imprescindibile poiché, su scala mondiale, il circolo vizioso domanda-offerta non accenna ad esaurirsi. Lo alimenta la circolazione sul mercato illegale di una notevole quantità di oggetti provenienti, da un lato, dai circuiti 'tradizionali' del saccheggio dei siti archeologici e del furto d'arte, dall'altro dalle razzie rese invece possibili dai 'piccoli' conflitti bellici che episodicamente si accendono nelle regioni più instabili del pianeta, dove l'autofinanziamento mediante vendita di reperti archeologici (sottratti a musei o frutto della devastazione premeditata di siti ed edifici pluristratificati), spesso dissimulata con il pretesto dell'intolleranza religiosa, è una pratica comune a tutti i contendenti;

d'altro canto, l'interesse sempre molto vivo nei confronti del genere di manufatti che qui interessa non nasce, di solito, da genuine ragioni di ordine culturale, eventualmente soddisfatte anche attingendo a canali impropri. Nasce, invece, da una prassi ben roduta, soprattutto negli Stati Uniti d'America, di compravendita di reperti e manufatti artistici presso gallerie specializzate e successiva cessione degli stessi, a titolo oneroso o gratuito, a musei anche di primissimo piano. Tale mezzo è usato per ottenere legalmente cospicue agevolazioni fiscali, acquistando o incrementando al contempo il proprio prestigio sociale grazie a un fittizio mecenatismo, oppure è utilizzato da soggetti dalle disponibilità finanziarie pressoché illimitate (anche frutto di condotte criminali) per riciclare enormi quantità di denaro;

considerato che:

nonostante le convenzioni UNESCO che, dal 1970 in poi, impegnano molti Stati a contrastare il

riciclaggio e l'illecita esportazione delle opere d'arte rubate o sottratte a siti archeologici, e nonostante l'approccio etico che i grandi musei internazionali hanno accettato più o meno di buon grado di far proprio da alcuni decenni, gli sforzi dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) per accertare e, se esportati illegalmente, porre all'attenzione dell'apposito "Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali" del Ministero della Cultura (MiC) manufatti che morfologia e/o iconografia e/o caratteristiche chimico-fisiche assicurano provenire dall'Italia, al fine di poterne richiedere la restituzione, si scontrano e sono spesso vanificati dalle difficoltà di vedere riconosciute nelle sedi legali estere le ragioni italiane, soprattutto per il diverso approccio e le differenti tutele assicurate alla proprietà privata nei Paesi di *civil law* rispetto a quelli di *common law*;

in generale, il contenzioso attivato dal MiC per il recupero di un bene culturale esportato illegalmente ha l'obiettivo di ottenerne la confisca: uno strumento di tipo obbligatorio che, già previsto dalle leggi di tutela del 1909 (legge 20 giugno 1909, n. 364, cosiddetta "legge Rosadi") e del 1939 (legge 1 giugno 1939, n. 1089, cosiddetta "legge Bottai"), è ora contemplato anche dall'articolo 174 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Di contenuto ripristinatorio nei confronti del patrimonio della Nazione, detto strumento è specialmente prezioso perché valido anche in caso di prescrizione del reato, nonostante alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo;

i tempi lunghi della giustizia penale italiana, però, inducono talvolta ad attivare procure estere specializzate, come quella di New York, che garantiscono procedimenti più rapidi e snelli rispetto all'Italia, dove manca una Procura nazionale dedicata e che, negli uffici giudiziari, le pratiche inerenti alla materia oggetto di questo Affare assegnato sono affidate con lo stesso criterio rotatorio utilizzato per le altre, nonostante la specificità del diritto dei beni culturali, la cui tutela penale è oggi affidata parte al codice penale e parte al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

valutato che:

come hanno dimostrato molti casi delle passate stagioni, oltre e anche al di là del contenzioso, la cosiddetta "Diplomazia Culturale" è spesso lo strumento più efficace per superare situazioni di stallo che altrimenti rischiano di farsi permanenti e di compromettere, in aggiunta, i rapporti dell'Italia con l'istituzione museale da cui si pretende la restituzione del bene culturale illecitamente sottratto ed esportato (si pensi al caso del cd. "Atleta di Fano", tuttora trattenuto dal "Jean P. Getty Museum" di Los Angeles nonostante la sentenza della Corte di Cassazione di dicembre 2018, depositata a gennaio 2019);

l'intensità e l'efficacia dell'azione diplomatica sono condizionate dalla spinta che essa riceve dal decisore politico, dunque dall'approccio culturale al problema;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative affinché la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, inserisca tale tematica nella propria programmazione, in modo da riservare uno spazio alla divulgazione e al coinvolgimento dei cittadini su questa materia;

a favorire l'inserimento nei corsi di laurea e di specializzazione atti a formare professionisti dei beni culturali, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento di Archeologia Giudiziaria, in modo da mettere precocemente a contatto gli studenti con un fenomeno criminale molto radicato e diffuso capillarmente che i professionisti del settore non possono permettersi di ignorare;

a dare uno spazio adeguato, nei percorsi di formazione dei futuri magistrati, al diritto dei beni culturali;

a valutare l'opportunità di attribuire le funzioni di cui all'articolo 51, primo comma, lettera a), del codice di procedura penale quando si tratta di procedimenti per reati contro i beni culturali all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, favorendo una maggiore specializzazione nell'attività di indagine nella materia.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 179 (pom.) del 27/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2285 E
CONNESSI (ATTIVITA' DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)*

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 250 (pom.) del 27/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
250^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, adottato "per assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua di interesse culturale o dichiarate monumento nazionale", e in particolare al fine di assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", anche attraverso la limitazione al transito di navi a tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale. L'intervento mira al contempo ad assicurare continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso forme di sostegno al reddito che consentano di evitare licenziamenti. Si sofferma sull'articolo 1 del decreto-legge con il quale, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, si prevede che le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. Sono dichiarate monumento nazionale il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca di Venezia e si stabilisce che in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, sia vietato il transito di navi che abbiano almeno una delle caratteristiche specificate dal comma Rammenta che lo scorso mese di giugno si è deciso di portare all'attenzione dell'Assemblea generale dell'UNESCO del 16 luglio 2021 la proposta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo e ripercorre i più recenti provvedimenti in materia. L'articolo 1 del decreto-legge prevede altresì l'istituzione di un fondo con cui finanziare misure di ristoro in relazione al divieto di transito in favore sia delle compagnie di navigazione sia del gestore

dei terminal di approdo e delle imprese di cui lo stesso si avvale. Quanto ai lavoratori, ove non sia possibile attivare gli strumenti previsti a legislazione vigente, si introducono forme ulteriori di sostegno al reddito.

Riferisce quindi in merito ai restanti articoli, segnalando che l'articolo 2 individua un commissario straordinario - definendone poteri ed ambiti di intervento - nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna veneta. L'articolo 3 prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali, e la contestuale esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. L'articolo 4 contempla sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedano nel 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e l'esonero dal pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.

Con riferimento alla copertura del provvedimento in esame, quantificata in 222 milioni di euro distribuiti fra il 2021 e il 2026, segnala che l'articolo 5 vi provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando anche l'accantonamento relativo al Ministero per la cultura per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il divieto di transito delle grandi navi nelle vie d'acqua di Venezia costituisca un traguardo importante, esprime una valutazione positiva sul provvedimento d'urgenza in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2332\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In merito agli ambiti di interesse della Commissione, si sofferma, in primo luogo su alcune disposizioni riguardanti il settore della cultura. L'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo di assicurare "la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi" recati nel medesimo piano; si tratta di un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026, i cui ambiti di competenza e i cui poteri illustra. L'articolo 37-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca una disposizione interpretativa di una norma, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, relativa alla documentazione necessaria da allegare alla dichiarazione che gli enti attuatori sono tenuti a presentare al fine di accedere al finanziamento dell'intervento di competenza nell'ambito del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».

Passando alle disposizioni concernenti i settori dell'istruzione e dell'università, riferisce sull'articolo 39- *quinquies*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). L'ANIST è istituita nell'ambito del nuovo sistema informativo denominato "hubscuola", realizzato dal Ministero dell'istruzione nell'ottica di rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni. Essa è destinata a subentrare, in relazione a tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, ivi comprese quelle già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, le quali mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. Dà quindi conto dei compiti attribuiti a tale Anagrafe. L'ANIS è istituita dal Ministero dell'università e della ricerca allo scopo di rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni; anche per tale Anagrafe, dà conto delle funzioni conferite.

L'articolo 39-*sexies*, ugualmente inserito dalla Camera dei deputati, modifica le disposizioni relative al sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 234 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Illustra quindi l'articolo 55, che reca molteplici misure di semplificazione in materia di istruzione: si prevedono, al comma 1, lettera a), norme dirette a garantire una maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, nonché azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei progetti inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 1, lettera b), prevede semplificazioni della normativa vigente al fine di accelerare l'attuazione delle misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR; le semplificazioni in questione riguardano la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche di derogare a talune disposizioni in materia di acquisti effettuati da pubbliche amministrazioni; le competenze in capo ai dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; il monitoraggio spettante ai revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione; la disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole, attraverso l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, a condizione che non rivestano carattere strutturale e previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

L'articolo 64, ai commi da 6-*bis* a 6-*sexies*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni volte a incrementare le risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione, disciplinando le relative procedure concorsuali pubbliche. Il comma 6-*septies*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, proroga per il 2021 il contributo di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola", che ha sede presso l'Accademia Nazionale dei Lincei. Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni. Il comma 8 innalza (dal 50) al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 338 del 2000.

L'articolo 64-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca varie disposizioni finalizzate ad accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I commi 2 e 10 riguardano i

titoli di studio rilasciati da tali istituzioni e vertono, essenzialmente, in materia di equipollenze degli stessi. Il comma 8 disciplina a livello legislativo la possibilità di autorizzare l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro sede legale. I commi 3, 4, 5 e 9 recano disposizioni relative al reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Il comma 7 riguarda gli organi, prevedendo, in particolare, la possibilità di loro rimozione, con conseguente commissariamento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) interviene per censurare la presentazione per la conversione in legge dell'ennesimo decreto-legge *omnibus*, una modalità di legiferare che sottrae le disposizioni all'attento vaglio delle Commissioni competenti. Considera pericolosa l'istituzione di una Soprintendenza speciale per il PNRR con ampi poteri di avocazione; ricorda come da tempo siano stati previsti concorsi pubblici per dotare le Soprintendenze del necessario personale, lamentando la tendenza a procrastinare *sine die* le procedure di reclutamento per poi varare misure emergenziali con la conseguenza, a suo giudizio, di rischiare di mettere in pericolo il patrimonio culturale italiano. Esprime inoltre una convinta contrarietà alla previsione di procedure di reclutamento da parte del Ministero dell'istruzione sulla base di titoli e del solo esame orale, ritenendo indispensabile, anche ai fini di garantire una maggiore oggettività della valutazione, che vi sia almeno una prova scritta. Conclude dichiarando la contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il decreto-legge in titolo contenga misure volte a conseguire gli obiettivi che il Paese si prefigge nelle materie di competenza della Commissione, indicati anche nella Relazione programmatica per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021. Rispondendo a un rilievo formulato dalla senatrice Granato, fa presente che la centralizzazione degli interventi prevista dal decreto-legge n. 77 comporta la necessità di dotarsi di una struttura idonea a consentire la realizzazione degli interventi stessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), anche in considerazione dei tempi assai ridotti per l'esame del provvedimento d'urgenza in titolo, propone di esprimersi favorevolmente. Dichiaro di comprendere le ragioni che richiedono la centralizzazione di alcune decisioni e procedure; ciò non di meno manifesta qualche riserva al riguardo, ribadendo il proprio favore per il decentramento e il regionalismo.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

[\(Doc. LXXXVI, n. 4\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020](#)

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con una raccomandazione sul *Doc. LXXXVI, n. 4*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) interviene per segnalare come la disciplina degli Istituti tecnici superiori (ITS), oggetto di un intervento già nel 2017, presenti tutt'ora gravi criticità che la riforma approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati non risolve in modo adeguato: viene infatti attribuito un ruolo eccessivo ai privati, a detrimento di quello dello Stato che invece, a suo avviso, dovrebbe restare preminente. Segnala inoltre come in materia di scuole di infanzia occorrerebbe assicurare priorità e maggiori finanziamenti al comparto pubblico.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con una raccomandazione, pubblicata in allegato, sul Doc. LXXXVI, n. 4. Propone di esprimersi in senso non ostativo sul Doc. LXXXVII, n. 4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole su entrambe le proposte della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo con una raccomandazione della relatrice sul Doc. LXXXVI, n. 4 è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, anche la proposta di parere non ostativo della relatrice sul Doc. LXXXVII, n. 4 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - *Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Avverte inoltre che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(50) MARINO e NANNICINI. - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

(1154) DAMIANI ed altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo un intervento della relatrice [SBROLLINI \(IV-PSI\)](#) volto a ritirare una richiesta di audizione, il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione il programma delle audizioni informali da svolgere in merito ai disegni di legge in titolo, che tiene conto delle segnalazioni pervenute.

La Commissione conviene con il programma delle audizioni proposto dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni, al pari dei contributi scritti richiesti e delle documentazioni che dovessero essere comunque trasmesse, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [VERDUCCI \(PD\)](#) ringrazia il Presidente e tutti i componenti per il lavoro svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, che ha impegnato la Commissione per diversi mesi con lo svolgimento di numerose audizioni, la cui risonanza pubblica ha contribuito a conseguire un importante primo obiettivo: richiamare l'attenzione sul diritto allo studio e sul rilancio dell'università pubblica e della ricerca pubblica come elementi chiave per il sistema Paese, per il ruolo dell'Italia nel mondo e per la qualità della democrazia. Presenta e illustra una proposta di documento conclusivo, pubblicata in allegato; esprime un sentito e sincero ringraziamento per l'alto livello e la qualità professionale del Servizio Studi, che ha profuso un grande impegno ai fini della stesura del documento stesso. Si sofferma quindi a illustrare, in particolare, le conclusioni contenute nel documento, segnalando sin d'ora l'opportunità di prevedere la votazione del documento stesso, se possibile, in una delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea come il documento conclusivo che la Commissione si appresta a votare, insieme alla risoluzione approvata a conclusione dell'affare assegnato n. 621 in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti e al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, rappresentano documenti di particolare rilievo che a suo giudizio dovrebbero essere opportunamente resi noti e diffusi.

Il seguito dell'indagine è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in relazione alla discussione dei disegni di legge nn. 2285 e connessi (attività di ricerca e reclutamento di ricercatori); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, mercoledì 28 luglio, al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVI, n. 4

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente raccomandazione: che negli impegni e nelle azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia rafforzata l'inclusione di coloro che si trovano in particolari condizioni di disabilità.

[PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO](#)

PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA CONDIZIONE STUDENTESCA NELLE UNIVERSITÀ E IL PRECARIATO NELLA
RICERCA UNIVERSITARIA

[Introduzione](#)

La Commissione istruzione ha deliberato, in data 9 aprile 2019, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Senato, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

La Commissione ha ottenuto l'autorizzazione della Presidenza del Senato sia allo svolgimento della stessa sia ad un'ampia pubblicità dei lavori mediante la trasmissione audiovisiva delle audizioni sul circuito interno, sul canale satellitare e sulla *web tv*, nonché tramite la redazione del resoconto stenografico mediante la trascrizione delle registrazioni audiovideo delle singole sedute.

Con la presente procedura conoscitiva, la Commissione ha inteso indagare le criticità del sistema universitario italiano, con particolare riferimento a due ambiti strategici: la condizione degli studenti e il precariato nella ricerca universitaria.

Il Capitolo I del presente documento è dedicato ad un rapido raffronto internazionale di tipo statistico che consente un inquadramento del sistema italiano nel contesto dei sistemi degli altri Paesi OCSE.

Per quanto riguarda il primo ambito dell'indagine, al quale è dedicato il Capitolo II, si è inteso delineare lo stato dell'arte del diritto allo studio a distanza di vent'anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha ridefinito i rapporti fra lo Stato e le regioni

anche in tale ambito, e di quasi dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.68 del 2012 [\[1\]](#), che, a tutt'oggi, costituisce la disciplina legislativa di riferimento in materia.

Nel far ciò, la Commissione adotta un'accezione ampia del dritto allo studio che, partendo dall'erogazione di provvidenze economiche e servizi diretti agli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, copre anche altri aspetti che incidono sul benessere degli studenti, quali la qualità della didattica, l'assistenza sanitaria e il diritto di voto ai non residenti. Nell'indagine sono stati individuati i punti di forza e di debolezza del sistema, anche grazie ai preziosi contributi degli auditi, fra cui le rappresentanze studentesche, e vengono illustrate alcune proposte per un rafforzamento degli istituti. Al precariato nella ricerca universitaria è dedicato il Capitolo III, che, a oltre dieci anni dalla legge n.240 del 2010 [\[2\]](#), opera una disamina dei rapporti di lavoro e delle prospettive di coloro che si incamminano nel percorso professionale della ricerca e della docenza universitaria. A tal fine la Commissione ha fatto tesoro dei contributi e delle riflessioni degli auditi e ha acquistato elementi utili, anche funzionali all'esame del disegno di legge A.S. 2285, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge ad esso connessi [\[3\]](#).

Nell'ambito dell'indagine sono intervenuti in audizione, in ordine cronologico:

- per l'Associazione studentesca Link, Francesco Pellas coordinatore e Ismail El Gharras rappresentante eletto nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
- per l'Associazione studentesca Azione Universitaria - Studenti per le libertà, Nicola D'Ambrosio consigliere nazionale degli studenti universitari 2016-2019, Claudio Barjami, consigliere nazionale degli studenti universitari 2019-2021 e Rosaria Lauro consigliere studentesco;
- per la Confederazione degli studenti, Mariachiara Pollola, rappresentante della Confederazione;
- per l'Unilab Svoltta Studenti, Matteo Giugovaz, rappresentante dell'Unilab;
- per Vento di cambiamento-Fenix, Erminio Vincenzo Talia, coordinatore dell'Associazione, Edoardo Subiaco e Giuseppe Santangelo, membri del Senato Accademico dell'Università degli studi di Roma La Sapienza e Antonio Stalteri, consigliere nazionale degli studenti universitari;
- per l'Unione degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e Raffaele Dubbioso, membro dell'esecutivo nazionale;
- per la Primavera degli Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione universitaria dell'Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti;
- per l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio (ANDISU), il direttore generale di Er.Go, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia Romagna e membro del Comitato esecutivo, Patrizia Mondin, il presidente di Disco Lazio, Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza del Lazio e membro del Comitato esecutivo, Alessio Pontillo e il delegato del Rettore del Politecnico di Milano per il diritto allo studio e la contribuzione studentesca, Maurizio Zani;
- per l'Ente nazionale per il diritto allo studio (Fondazione ENDISU), il presidente Maurizio Natali e il referente IT e progettazione europea della Fondazione, Andrea Baladin;
- per il Coordinamento liste per il diritto allo studio (CLDS), il rappresentante degli studenti al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e capogruppo del gruppo consiliare CLDS - Obiettivo Studenti, Andrea Milillo e il segretario Gianluca Porta;
- Luigi Chiapparino, presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
- per la FLC CGIL, il segretario nazionale Giuseppe Di Lullo e il membro del centro nazionale Annunziato Russo;
- per la CISL Università, il segretario generale Francesco De Simone Sorrentino, il segretario nazionale Domenico Carlomagno e il segretario nazionale Olga Beffa;
- per la Federazione UIL Scuola RUA il dirigente sindacale Claudio Amicucci;
- per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Massimo Inguscio, presidente;

- per l'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), Daniele Pinchera, segretario nazionale;
- per il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), Marco Merafina, Coordinatore Nazionale e Daniele Rinaldi, membro del Direttivo Nazionale;
- per la Rete 29 aprile, Ludovico Pernazza e Alessandro Pezzella;
- per i Precari del CNR, Giuseppe Mattioli, Marica Oliviero, Claudia Caddeo, Lorenzo Marconi, Francesco Cappelli e Giovanni Maria Sardi;
- per i Ricercatori del CNR, Vito Mocella;
- per l'Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), Luca Dell'Atti, Segretario nazionale;
- per il Segretariato italiano giovani medici (SIGM), Luigi Cardia, Coordinatore del Dipartimento Medici Ricercatori e per il Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, Fulvio Musto, Presidente;
- per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il presidente Antonio Vicino;
- per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il componente della Giunta Francesco Ubertini;
- la dottoressa Federica Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario;
- il dottor Giuseppe De Biase, segretario generale della FIR CISL (Federazione innovazione e ricerca);
- la dottoressa Marcella Gargano, direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca;
- per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Nelle conclusioni si dà conto degli esiti dell'indagine e si formulano alcune proposte con riferimento agli ambiti di analisi.

Capitolo I - Il sistema italiano dell'istruzione terziaria in chiave comparata

Prima di entrare nel merito degli istituti oggetto dell'indagine conoscitiva e dei contributi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, si procede ad un inquadramento del sistema di istruzione terziaria italiana in una prospettiva internazionale comparata [4], al fine di trarre elementi per una prima valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema.

I.1 Livelli di istruzione

Il punto di partenza scelto per l'inquadramento è quello del livello di istruzione terziaria posseduto dalla popolazione adulta.

Nella *Figura 1*, nello specifico, sono messi a confronto i livelli di istruzione terziaria (colore arancione), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento generale o senza distinzione per orientamento (colore blu), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento professionalizzante (colore celeste) e di istruzione inferiore a quella secondaria di secondo grado (colore grigio).




Figura 1 - Livello di istruzione degli adulti 25-34 anni nel 2019. Fonte OCSE (2020), pag. 44

Come si evince dalla Figura, circa il 45% degli adulti compresi tra i 25 e i 34 anni, considerando la media dei Paesi OCSE ("OCSE average"), possiede un'istruzione di tipo terziario. Analoga percentuale si registra con riguardo alla media dei Paesi dell'Unione europea considerati (cioè quelli contemporaneamente appartenenti all'OCSE, d'ora innanzi "EU23", si veda il valore "EU23 average"). Per quanto riguarda l'Italia, la percentuale di giovani adulti in possesso del livello di istruzione terziario è significativamente inferiore (è pari al 28%), ciò che suggerisce una minore capacità del sistema universitario e post universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo.

Tale evidenza statistica pare in linea con quanto emerso dalle audizioni svolte nel corso della presente indagine conoscitiva. Al riguardo, il professor UMBERTINI, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), ha rilevato, nel proprio intervento, che "in termini di attrattività [...] il nostro sistema universitario non ha gli *standard* europei" [5].

I.2 Istruzione terziaria e occupazione

Al fine di comprendere l'efficacia di un sistema di istruzione terziario, occorre tener conto delle effettive *chances*, da parte dello studente che ha concluso il relativo ciclo di studi, di trovare un impiego. In proposito, si rinvia alla *Figura 2* in cui si confrontano i tassi di occupazione dei giovani adulti a seconda del percorso formativo (più elevato) concluso.

I dati riportati nella Figura evidenziano che in media, nei Paesi OCSE, il tasso di occupazione è pari al 61% fra i giovani adulti (25-34 anni) che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado, al 78% fra coloro che sono in possesso di un'istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria (ma non di quella terziaria), e all'85% fra coloro che vantano un'istruzione di tipo terziario. Invero occorre tener altresì presente che chi possiede livelli di istruzione bassi percepisce stipendi mediamente inferiori, si occupa di attività spesso di tipo routinario che possono essere in prospettiva oggetto di automazione, con conseguente crescita del rischio di disoccupazione, e più in generale risulta un soggetto più vulnerabile.

Rispetto alla correlazione positiva fra livello di istruzione e tasso di occupazione che si riscontra, in media, a livello di Paesi OCSE, in Italia essa è meno accentuata. Più precisamente il tasso di occupazione dei giovani adulti con istruzione terziaria, pari a quasi il 70%, è infatti inferiore, anche se di poco (e non superiore come ci si sarebbe potuti attendere), al tasso di occupazione dei giovani adulti che hanno concluso un ciclo di istruzione secondario di secondo grado o post-secondario ad orientamento professionale.

Lo scenario che si registra in Italia non trova molti riscontri negli altri Paesi OCSE: rispetto agli Stati con un tasso di occupazione comparabile a quello dell'Italia, analogie ci sono solo con la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e, in minor misura, con la Grecia. I richiamati dati lasciano intendere che il sistema di istruzione terziaria in Italia, oltre ad essere - come segnalato in precedenza - poco attrattivo, parrebbe essere meno efficace nell'assicurare le migliori competenze per il mercato del lavoro.

Invero, anche se si tratta di una constatazione che esula dall'ambito della presente indagine, è significativa anche la circostanza che l'Italia sia l'unico Paese fra quelli presi in esame in cui a coloro che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado è associato un tasso di occupazione superiore (anche in questo caso di poco) rispetto a coloro che hanno concluso positivamente un percorso formativo secondario di secondo grado di carattere generalista.




Figura 2tassi di occupazione dei giovani adulti (25-34 anni) secondo il livello di istruzione. Fonte OCSE (2020), pag. 73

I.3 Spesa in istruzione terziaria

Proseguendo nell'inquadramento internazionale del sistema italiano, la *Figura 3* dà conto della spesa complessiva in istruzione registrata nel 2017, distinguendo fra quella di livello terziario e le altre tipologie.




Figura 3 Spesa totale (inclusiva dei settori pubblico, privato e proveniente da fonti internazionali) in istruzione terziaria e non terziaria in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 284

Come si vede, in media i Paesi OCSE investono nell'istruzione il 4,9% del PIL, di cui circa l'1,5% in quella terziaria. Tali valori flettono solo leggermente considerando la media dei Paesi dell'Unione europea (EU23). Quanto all'Italia, essa (intesa come somma fra il settore pubblico e quello privato) investe meno della media dei Paesi OCSE in istruzione e, per quanto qui interessa, nell'istruzione terziaria: la spesa complessiva è infatti pari al 3,9%, di cui solo lo 0,9% è destinato all'istruzione terziaria.

Con specifico riguardo alla spesa in istruzione terziaria, la *Figura 4* illustra le componenti pubblica e privata in percentuale del PIL.




Figura 4 Spesa in istruzione terziaria con distinzione fra la componente pubblica (colore celeste) e quella privata (colore arancione) in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 287

A livello medio, la componente pubblica della spesa in istruzione terziaria nei Paesi dell'OCSE è pari all'1% del PIL, nei 23 Stati dell'Unione europea (EU23) è pari allo 0,9%, mentre in Italia è pari allo 0,6%. Pertanto, anche la quota di risorse pubbliche dirette nel settore dell'istruzione terziaria è al di sotto della media OCSE.

I.4 Tasse universitarie e sostegno al diritto allo studio

Un altro ambito rilevante di raffronto è il livello della tassazione universitaria nel settore terziario, che è riportato nella *Figura 5*, in cui si distingue fra master, lauree e lauree brevi.

Quanto al livello di tassazione complessivo, si registra ampia eterogeneità nei Paesi considerati: vi sono infatti alcuni Paesi OCSE (circa un terzo) in cui non sono previsti oneri a carico degli studenti: fra questi la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, la Norvegia, la Repubblica Slovacca, la Slovenia e la Svezia. In altri Paesi gli oneri sono consistenti (ad esempio Inghilterra e Stati Uniti). Quanto all'Italia, essa detiene una posizione (l'undicesima) intermedia, con oneri attorno ai 2.000 dollari, che - pur essendo considerevolmente inferiori rispetto ad alcuni sistemi (ad esempio quelli di derivazione

anglosassone) - risultano superiori rispetto a Paesi (fra cui Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia) che, come evidenziano i confronti internazionali richiamati in precedenza, si distinguono per una capacità attrattiva maggiore, una migliore spendibilità della formazione acquisita nel mercato del lavoro e che investono maggiormente nel settore dell'istruzione terziaria. Il confronto suggerisce che il livello della tassazione universitaria italiana sia eccessivo avendo riguardo alle politiche adottate da altri Paesi europei.

Considerando la distinzione fra i percorsi formativi del terziario, emerge che, nel complesso, l'onere più elevato è sostenuto per i master, indi per la laurea e infine per la laurea breve. Invero tale distinzione è molto accentuata in alcune realtà (ad esempio negli Stati Uniti) e meno in altre (fra cui l'Italia).




Figura 5 Media delle tariffe annuali corrisposte dagli studenti per l'istruzione terziaria con distinzione fra laurea breve, laurea e master nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 323

Nella Figura 6 si confronta la quota di studenti che ha ricevuto un sostegno finanziario pubblico, in termini di borse di studio o di prestiti garantiti dallo Stato, nell'a.a. 2017/2018 e nell'a.a. 2007/2008. Ciò consente di verificare in quale direzione si siano mossi i sistemi di istruzione terziari nell'ultimo decennio.




Figura 6 - quota degli studenti dell'istruzione terziaria che beneficiano di sostegno finanziario pubblico: confronto fra l'a.a. 2007/2008 e 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 328

Rispetto ai 13 Paesi di cui sono disponibili statistiche in proposito, l'Italia presenta nell'a.a. 2017/2018 un livello di sostegno superiore a quello assicurato in Belgio, Portogallo, Austria e Svizzera, ed inferiore a tutte le altre realtà considerate. Si segnala tuttavia che l'Italia è il Paese europeo che, rispetto all'a.a. 2007/2008, ha incrementato in modo più significativo la quota di studenti beneficiari. I dati evidenziano che il percorso intrapreso dall'Italia in termini di sostegno al diritto allo studio stia andando nella giusta direzione, anche se il *gap* con molti Paesi continua a sussistere. Andando ad operare un raffronto rispetto alla tipologia di sostegno pubblico condotta su 22 Paesi (si veda la *Figura 7*), si nota che, in circa la metà, prevale lo strumento del prestito garantito o effettuato dal settore pubblico e, nell'altra, lo strumento dei sussidi diretti o borse di studio.




Figura 7 - Importi annuali medi ricevuti dagli studenti dell'istruzione terziaria sotto forma di borse di studio o prestiti pubblici: nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 329

Si nota che nei Paesi in cui prevale lo strumento del prestito, trova spazio (più o meno ampio) anche lo strumento delle sovvenzioni/borse di studio, con l'unica eccezione della Lituania.

Di contro, in numerosi Stati in cui prevale tale ultimo strumento, il ruolo dei prestiti è del tutto marginale o inesistente. È il caso dell'Italia, in cui il sostegno pubblico si esplica attraverso lo strumento delle borse di studio (fermo restando che, come si dirà nel seguente capitolo, nell'ordinamento è comunque previsto il c.d. prestito d'onore). Il raffronto internazionale suggerisce che in Italia potrebbe essere avviata una riflessione sull'opportunità di rafforzare il sostegno pubblico al diritto allo studio anche mediante lo strumento dei prestiti. In proposito, alcuni studi (si veda OCSE, 2020, pag. 329) ne evidenziano i vantaggi, ed in particolare la circostanza che con le medesime risorse pubbliche si può riuscire a raggiungere una platea ben più vasta di beneficiari, e gli aspetti negativi, e nello specifico la minore efficacia ad attrarre nel percorso di studi gli studenti che appartengono a nuclei con reddito particolarmente basso.

Lo strumento dei prestiti è assente anche in altri Paesi: Austria, Portogallo, Belgio, Estonia, Repubblica Slovacca.

I.5 Rapporto tra studenti e personale docente

Fra gli ambiti di raffronto internazionale pertinenti ai fini dell'indagine vi è il rapporto fra il numero di studenti e il personale docente. Come si vede dalla *Figura 8*, in cui è considerata la quasi totalità dei Paesi OCSE, i rapporti tra studenti e personale docente sono molto diversificati: si passa da realtà in cui tale rapporto è estremamente basso (4,4 in Lussemburgo, 9,4 in Norvegia, 10,1 in Svezia) sino a Paesi in cui esso è particolarmente elevato (27,7 Colombia, 27,3 in Indonesia e 25,1 in Turchia). L'Italia si colloca fra i Paesi in cui detto rapporto è più elevato (20,3). Se si considerano esclusivamente i Paesi appartenenti all'Unione europea, tale rapporto è inferiore, peraltro di poco, solo all'Irlanda (20,4) e al Belgio (21). Rispetto alla maggior parte degli Stati, esso è, in alcuni casi anche di molto, superiore: in Germania (12), Spagna (12,3), Portogallo (14,3), Regno Unito (15,4) e Francia (16,8).




Figura 8 Rapporto fra studenti e personale docente nell'educazione terziaria nei Paesi OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) <https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm>

I dati appena richiamati lasciano supporre che in Italia sia necessario rafforzare il personale docente al fine di pervenire ad un rapporto studenti/docenti in linea con i principali Paesi europei.

I.6 Età media dei docenti

Proseguendo nel sintetico raffronto internazionale, un dato rilevante è costituito dall'età media dei docenti nel settore dell'istruzione terziaria.

La *Figura 9* prende in considerazione la percentuale dei docenti con almeno 50 anni sul totale dei docenti nei Paesi OCSE considerati.

Come si evince dalla *Figura 9*, in Italia la quota di tali docenti costituisce il 55,6% del totale ed è la più elevata in assoluto. Volendo restringere il paragone ai principali Paesi dell'UE, in Germania tale rapporto è pari al 26,9%, in Olanda al 32,7%, nel Regno Unito al 40,3%, in Spagna al 44,2% e in Portogallo al 44,5%.




Figura 9 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età pari o superiore ai 50 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) <https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart>

Nella *Figura 10* sono presi in considerazione i docenti con età inferiore ai 30 anni in rapporto al totale (individuati graficamente con dei pallini) e i docenti con età compresa tra i 30 e i 39 anni sul totale (rappresentati graficamente con dei rombi).




Figura 10 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età inferiore ai 39 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). I pallini rappresentano il rapporto tra docenti con meno di 30 anni sul totale, mentre i rombi il rapporto fra docenti di età compresa tra i 30 e i 39 sul totale. Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) <https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart>

Come si evince dalla Figura, in Italia la quota di docenti con meno di trent'anni è estremamente bassa (0,8%) ed è la più bassa con la sola eccezione della Slovenia. È inferiore, fra l'altro, rispetto alla Germania (24,6%), alla Norvegia (19,8%), all'Olanda (17,9) e anche ad alcuni Paesi, per molti aspetti comparabili con l'Italia, in cui tale rapporto è decisamente inferiore alla media, come la Spagna (4%) e Portogallo (3,8%).

Anche considerando i docenti di età compresa tra i 30 e i 39 anni, la situazione, in termini comparati, non muta. Il rapporto tra tali docenti e il totale è infatti pari a 13,5%, superiore solo a quello della Slovenia (11,8%) e inferiore, fra l'altro, a quelli di Germania (30%), Olanda (28,2%), Regno Unito (24%), Spagna (19,8) e Portogallo (19,2%).

I dati illustrati nella *Figura 9* e nella *Figura 10* restituiscono il quadro di un Paese con un personale docente nel settore dell'istruzione terziaria con età molto avanzata e con un sistema universitario che offre ai giovani molte meno opportunità professionali rispetto a quanto accade negli altri Paesi OCSE.

Capitolo II - La condizione dello studente

Partendo dal raffronto dei dati dei Paesi OCSE esaminati nel precedente capitolo, in cui si sono evidenziate alcune criticità del sistema di istruzione terziaria, a partire dalla sua minore attrattività nei confronti degli studenti, la Commissione ha ritenuto di dedicare uno dei due filoni dell'indagine conoscitiva alla condizione studentesca nelle università, con particolare riferimento al diritto allo studio (all'altro, relativo al precariato nella ricerca universitaria, è dedicato il successivo capitolo). La condizione studentesca implica una visione complessiva del benessere dello studente e più in generale dello stato del mondo accademico, che nel presente capitolo sarà prevalentemente declinata con riferimento al diritto allo studio, sebbene non si esaurisca in quest'ultima. Sulla condizione studentesca influiscono infatti anche (e per alcuni versi soprattutto) la qualità della didattica e della docenza, nonché - più in generale - la capacità del sistema di istruzione terziaria di far acquisire agli studenti le conoscenze elevate e l'alta professionalità richieste da una società sempre più dinamica e competitiva. Sotto tale profilo appare pertanto strettamente connesso anche il tema del superamento del precariato e dell'esigenza di rendere più attrattiva la carriera universitaria nei confronti dei più capaci.

Con queste premesse, nel presente capitolo sono prese in esame le basi giuridiche, a partire dalla Costituzione italiana, su cui si fonda il diritto allo studio universitario; si illustrano i principali strumenti di cui beneficiano gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; si dà conto delle novità normative degli ultimi anni e delle risorse effettivamente erogate; infine si analizzano le criticità del sistema e, facendo tesoro dei contributi conoscitivi emersi nel corso dell'indagine, si formulano alcune indicazioni per migliorare la condizione dello studente e rafforzare l'esercizio del diritto allo studio.

II.1 Il diritto allo studio universitario: gli articoli 3 e 34 della Costituzione

Il diritto allo studio universitario ha un solido fondamento nella Costituzione italiana ed in particolare negli articoli 3 e 34.

Quanto all'articolo 3, esso statuisce, al primo comma, la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge e, al secondo comma, che alla Repubblica spetta il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si tratta di principi che, pur avendo un carattere generale, impongono alla Repubblica, nelle sue componenti, la predisposizione di un sistema di istruzione aderente a tali principi.

Centrale per ogni ragionamento sul diritto allo studio è l'articolo 34 della Costituzione, che declina in favore degli studenti proprio i contenuti dell'articolo 3, stabilendo che: i) i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (terzo comma); ii) e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (quarto comma).

L'articolo 34 riconosce dunque agli studenti capaci e meritevoli, a prescindere dalle condizioni economico-sociali loro o delle loro famiglie, il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi, che includono pertanto i percorsi universitari e postuniversitari, e pone in capo alla Repubblica il preciso dovere di rimuovere, attraverso misure di sostegno anche di carattere economico, gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo godimento di tale diritto.

Le misure di sostegno consistono in:

- i) borse di studio;
- ii) assegni famigliari;
- iii) altre provvidenze. Per l'attribuzione di tali ultime misure [\[6\]](#), l'articolo 34 prevede che essa debba avvenire a seguito di un "concorso", sicché l'ampia discrezionalità demandata ai pubblici poteri nella definizione delle "altre provvidenze" è temperata dalla necessaria previsione di una procedura

selettiva per l'assegnazione delle stesse.

Sul punto la Corte costituzionale (si veda la [sentenza n. 2 del 2013](#)) chiarisce la portata del riferimento al "concorso", affermando che "[s]e la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente".

Tale rilievo ha consentito alla Corte di dichiarare incostituzionale una legge della Provincia autonoma di Bolzano che aveva subordinato l'accesso alle prestazioni per il sostegno al diritto allo studio, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, al requisito della residenza quinquennale ininterrotta nel territorio provinciale.

Quanto all'espressione "capaci e meritevoli", essa deve essere intesa come diretta a disporre un sostegno in favore di coloro che, privi di mezzi, si impegnino negli studi con profitto. Pur spettando al legislatore definire in concreto le modalità per accedere ai benefici, la norma costituzionale, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, si presta ad essere interpretata nel senso di favorire coloro che, se avessero goduto di una condizione economica e sociale migliore, avrebbero senz'altro proseguito con profitto gli studi, senza che se ne debba trarre la richiesta di capacità eccezionali. In caso contrario, il principio di eguaglianza sostanziale, cui mira la disposizione, sarebbe compromesso perché agli studenti privi di mezzi verrebbero richiesti risultati formativi superiori rispetto a quelli che si richiedono alla generalità degli studenti (cioè, ai sensi dell'art.33, quinto comma, della Costituzione il superamento di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi).

Importanti contributi ermeneutici sono offerti dalla giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 274 del 1993, la Corte costituzionale - nel censurare una disposizione legislativa nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei figli maggiorenni infraventiseenni che avessero intrapreso un percorso di studi universitario, se in possesso di un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento - offre un'interpretazione dell'art. 34, terzo comma, in cui si segnala la centralità del concetto di profitto e la discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle modalità di verifica del raggiungimento del profitto.

La richiamata disposizione costituzionale, ad avviso della Corte, riconosce il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", "la cui valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al . Ciò varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un inadeguato (o nessuno) impegno". La Corte peraltro riconosce al legislatore ampi margini di discrezionalità nell'individuare la modalità con cui debba verificarsi il profitto, che può consistere nella mera frequenza (per la scuola media e professionale), l'iscrizione (per l'università) o un'effettiva dedizione (con riferimento alla disciplina di cui all'art.19 della legge n.191 del 1975, allora vigente, relativa al rinvio del servizio di leva per gli studenti universitari).

Sulla discrezionalità del legislatore, la Corte costituzionale (con la [sent. n.359/1995](#)) torna ad esprimersi, giudicando infondate le censure di costituzionalità della richiamata legge n.191/1975 (in relazione all'art.19, comma 5) che non consentiva ad uno studente iscritto all'università il rinvio del servizio di leva se avesse già ottenuto di ritardare il medesimo servizio di leva per più di due anni.

Occorre peraltro rilevare, utilizzando le parole della Corte costituzionale ([sent. n.215/1987](#)) [7], che l'obiettivo dell'art.34 è soprattutto quello di "garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona" e che in esso "l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo esposte prescrizioni idonee a garantire l'effettività del

principio di cui al primo comma".

II.2 Il riparto di competenze fra Stato, regioni e università

Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di diritto allo studio è definito dall'articolo 117 della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la riforma costituzionale del 2001.

Al fine di inquadrare gli elementi portanti dell'assetto costituzionale in materia di riparto di competenza nel diritto allo studio, pare opportuno un breve richiamo al riparto previsto nel testo originario della Costituzione.

a) Il riparto prima della riforma del Titolo V della Parte II (2001)

In precedenza, sin dal 1948, il diritto allo studio rientrava nell'ambito delle materie "beneficenza pubblica" e "assistenza scolastica" per le quali era prevista una competenza legislativa di tipo concorrente. Alle regioni infatti spettava la disciplina legislativa da esercitare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato "sempreché le norme stesse non [...] [fossero] in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni" (art.117, primo comma).

Il primo provvedimento organico con cui il Legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale è stato approvato solo nella parte finale degli anni Settanta. Si tratta dell'art. 44 del DPR 616 del 1977 che disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari (primo comma). L'articolo prefigurava inoltre (al secondo comma) il conseguente trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie (di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni), poi disciplinato con il decreto-legge n.536 del 1979 che ha previsto che lo stesso avvenisse sulla base di specifici principi, fra cui in particolare il "rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione" e i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione".

Le regioni hanno indi disciplinato la materia, peraltro autonomamente ed in modo non omogeneo in assenza di una normativa statale di riferimento, poi intervenuta all'inizio degli anni Novanta (la legge n.390 del 1991, "Norme sul diritto agli studi universitari", v. il *box* che segue).

***La prima legge-
quadro sul
diritto allo studio
(legge n.390 del
1991)***

*La legge n.390
del 1991,
adottata prima
della riforma
costituzionale del
2001 e non più
vigente, ha
introdotto una
prima disciplina-
quadro in
attuazione degli
articoli 3 e 34*

della
Costituzione, con
l'obiettivo di
"rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale che di
fatto limitano
l'uguaglianza dei
cittadini
nell'accesso
all'istruzione
superiore e, in
particolare, per
consentire ai
capaci e
meritevoli, anche
se privi di mezzi,
di raggiungere i
gradi più alti
degli studi"
(art.1).
A tal fine ha
definito il riparto
delle competenze,
attribuendo:
i) allo Stato le
funzioni di
indirizzo,
coordinamento e
programmazione
in materia di
diritto agli studi
universitari;
ii) alle regioni gli
interventi volti a
rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale per la
concreta
realizzazione del
diritto agli studi
universitari;
iii) alle università
il compito di
organizzare i
propri servizi,
compresi quelli
di orientamento e
di tutorato, in

*modo da rendere
effettivo e
proficuo lo studio
universitario.
In tale contesto,
sono state
previste forme
sinergiche fra i
richiamati attori
istituzionali da
perseguire anche
mediante accordi
e convenzioni per
la realizzazione
di specifiche
attività.
La legge
demanda ad un
DPCM, da
adottare con
cadenza
triennale e
sentiti il
Consiglio
universitario
nazionale e
l'istituenda
Consulta
nazionale per il
diritto agli studi
universitari, la
definizione dei
criteri per la
determinazione
del merito e delle
condizioni
economiche degli
studenti, nonché
per la definizione
delle relative
procedure di
selezione, ai fini
dell'accesso ai
servizi e del
godimento degli
interventi
contemplati dalla
medesima legge e
non destinati alla
generalità degli
studenti, nonché*

le tipologie minime e i relativi livelli per la concreta realizzazione del diritto allo studio di competenza delle regioni. Quanto alle condizioni economiche, esse vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare. Fra gli strumenti individuati dalla legge si rammentano i prestiti d'onore (art.16), destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi, da rimborsare ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi; il Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria (art.17). Inoltre la legge contemplava, fra

le altre, norme per favorire la realizzazione di alloggi universitari, nonché la stipula di convenzioni fra Regioni e università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle università.

b) Il riparto nel testo vigente della Costituzione (art.117, secondo comma, lettera m), e quarto comma)

Con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001) il diritto allo studio diviene di competenza esclusiva delle Regioni.

Nell'ambito del riparto delle competenze legislative sancito dall'art.117 della Costituzione, nel testo vigente, la materia non è compresa né fra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né (come in precedenza) fra quelli di competenza concorrente. La titolarità del potere legislativo pieno spetta pertanto alle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, che reca una clausola di attribuzione residuale a queste ultime della competenza legislativa sulle materie non elencate nei precedenti due commi. La Regione, nell'attuazione del richiamato diritto sociale, vanta anche una competenza in ordine all'organizzazione amministrativa, che legittima la stessa ad individuare le modalità operative, inclusa l'individuazione delle strutture a tal fine preposte.

Poiché tuttavia il diritto allo studio costituisce un diritto sociale, allo Stato permane la competenza (di tipo esclusivo) per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (d'ora innanzi LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale (art.117, secondo comma, lettera m)).

In quanto competenza trasversale, la stessa può essere esercitata in modo anche molto incisivo sino ad "invadere" alcune materie riservate alla competenza delle regioni. Essa deve tuttavia rispettare il principio della leale collaborazione e non può in ogni caso spingersi sino ad ingerirsi direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio riservato alla potestà legislativa delle Regioni, "alle quali compete l'individuazione degli standard organizzativi e qualitativi degli enti operanti nel campo dei servizi educativi e di istruzione" ([sent. n.87 del 2018](#), Considerato in diritto n.3.2).

Con specifico riferimento al principio di leale collaborazione, la giurisprudenza costituzionale ritiene necessario il suo rispetto nel momento in cui una disciplina statale si inserisce (ad esempio nel caso in cui si rinvenga l'esigenza di un intervento unitario secondo i canoni della c.d. chiamata in sussidiarietà [8]) in ambiti materiali caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali; e ciò vale anche con riguardo a normative statali sul diritto allo studio.

È stata pertanto ritenuta ammissibile la determinazione diretta da parte dello Stato (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dei fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, che concorre (assieme ad altre fonti finanziarie) a rendere effettivo il diritto sociale che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, a condizione che essa sia frutto di un'intesa in sede di

Conferenza Stato Regioni, non essendo sufficiente il mero parere (sent. n.87/2018, v.*infra*).

È stata altresì considerata legittima la previsione di un'erogazione di una prestazione relativa al diritto allo studio direttamente da parte dello Stato [9] in favore degli studenti che ne hanno diritto, nel presupposto che la chiamata in sussidiarietà sia "giustificata dall'esigenza di rafforzare, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'effettività del diritto allo studio" e che il coinvolgimento delle Regioni sia comunque garantito, nell'ottica della leale collaborazione, nella fase attuativa della disposizione tramite lo strumento dell'intesa.

Si veda in proposito la sentenza n. 87 del 2018, con la quale, fra l'altro, la Corte ha censurato la previsione normativa (art. 1, comma 271, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), con cui era stata disposta l'istituzione di un unico ente per il diritto allo studio a livello regionale, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «previa intesa» con la medesima Conferenza. La Corte ha censurato altresì l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisca almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa» con la medesima.

In attuazione del dettato costituzionale, la legge n.240 del 2010 ha delegato il Governo, tramite lo strumento del decreto legislativo alla revisione, fra l'altro, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e alla contestuale definizione dei LEP erogati dalle università statali (art.5, comma 1, lettera d)).

Nell'esercizio della delega si prevedeva il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art.5, comma 6):

- a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
- b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- c) definire i criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (v.*supra*);
- d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
- e) prevedere la stipula di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

Dando seguito alla delega legislativa, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 68 del 2012, cui è dedicato il successivo paragrafo.

[II.3 La disciplina legislativa in materia di diritto allo studio: il d.lgs. n. 68 del 2012](#)

Lo strumento normativo cardine del diritto allo studio è costituito dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega contenuta nella richiamata legge n.240 del 2010.

L'articolo 3, nel definire le attribuzioni in materia, in linea con il precetto costituzionale prefigura un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano:

- i) lo Stato, cui spetta la determinazione dei LEP;
- ii) le regioni, che esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, che include la facoltà di integrare la gamma degli strumenti e dei servizi definita dal d.lgs. (all'articolo 6). In tale contesto normativo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitano le proprie competenze in materia ai sensi dei rispettivi statuti (che come noto sono fonti di rango costituzionale) e delle norme di attuazione dei medesimi statuti;
- iii) le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, sono chiamate a svolgere attività ancillari al diritto allo studio: organizzando i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi; promuovendo le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; agevolando la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; sostenendo attività culturali, sportive e ricreative, incluse quelle autogestite dagli studenti; curando l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, al fine di favorire la mobilità anche internazionale degli studenti e promuovendo interscambi di studenti con università italiane e straniere; pubblicizzando gli interventi in materia di diritto allo studio.

Gli ulteriori contenuti del d.lgs. sono illustrati nell'ambito dei seguenti paragrafi, in cui sono descritti gli strumenti del diritto allo studio.

II.4 Gli strumenti del diritto allo studio

II.4.1 Borse di studio

Si tratta del principale strumento per la realizzazione del diritto allo studio, disciplinato dagli articoli 7, 8 e, nelle more della definizione dei LEP, 18 del D.lgs. 68/2012.

Ai sensi dell'art.7, le borse di studio rientrano nell'ambito dei LEP da assicurare in modo uniforme sul territorio nazionale. L'importo *standard* della borsa andrebbe pertanto quantificato sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per gli studi universitari tenendo conto anche delle differenziazioni territoriali.

I richiamati costi devono riguardare le spese per il materiale didattico, per il trasporto, per la ristorazione, per l'alloggio, nonché per la frequenza ad eventi culturali.

La spesa standard è quantificata avendo riguardo a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, computata su undici mesi.

Per accedere alla borsa occorre il possesso di specifici requisiti, sia di merito che di condizione economica, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca [\[10\]](#) (art.8), non ancora adottato. La norma legislativa, in termini di requisiti di merito, stabilisce che

questi debbano anche tener conto della durata normale del corso di studi; mentre in termini di condizione economica occorre avere riguardo all'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sono inoltre previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Sebbene la disciplina in esame assimili a tutti gli effetti l'erogazione delle borse ad una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, l'art.7, comma 1, secondo periodo, specifica che la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili". In tal modo la disposizione ammette implicitamente la possibilità che la prestazione sociale, che dovrebbe essere garantita a tutti gli aventi diritto, non lo sia qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti.

Tale vincolo determina un vero e proprio ribaltamento della *ratio* sottesa alla disciplina sui LEP, per la quale le risorse finanziarie dovrebbero essere individuate a valle (e non a monte) della determinazione dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a giudicare la fondatezza di censure riferite alla disposizione in questione, in cui si prevede che la concessione delle borse di studio è assicurata nei limiti delle risorse a disposizione. Ciò premesso, occorre segnalare che, nella [sentenza n. 275/2016](#), la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della regione Abruzzo nella parte in cui prevedeva che "solo nei limiti delle disponibilità finanziarie" si potesse soddisfare il diritto allo studio degli studenti disabili. In quell'occasione ha affermato che "[è] la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

Il d.lgs. 68/2012 ha peraltro previsto una disciplina transitoria, la cui operatività, come noto, si è protratta sino ad oggi, vista la perdurante mancata definizione dei LEP.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 18 (come modificato dall'art. 2, comma 2-*ter*, del d.l. n. 104/2013), nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011 di attuazione del federalismo fiscale, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, si provvede attraverso:

- i) il fondo integrativo statale (FIS) per la concessione delle borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- ii) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio (articolata in tre fasce di reddito);
- iii) le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto alla richiamata tassa regionale), che devono essere di ammontare almeno pari al 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS.

Nel corso dell'indagine è stata fermamente stigmatizzata (in particolare da EL GHARRAS, STALTERI, D'AMBROSIO, GIUGOVAZ, GULLUNI, MONDIN, CHIAPPARINO, LAUDISA, DE SIMONE SORRENTINO, VICINO) la richiamata disposizione relativa ai cosiddetti "idonei non beneficiari", ossia come detto studenti che pur avendo titolo, ai sensi della disciplina vigente, alla borsa di studio, se la vedono negare in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare, situazione che - come è stato osservato - rappresenta un *unicum* del nostro Paese nell'area OCSE.

A tal proposito, la Commissione, nel condividere l'opportunità di riconsiderare tale disciplina per il suo carattere per alcuni aspetti elusivo del dettato costituzionale (art.34, terzo comma) che attribuisce a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, evidenzia con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale registrato negli ultimi anni che ha sia, nella sostanza, attenuato (sebbene non eliminato) in modo

significativo il fenomeno degli idonei non beneficiari, sia, più in generale, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio. Tale fenomeno è stato illustrato dalla dott.ssa LAUDISA [11], la quale ha ricordato che il FIS è quasi duplicato negli ultimi dieci anni e che il problema dell'idoneo non beneficiario, a livello nazionale, è oggi molto contenuto, sebbene, a livello regionale, continuino a sussistere elementi di criticità.

Si veda in proposito la *Tabella 1*, in cui si rappresenta il numero delle borse di studio attribuite agli studenti nel sistema di istruzione terziario a partire dall'a.a. 2015/2016 sino a quello 2019/2020:

Anni	Università		AFAM	Idonei	TOTALE BORSE	TOTALE IDONEI
	Corsi di laurea	Corsi post-laurea				
2015/2016	11.240	875	4.783	4.129	161.003	160.504
2016/2017	161.100	915	6.002	4.044	171.119	170.809
2017/2018	173.441	916	6.734	3.783	180.994	180.787
2018/2019	185.060	1.000	7.501	3.771	200.768	200.501
2019/2020	203.300	912	9.017	3.470	220.229	220.787
Var. %						
2015/2016 - 2019/2020	83,3%	4,2%	88,3%	-16,3%	58,3%	52,3%

Tabella 1 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei (la differenza è data dagli idonei non beneficiari) - Fonte Miur - "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7

Come si evince dall'ultima riga della tabella, la differenza in percentuale fra il numero delle borse erogate fra il primo e l'ultimo degli anni considerati è pari al 58,3%, cioè l'incremento delle borse è pari a poco meno del 60%. Il fenomeno è peraltro particolarmente accentuato nei corsi degli istituti AFAM, in cui il numero delle borse assegnate si è accresciuto di oltre l'88 per cento. Quanto al numero degli idonei non beneficiari in rapporto al totale degli idonei, esso si è ridotto drasticamente, passando dal 6,29% nell'a.a. 2015/2016 al 2,4% nell'a.a.2019/2020.

Si tratta di un *trend* di assoluto rilievo, che sottende un impegno delle Istituzioni nei confronti del diritto allo studio. Nella valutazione complessiva dell'efficacia dello strumento in esame, come si avrà modo di tornare nel prosieguo del documento, occorrerebbe tuttavia avere riguardo anche ad altri aspetti, quali in particolare l'adeguatezza sia dell'importo delle borse, sia dei livelli reddituali e patrimoniali delle famiglie degli studenti richiesti per l'accesso al sostegno pubblico.

Nella *Tabella 2* si riporta la distribuzione regionale delle sole borse di studio erogate dalle università (che come si evince dalla tabella precedente rappresentano circa il 94% del totale delle borse erogate). Nella settima colonna è riportato il rapporto percentuale fra il numero dei borsisti ed il totale degli idonei e pertanto un valore pari al 100% implica l'assenza di idonei non beneficiari. È ciò che accade in 16 regioni, mentre in altre 3 detta percentuale è prossima al 100% e in una (in Molise) è comunque pari al 93%. Solo in Sicilia si registra una criticità significativa, in quanto il 25,5% degli aventi diritto non percepiscono la borsa.

Regione	N. idonei	N. Borse concesse	% rispetto a tipologia di studente			% di copertura rispetto ad idonei	% borsisti rispetto a iscritti regolari	Spesa	
			In sede	pendolare	fuori sede			Totale (migliaia di euro)	Euro per beneficiario
Piemonte	13.108	13.108	15,6	36,5	47,9	100,0	14,2	39.368	3.025
Valle d'Aosta	146	146	51,4	16,4	32,2	100,0	17,3	294	2.228
Lombardia	23.971	23.779	18,7	35,5	45,7	99,2	10,1	72.728	3.324
Provincia Aut. di Trento	2.097	2.097	10,5	25,3	64,2	100,0	15,7	7.649	3.314
Provincia Aut. di Bolzano	1.009	1.009	10,7	51,2	38,1	100,0	31,7	1.904	1.887
Veneto	13.520	13.341	23,3	41,7	35,0	98,7	15,4	41.344	3.345
Friuli-Venezia Giulia	5.291	5.291	17,7	41,4	40,9	100,0	22,4	15.539	2.939
Liguria	3.175	3.175	26,1	29,5	44,3	100,0	13,6	7.850	2.684
Emilia-Romagna	21.225	21.225	33,6	12,3	54,1	100,0	16,3	71.636	3.530
Toscana	13.639	13.639	10,3	21,4	68,3	100,0	16,9	41.945	3.279
Umbria	4.326	4.326	22,0	20,9	57,1	100,0	22,1	15.212	3.503
Marche	5.051	5.051	4,3	13,8	81,9	100,0	14,6	20.372	3.846
Lazio	19.687	19.687	19,0	16,5	64,4	100,0	11,1	66.145	3.714
Abruzzo	5.615	5.615	30,8	19,1	50,2	100,0	17,7	15.462	2.936
Molise	771	717	19,9	50,8	29,3	93,0	14,3	2.273	2.870
Campania	22.250	22.250	23,8	68,9	7,3	100,0	18,5	100.423	5.141
Puglia	17.587	17.587	15,4	64,8	19,8	100,0	29,6	54.404	3.290
Basilicata	1.180	1.180	36,9	39,2	24,0	100,0	29,3	3.095	2.341
Calabria	10.245	10.197	11,0	23,2	65,8	99,5	37,3	33.163	3.777
Sicilia	20.841	16.366	29,6	45,8	24,6	79,5	21,3	31.836	2.154
Sardegna	10.114	10.114	22,4	25,2	52,4	100,0	36,8	32.900	3.620
ITALIA	214.848	208.800	20,8	36,4	43,7	97,7	18,6	876.642	4.488

Tabella 2 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei per regione nell'a.a. 2019/2020- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nel corso delle audizioni è stata rilevata un'ulteriore criticità collegata a differenze territoriali anche con riguardo alla definizione di soglie reddituali, con particolare riferimento al calcolo dell'ISEE e dell'ISPE (fra gli altri, D'AMBROSIO, STALTERI, LAUDISA). Sul punto è stato espresso l'auspicio di un maggiore coordinamento delle procedure per l'erogazione delle borse ed è stato avanzato il suggerimento di prevedere un'unica piattaforma online per la richiesta di borse di studio (LAUDISA). Al riguardo, la disomogeneità territoriale è stata messa in relazione con i diversi modelli di *governance* degli enti del diritto allo studio (CHIAPPARINO [12]). In particolare, alcune Regioni si distinguono per un'accentuata decentralizzazione, a livello di singoli atenei (è il caso della Lombardia); altre sono

caratterizzate dalla presenza di enti regionali unici. Sul punto il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) si è espresso in favore di maggiore unitarietà nel modello di *governance* degli enti regionali e, soprattutto, della necessità di assicurare un'efficace rappresentanza studentesca all'interno degli stessi, a salvaguardia della corretta rappresentazione delle esigenze degli studenti.

Al fine di rendere ancora più efficace lo strumento, è stata richiamata l'attenzione sulla duplice esigenza (MONDIN [\[13\]](#)):

i) da un lato, di assicurare la stabilità in ordine alle risorse su cui le regioni o gli enti che lo gestiscono possono contare, anche al fine di consentire una maggiore tempestività nell'erogazione della borsa. Sul punto si segnala una valutazione positiva, a questi fini, da parte della Corte dei Conti [\[14\]](#), la quale dà conto dell'impatto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.798 del 2017 che, grazie alla semplificazione delle procedure e degli strumenti, ha consentito di effettuare il riparto del FIS entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento (novembre/dicembre) e, quindi, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico negli anni presi in considerazione (2017, 2018 e 2019);

ii) dall'altro, di prevedere un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, ferma restando la verifica dell'impegno dello studente nel proprio percorso di studio, evitando la logica della graduatoria annuale.

L'eterogeneità territoriale non è stata peraltro stigmatizzata solo con riferimento all'erogazione delle borse di studio: come si avrà modo di precisare anche in seguito, è stato affermato che essa può determinare sperequazioni con riguardo alla fruibilità effettiva del diritto allo studio, sì da rendere necessaria una disciplina quadro nazionale (RUSSO), che peraltro il legislatore già ha dettato prevedendo la determinazione dei LEP, di cui appare prioritaria l'adozione (fra gli altri, DE SIMONE SORRENTINO [\[15\]](#)).

Nel corso dell'indagine è stata anche segnalata l'opportunità di un approfondimento sotto il duplice aspetto dell'adeguatezza delle soglie reddituali che consentono l'accesso alle borse di studio e dell'entità delle stesse. Al riguardo la CONFERENZA DELLE REGIONI [\[16\]](#): i) sottolinea che le soglie reddituali e patrimoniali fissate annualmente dal MUR sono eccessivamente basse (secondo il DM n.65 del 2020 il livello ISEE deve essere inferiore a 23.626,32 euro e quello ISPE deve essere inferiore a 51.361,58 euro). Al riguardo, si aggiunga che le soglie ISEE e ISPE effettivamente applicate differiscono da Regione a Regione e questo costituisce, come sottolineato nel corso della procedura informativa, un elemento ulteriore di criticità del sistema; ii) l'importo delle borse di studio è eccessivamente contenuto rispetto ai costi effettivamente sostenuti dagli studenti, che spesso sono costretti a svolgere attività lavorative che ne rallentano il percorso formativo.

Circa il tema della frammentazione regionale nell'erogazione delle prestazioni, va segnalata la volontà, nelle more dell'attuazione dei LEP, di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti coinvolti, che ha condotto alla costituzione [\[17\]](#) di un apposito Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, composto da 4 rappresentanti del MUR (allora MIUR), 6 rappresentanti della Conferenza delle Regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell' ANDISU. Gli esiti di tale sinergia sono stati raccolti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2017, prot. n. 798, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si è provveduto a definire i criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la conseguente ripartizione ed erogazione del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS). Allo scadere del triennio di vigenza di detto decreto interministeriale, il tavolo, nuovamente convocato al fine di verificare l'attuazione del medesimo decreto tre anni, ha formulato specifiche proposte che sono state recepite nel decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che ha vigenza triennale a partire dall'anno 2020 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

Il Fondo integrativo statale (FIS) è uno degli strumenti finanziari, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 68/2012, attraverso cui si mira ad assicurare il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi. Invero esso è stato inizialmente istituito dalla l. n. 390/1991 (art. 16, comma 4) come strumento finanziario diretto alla concessione dei prestiti d'onore per il merito e, solo in un secondo tempo, il suo ambito è stato esteso al finanziamento delle borse di studio [18]. L'obiettivo di tali interventi era quello di assicurare la copertura delle spese di mantenimento durante il corso di laurea, nelle diverse sedi.

A lungo la disciplina di riferimento è stata dettata dal d.p.c.m. del 9 aprile 2001 [19], che disponeva, fra l'altro, che il contributo venisse ripartito fra le regioni sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni, delle Province autonome ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, erogate agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti nell'esercizio finanziario di riferimento; b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili (art.16). Ogni regione era penalizzata nel caso in cui avesse ridotto l'ammontare delle proprie risorse destinate al diritto allo studio, fermo restando il principio secondo cui nessun ente territoriale poteva ricevere un importo del fondo statale inferiore all'80 per cento di quello dell'anno prima.

Dopo l'intervento del d.lgs. 68/2012 e nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto (all'articolo 7, comma 7), la richiamata legge n.232/2016, all'art.1, comma 271, ha, da un lato, ribadito che il riparto del Fondo deve avvenire in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e,

dall'altro, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei fabbisogni finanziari regionali.

Il [decreto interministeriale n. 798 dell'11 ottobre 2017](#) definisce il fabbisogno finanziario regionale e le modalità di riparto del FIS.

Il fabbisogno deriva dalla sommatoria dei seguenti addendi (art.1): i) il prodotto fra il numero medio (annuale) di studenti idonei nel precedente triennio e l'importo minimo della borsa come definito dal d.P.C.m. 9 aprile 2001 (distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede); ii) il prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l'incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.100 euro per ciascun posto; iii) il contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali nella misura standard di 750 euro *pro capite* e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici; iv) il contributo per la media degli studenti con disabilità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.

Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario "netto" delle Regioni è determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario complessivo il gettito standard della tassa regionale per il diritto allo studio (pari ad un importo di 140 euro per studente iscritto).

Il fabbisogno finanziario così calcolato è coperto:

- per il 71,43% dal FIS in proporzione al fabbisogno stesso;
- per il 28,57% dalle risorse proprie delle Regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione del FIS.

Nell'accezione delle risorse proprie rientrano gli importi effettivamente erogati dalle regioni nell'anno accademico precedente per borse di studio, le ulteriori erogazioni monetarie, incluse quelle per contributi per mobilità internazionale, per servizi agli studenti con disabilità, nonché per servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100 euro per posto letto).

Quanto al riparto del FIS, esso è effettuato per il 95% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 5% sulla base della quota premiale. Qualora tuttavia l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall'insieme delle Regioni che accedono alla quota premiale superi: il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 10%; il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 15%.

La quota premiale spetta alle sole Regioni che impiegano risorse proprie (alla data del 30 aprile dell'anno del riparto) in misura superiore al 40% dell'assegnazione del FIS registrata nell'anno precedente.

Si segnala peraltro che le risorse del Fondo sono direttamente attribuite al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il Diritto allo Studio, per la concessione di borse di studio.

Il FIS è allocato sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero.

Nell'ambito delle risorse del FIS confluiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del d.l. n. 104/2013, anche il 3% delle risorse che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata versa nel Fondo unico di giustizia (FUG) ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione rimasta dapprima inattuata in ragione del complicato meccanismo procedurale, ha determinato un incremento del FIS pari a 20.851 euro nel 2020. Si veda in proposito il decreto direttoriale n.138 del 4 dicembre 2020 (ventiseiesimo capoverso della parte motiva) di riparto del FIS per la concessione delle borse di studio riferito all'anno 2020.

La *Tabella 3* illustra l'andamento del FIS dal 2012 al 2019.



Tabella 3. Andamento degli stanziamenti del FIS dal 2012 al 2019. Fonte: Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pag.65

Come si evince dalla Tabella 3, a partire dal 2013 gli stanziamenti del Fondo sono cresciuti in maniera considerevole sino a raggiungere i quasi 247 milioni nel 2019 (+65,4%).

Nel periodo successivo il *trend* di crescita si è persino ulteriormente rafforzato. Il Fondo in commento è stato infatti più di recente incrementato ai sensi:

- 31 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 265, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);


- 40 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'art. 236, comma 4, del decreto-legge 34/2020.

Tali risorse sono state destinate nello specifico incremento è stato finalizzato a in via prioritaria a sostenere: i) "gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio"; ii) "a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito".

- 70 milioni di euro, a decorrere dall'a.a. 2021 (ciò che rende permanente l'incremento stabilito per il 2020) ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n.178 del 2020).

Ai sensi del capitolo 1710 dello stato di previsione del MUR, per ciascuna delle annualità dal 2021 al

2023, le risorse appostate nel FIS sono pari 307.814.548 [\[20\]](#) .



La tassa regionale per il diritto allo studio è prevista dall'art. 18, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 68/2012, come uno dei tre pilastri finanziari per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo attraverso l'erogazione delle borse di studio. La medesima disposizione fa rinvio alla disciplina di cui all'art.3, commi 20-23, della legge n.549/1995 (peraltro in parte modificata dal medesimo d.lgs.), con cui era stata introdotta tale tassa [\[21\]](#) , definita quale tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome.


La tassa è corrisposta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale.

I predetti enti territoriali (ai sensi dell'art.18, comma 8, del d.lgs. 68/2012) stabiliscono l'importo della tassa articolandolo in 3 fasce e la legge stabilisce che la misura minima:

- i) è pari a 120 euro per la fascia più bassa della tassa, che riguarda coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'Isee corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
- ii) è pari a 140 euro per la fascia intermedia, che interessa coloro che presentano un Isee compreso fra il livello minimo ed il doppio del medesimo livello minimo;
- iii) è pari a 160 euro per la fascia più alta, che concerne coloro che presentano un Isee superiore al doppio del livello minimo.

In ogni caso la tassa per il diritto allo studio non può superare le 200 euro.

Quella in esame costituisce la principale fonte di finanziamento delle borse di studio.



Le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto al gettito della tassa per il diritto allo studio) costituiscono il terzo strumento finanziario per assicurare l'erogazione delle borse di studio. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. 68/2012, è previsto che le risorse proprie devono contribuire almeno per il 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS. L'art.3 del citato decreto interministeriale n.798 dell'11 ottobre 2017 sui fabbisogni finanziari regionali stabilisce che per "risorse proprie delle Regioni" si devono intendere le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio, al netto del gettito derivante dalla tassa regionale e della quota del FIS ricevuta nell'anno precedente. La disposizione aggiunge che occorre tenere conto degli importi effettivi relativi all'anno accademico precedente a quello di utilizzo del FIS, riferiti:

- al valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi;
- alle erogazioni monetarie per i contributi di mobilità internazionale;
- ad altre erogazioni monetarie;
- ad erogazioni in servizi agli studenti con disabilità;
- alle erogazioni in servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100,00 euro per ciascuno dei posti letto concessi a studenti fuori sede idonei alla borsa).

II.4.2 Graduatorie della contribuzione studentesca

Il citato d.lgs. n.68/2012, all'articolo 9, dispone la graduatoria dell'importo dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in ragione della condizione economica degli studenti. Circa la disciplina dei medesimi contributi si rinvia alla scheda di approfondimento.



Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, ai sensi dell'articolo 1, comma 252, della legge n.232 del 2016, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti, comprensivi dei contributi per attività sportive, ma non dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

In precedenza erano previsti (ai sensi del d.P.R. n.306/1997) una tassa di iscrizione annuale (fissa) e contributi universitari (determinati autonomamente dalle università), graduati in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con proprio regolamento sulla contribuzione studentesca [22], che è adottato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni sulla c.d. *no tax area* (v. *supra*). Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati [23], sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Fatti salvi il contributo onnicomprensivo annuale, le imposte erariali ed eventuali contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, il comma 260 impone alle università statali il divieto di poter istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.

Si segnala che la contribuzione studentesca nel complesso non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato (art.5 del d.P.R. n.306/1997). Ai fini della verifica del superamento di detto limite non vengono computati i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le scuole di specializzazione, nonché gli importi della contribuzione studentesca dovuti dagli studenti internazionali e dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio

(fuori corso).

Con specifico riferimento alla contribuzione di tale ultima categoria di studenti (fuori corso), ai sensi dell'articolo 1-*bis* del citato d.P.R., essa può essere incrementata dalle università secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. L'incremento non può comunque oltrepassare il doppio dei limiti stabiliti per gli studenti in corso, o limiti inferiori se lo studente presenta un ISEE familiare inferiore a 150.000 euro. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

L'esonero totale dalla contribuzione è riconosciuto in favore:

- i)** degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
- ii)** degli studenti con disabilità, in quanto portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. n.104 del 1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- iii)** degli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo in cui perdura l'infermità;
- iv)** degli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.

È attribuita peraltro la facoltà alle Istituzioni e alle università statali di prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con il vincolo di tener conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

II.4.3 La no tax area

La richiamata disciplina sulla graduazione della contribuzione studentesca è stata recentemente completata dall'introduzione della cosiddetta *no tax area*, che dispone l'esonero dalla contribuzione universitaria degli studenti che presentano contemporaneamente requisiti reddituali (della famiglia di appartenenza) e di merito.

Nello specifico, l'art. 1, commi 255 e 256, della l. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (oltre agli studenti già esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012), anche gli studenti che rispettano tutti i seguenti criteri:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE [\[24\]](#) è inferiore o eguale a 13.000 euro [\[25\]](#) (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*);
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) abbiano conseguito un numero minimo di crediti formativi. Più precisamente occorre che abbiano ottenuto, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; ovvero abbiano conseguito nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti appartenenti:

- i) a un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a 13.000 euro (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*) e inferiore o pari a 30.000 euro, a condizione che (se iscritti negli anni successivi al primo) soddisfino i requisiti di cui alle lettere *b*) (sull'iscrizione) e *c*) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (comma 257);
- ii) a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro, a condizione che soddisfino il requisito di cui alla lettera *c*) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo) anche se non quello di cui alla lettera *b*), il contributo onnicomprensivo annuale è pari ad almeno 200 euro e comunque non può superare quello determinato ai sensi del precedente capoverso, aumentato del 50 per cento.
- I richiamati limiti di importo ISEE, ai sensi del comma 264, sono aggiornati con cadenza triennale a decorrere dall'a.a. 2020/2021.

Va peraltro aggiunto che in sede di legge di bilancio 2017 è stata altresì attribuita la facoltà al regolamento sulla contribuzione studentesca di poter disporre, nel rispetto dei richiamati principi della disciplina della *no tax area* e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, fra l'altro, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

Un'ulteriore forma di esonero dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università è riconosciuta agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio (comma 262).

Ai sensi del comma 267, le disposizioni in commento trovano applicazione nei confronti delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, chiamate ad adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca.

In sede di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (di cui all'articolo 5 della legge n.537 del 1993) e del Fondo in favore delle richiamate Istituzioni si tiene conto del numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e del numero di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Come anticipato, la platea dei beneficiari dell'esonero totale e parziale dal contributo dovuto dagli studenti universitari e dagli studenti AFAM, **c.d. no tax area, è stato esteso dapprima in via temporanea con il decreto-legge n.34 del 2020** e, successivamente, reso stabile con la legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). L'art. 236, comma 3, ha a tal fine stanziato risorse, ai periodi primo e secondo, pari a 165 milioni di euro del FFO (tali disposizioni sono state attuate dal DM 26 giugno 2020, n.234) e, ai periodi terzo e quarto, 8 milioni per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (in attuazione è intervenuto il DM 14 luglio 2020, n. 295).

In sede attuativa le richiamate risorse hanno consentito al Ministro di incrementare, in via amministrativa, la platea dei beneficiari della *no tax area*: i) incrementando il numero degli studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale, innalzando la soglia ISEE delle relative famiglie; ii) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, compreso tra 20.001 e 30.000 euro. Si veda la seguente Tabella.




Tabella 4 Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale previsto in sede di attuazione del d.l. 34 del 2020 - Fonte: DM 26 giugno 2020, n.234 e DM 14 luglio 2020, n. 295

Ai sensi dei richiamati decreti ministeriali alle università e alle istituzioni è chiesto in relazione alle condizioni specifiche in cui queste ultime si troveranno ad operare nel prossimo anno accademico, ad accordare priorità all'ampliamento dei beneficiari dell'esonero totale (andando oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE) e/o ad un ulteriore incremento dell'entità dell'esonero, fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente [\[26\]](#) .

Tali misure, previste e finanziate per il 2020, **sono state portate a regime dalla citata legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 518)** che, a tal fine ha incrementato il FFO di 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

A distinti decreti ministeriali sono demandata l'individuazione delle modalità di definizione di tali esoneri da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM , nonché dei criteri di riparto delle risorse tra le stesse istituzioni.

La *Tabella 5* fornisce alcune utili indicazioni circa il numero di studenti che beneficiano di un esonero totale dal pagamento della contribuzione universitaria nelle tipologie di ateneo considerate (statali, non statali telematici, non statali con esclusione di quelli telematici) e il *trend* registrato nel triennio di riferimento.

Anno	Statali	Non statali telematici	Non statali esclusi telematici
2018/2019	13,2	16,5	7,5
2017/2018	15,1	22,9	10
2016/2017	27,4	10,1	17
Variazione % 2018/2019 - 2016/2017	17,4%	61%	28,4%

Tabella 5 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.9, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla tabella, la quota di studenti che fruiscono dell'esonero totale dalla contribuzione è aumentato in modo molto significativo negli atenei statali, in cui essa è più che raddoppiata. Anche negli altri atenei si è registrato un incremento della stessa, ma in misura più contenuta (specie in quelli telematici). I dati richiamati sono pertanto in linea con le finalità di rafforzamento del diritto allo studio dello strumento della *no tax area*.

Analoghe considerazioni si possono tendenzialmente trarre dai dati sugli esoneri parziali riportati nella seguente tabella.

Tabella 6 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.10, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Dalla Tabella 6 si evince un significativo incremento della platea degli studenti beneficiari dell'esonero parziale negli atenei statali nel triennio di riferimento (pari a poco più del 35%), mentre si registra un *trend* opposto negli altri atenei. Anche in questo caso i dati sono in linea con le finalità della disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2017.

La Tabella 7 consente inoltre alcune prime riflessioni circa l'impatto della disciplina della c.d. *no tax area* sul richiamato *trend*, come detto in crescita, del numero di studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo unico. La tabella dà conto degli studenti esonerati (in numero assoluto e in percentuale agli iscritti) distinguendo, nel triennio considerato, le motivazioni dell'esonero (*no tax area*; accesso o idoneità alla borsa di studio; altro).

Motivazione di esonero totale	2016/2017			2017/2018			2018/2019		
	valori	% rispetto iscritti	% rispetto esonerati	valori	% rispetto iscritti	% rispetto esonerati	valori	% rispetto iscritti	% rispetto esonerati
	assoluti			assoluti			assoluti		
NO-TAX Area (L. 230/10)				137.128	0,0	38,0	127.787	0,0	32,2
Beneficiari e idonei/borsa studio (d.lgs. 08/12) (1)	144.300	10,2	77,7	158.010	11,1	43,0	171.050	11,0	43,4
Studenti con disabilità (d.lgs. 08/12) (2)	12.180	0,0	0,0	14.014	1,0	3,0	15.701	1,1	4,0
Altre motivazioni	20.138	2,1	15,7	51.172	3,0	14,2	80.830	5,0	20,4
TOTALE	185.717	13,1	100,0	300.033	25,2	100,0	308.358	27,5	100,0
variazione % rispetto all'a.a. precedente	→ + 04,3%			→ 02,3%			→ + 0,8%		
variazione % 2016/2017 - 2018/2019	→ +			→ +			→ + 113,4%		

Tabella 7 - *Studenti dei corsi di laurea esonerati totalmente dalle tasse negli Atenei statali, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.11, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.*

Come si evince dalla Tabella 7, la quota degli studenti che beneficiano dell'esonero per ragioni diverse dalla *no tax area* nel triennio, in rapporto agli iscritti, rimane tendenzialmente stabile. In particolare, la quota più rilevante, relativa ai beneficiari delle borse di studio, passa dal 10,2% nell'a.a. 2016/2017, all'11,1% nell'a.a. 2017/2018 all'11% nel 2018/2019.

Pertanto il contributo principale all'incremento della quota dei beneficiari sul totale è attribuibile agli effetti della disciplina sulla *no tax area*.

A conclusioni per molti aspetti analoghe si giunge con riferimento agli istituti AFAM. La Tabella 8 consente di tracciare l'evoluzione, nel medesimo triennio accademico di riferimento, con riguardo alla percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale o di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM.

Tipologia di istituto	2016/2017	2017/2018	2018/2019	variazione % 2018/17 - 2018/19
	Studenti esonerati totalmente			
Accademie di Belle Arti	15,4	38,9	29,3	89,8%
Ass. Naz. Arte Drammatica e Danza	9,3	23,0	24,9	168,5%
Conservatori di musica	7,5	22,2	21,7	191,0%
Istituti Sup. per le Industrie Artistiche	18,3	23,2	20,7	28,0%
TOTALE	11,9	29,9	25,7	116,3%
Studenti esonerati parzialmente				
Accademie di Belle Arti	5,4	3,7	3,5	-36,2%
Ass. Naz. Arte Drammatica e Danza	19,8	8,8	11,2	-42,9%
Conservatori di musica	14,0	7,9	7,0	-49,9%
Istituti Sup. per le Industrie Artistiche	4,5	3,4	0,0	-100,0%
TOTALE	9,3	5,8	5,1	-45,8%

Tabella 8 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si ricava dalla precedente tabella, nel triennio di riferimento la quota di studenti totalmente esonerati più che raddoppia, passando dall'11,9% al 25,7%. In termini relativi il contributo maggiore è ascrivibile ai conservatori, in cui tale quota risulta quasi triplicata, anche se è ancora nelle Accademie di Belle arti che si registra la quota più elevata di esoneri totali (pari a poco meno di un terzo degli iscritti).

A differenza di quanto accade negli atenei, la quota degli studenti che beneficia di riduzione delle tasse risulta significamente in calo (-45,8%).

Prendendo in esame le motivazioni dell'esonero totale (si veda la tabella seguente) si evince che circa la metà (il 47,3%) degli studenti che beneficiano dell'esonero totale nell'a.a. 2018/2019 (e persino il 54,7% nell'anno prima) risulta esentato in quanto appartenente alla *no tax area*.

Motivazione di esonero	2016/2017			2017/2018			2018/2019		
	valori	% rispetto	% rispetto	valori	% rispetto	% rispetto	valori	% rispetto	% rispetto
	assoluti	iscritti	esonerati	assoluti	iscritti	esonerati	assoluti	iscritti	esonerati
NO-TAX Area (L. 202/10)	.	.	.	8.144	10,4	54,7	8.200	12,1	47,3
Borse di studio e borse di ricerca (d.lgs. 08/12/11)	4.712	0,0	81,1	5.421	10,0	30,4	5.805	11,5	44,7
Studenti con disabilità (d.lgs. 08/12/12)	500	1,0	0,0	0,0	1,3	4,2	0,0	1,3	5,0
Altre motivazioni	505	1,2	10,2	0,0	1,4	4,0	304	0,8	3,0
TOTALE	5.807	11,9	100,0	14.887	29,9	100,0	13.182	25,7	100,0

variazione % rispetto all'a.a. precedente	➔	150,4%	151,0%	➔	-11,5%	-14,2%
variazione % 2016/2017 - 2018/2019	➔			➔	127,0%	118,3%

Tabella 9 - Studenti dei corsi AFAM statali esonerati totalmente dalle tasse, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

La Tabella 10, nella quale si prendono in considerazione gli istituti AFAM non statali, mostra che nel medesimo periodo la percentuale degli studenti esonerati totalmente e parzialmente dalle tasse rimane sostanzialmente invariata.

Tipologie di istituto	2018/2017	2017/2018	2018/2019	variazione % 2018/17 - 2018/19
	Studenti esonerati totalmente			
Accademie legam. riconosciute	1,9	2,1	1,9	-0,5%
Istituti superiori di studi musicali	8,3	8,0	7,5	10,5%
Ist. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)	0,9	0,3	0,4	-55,1%
TOTALE	2,2	2,2	2,0	-10,0%
Studenti esonerati parzialmente				
Accademie legam. riconosciute	17,1	20,4	20,7	21,3%
Istituti superiori di studi musicali	0,5	7,7	6,7	-28,3%
Ist. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)	8,8	7,2	6,4	-27,2%
TOTALE	13,2	13,6	12,9	-2,2%

Tabella 10 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM non statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza dell'istituto della *no tax area* (fra gli altri MONDIN, LAUDISA), in quanto lo stesso ha consentito un incremento delle iscrizioni, contribuendo in modo significativo all'inversione del *trend* di calo delle immatricolazioni registrato a partire dall'a.a. 2003/2004 (si veda la *Figura 11*).




Figura 11 - Immatricolati nel sistema universitario italiano negli a.a. 2000/01-2018/19. Alalaurea Rapporto 2020, pag. p.22, .

Considerando l'apprezzamento nei confronti della misura, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'opportunità di ampliare la platea dei beneficiari, tramite un incremento delle soglie reddituali (fra gli altri, RUSSO [27], VICINO [28]), ciò che avvicinerrebbe l'Italia agli altri Paesi europei in cui l'accesso all'istruzione avviene a costi più contenuti o senza alcun onere a carico degli studenti (LAUDISA [29]). In tal modo si favorirebbe la prosecuzione degli studi e l'acquisizione di competenze e qualificazioni richieste dal tessuto produttivo (CHIAPPARINO [30]), a beneficio di un più rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tale richiesta è stata fortemente sostenuta da parte degli studenti. Al riguardo sia lo stesso CHIAPPARINO [31], a nome del CNSU [32], sia i rappresentanti della Primavera degli studenti hanno avanzato la proposta di innalzare il valore ISEE per l'esenzione totale a 23.000 euro.

II.4.3 Prestito d'onore

Si tratta di uno strumento di sostegno al diritto allo studio (inclusivo della concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e della corresponsione delle quote degli interessi) - concesso in favore degli studenti in possesso dei requisiti di merito - la cui gestione è affidata alle Regioni, alle Province autonome, alle università e agli istituti AFAM, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni e Province autonome (art.3, comma 5, d.lgs. 68/2012).

Ai medesimi soggetti è altresì affidata la concessione di un prestito d'onore aggiuntivo (rispetto alla borsa di studio e di importo non superiore alla medesima) agli studenti in una fase avanzata del percorso di studi e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio. A beneficiare del prestito con modalità agevolate di restituzione, sono, nello specifico, gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché gli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Allo stato non risulta che il richiamato decreto interministeriale sia stato emanato.

II.4.4 Servizi abitativi

Fra i principali interventi di competenza degli enti regionali per il diritto allo studio si segnalano i servizi abitativi, che si distinguono fra posti alloggio assegnati direttamente ai beneficiari e contributi per l'alloggio.

Tipologia di intervento	Università Corsi di laurea	Università corsi post-laurea	Istituti AFAM	Altro	Totale
Posti alloggio	34.517	472	1.349	50	36.388
Contributi-alloggio	4.337	23	200	0	4.560
Totale	38.854	495	1.549	50	40.948

Tabella 11 - Numero di interventi per i servizi abitativi nell'a.a. 2019- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020", aprile 2021, pag.13 - Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

I principali beneficiari di tali misure (pari ad oltre i due terzi del totale) sono gli studenti fuori sede che già ricevono la borsa di studio o che sono stati dichiarati idonei non beneficiari. I restanti sono altri studenti iscritti, studenti Erasmus e coloro che fruiscono dell'alloggio ad uso foresteria.

Come segnalato nella citata pubblicazione del MUR 2021, il numero dei posti-alloggio disponibili si è ridotto nel 2020 (di circa 3.000 unità) per via degli effetti della pandemia da COVID-19, ed in particolare della necessità di assegnare stanze doppie per uso singolo, con una perdita di circa 3.000 posti.

Al fine di affrontare le criticità abitative degli studenti, nell'ambito delle misure adottate in relazione all'emergenza sanitaria, si segnalano i rimborsi dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19.

Il d.l. 34/2020 (all'articolo 29, comma 1-*bis*) ha destinato una quota (pari a 20 milioni di euro) del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nell'anno 2020 per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti, con ISEE non superiore a 15.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza.

Analoga agevolazione è stata disciplinata anche per il 2021. La legge di bilancio 2021 (la n.178/2020), all'articolo 1, commi 526 e 527, ha istituito nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione pari a 15 milioni per il 2021, finalizzato alla corresponsione di un contributo per le spese di locazione abitativa in favore degli studenti fuori sede (iscritti alle università statali) appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In sede di manovra economica per il 2021, sono state altresì stanziati:

- 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a titolo di incentivi per la valorizzazione delle Università a vocazione collegiale da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari (articolo 1, comma 523);
- 4 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di incremento dello stanziamento destinato alle residenze

universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 1, comma 522).

Al di là degli interventi di carattere emergenziale, a livello normativo è prevista una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge n.338 del 2000 [33].

In attuazione di tale disposizione, il Ministero allora competente (il MIUR) ha nel tempo emanato una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quarto) risalente al 28 novembre 2016 (D.M. n. 937 del 28 novembre 2016).

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza di tale strumento normativo e di proseguire nella sua attuazione "secondo la linea seguita negli ultimi anni" (DE SIMONE SORRENTINO [34]): esso ha infatti contribuito specie nell'arco degli ultimi quattordici anni ad un incremento di circa 14.000 posti letto, fermo restando che il ritardo con gli altri Paesi europei è ancora ampio; inoltre la legge ha definito standard e caratteristiche delle residenze universitarie, assicurando in tal modo "un equilibrato bilanciamento tra il comfort abitativo della stanza e del posto letto e gli spazi dedicati ad aspetti attinenti alla formazione e alle attività ricreative" (MONDIN [35]).

Nel frattempo, in attesa di una maggiore offerta di residenze, sarebbe importante rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni (LAUDISA).

Il cofinanziamento statale si colloca nell'ambito di un'attività sinergica fra i soggetti chiamati ad erogare servizi di diritto allo studio, che è attualmente disciplinata dal richiamato d.lgs. 68/2012.

Quest'ultimointerviene, agli articoli 13 e seguenti, prevedendo la collaborazione fra Stato, Regioni, Province autonome, Università e Istituzioni per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, "al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi", e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari (art.13, comma 2).

Il medesimo articolo 13 disciplina i requisiti in presenza dei quali le strutture ricettive sono qualificate come strutture residenziali universitarie (al comma 2), stabilisce che queste ultime si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate (comma 3) e le suddivide in:

- a) collegi universitari, consistenti in strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
- b) residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

Gli utenti delle strutture, ai sensi dell'art. 14, sono:

- i) gli studenti universitari cui è destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua);
- ii) eventualmente anche i dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (con la facoltà di stabilire una contribuzione alle spese differenziata);
- iii) soggetti diversi al fine di un uso più efficiente delle strutture residenziali, in particolare nei periodi di chiusura estiva, e ferma restando la priorità da accordare agli studenti.

I servizi abitativi sono assicurati dai collegi universitari, strutture legalmente riconosciute a carattere residenziale, che assicurano a ciascuno studente servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi e che sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi (art.15).

I collegi, ai fini del riconoscimento legale con decreto del MUR, devono, fra l'altro, disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi (art.16) [36].

La *Tabella 12* illustra il numero di alloggi offerti dai collegi statali (si tratta della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia), pari a 1.256, e dai 16 collegi di merito, pari a 3.861.

Studenti	Collegi statali		Collegi di merito	
	Covi di laurea	Covi post-laurea	Covi di laurea	Covi post-laurea
Candidati presenti alla prova di ammissione	1.591	1.330	5.301	355
Studenti idonei	594	530	2.419	225
Studenti ammessi	232	330	1.200	140
Studenti confermati dell'anno precedente	344	342	2.411	100
TOTALE STUDENTI OSPITI	576	672	3.821	240

Tabella 12 - Numero di candidati, studenti idonei, studenti ammessi, studenti confermati nell'anno precedente e totale ospiti nei collegi nell'a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020", aprile 2021, pag.7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

La *Tabella 13* offre un quadro delle tipologie di intervento forniti dai collegi statali e dai collegi di merito relativi al sostegno agli alloggi e ad ulteriori interventi afferenti al diritto allo studio.

Tipologia di intervento	Collegi statali		Collegi di merito		TOTALE
	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	Corsi di laurea	Corsi post-laurea	
Posti alloggio assegnati gratuitamente	538	1	289	38	865
Posti alloggio a tariffa agevolata	18	1	2.737	183	2.937
Posti alloggio a retta intera	44	2	628	1	675
Contributi assegnati per alloggio esterno	47	314	0	0	361
Prestiti agevolati	0	0	7	7	14
Mobilità internazionale	107	128	113	10	358
Attività di collaborazione a tempo parziale	88	0	228	1	315
Altri sussidi erogati	578	313	276	45	1.212
TOTALE	1.416	757	4.274	286	6.733

Tabella 13 - Numero di interventi nei collegi, per tipologia - a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nell'ambito delle misure di sussidio offerte, nei Collegi statali risulta centrale l'assegnazione di posti-alloggio gratuiti, mentre minore è il peso dei posti a tariffa agevolata e dei contributi per alloggio esterno; nei Collegi di merito è invece prevalente la misura dei posti alloggio a tariffa agevolata, con un ruolo meno significativo dei posti-alloggio gratuiti e dei contributi per alloggio esterno.

Nel corso delle audizioni, il tema degli alloggi a disposizione degli studenti fuori sede è stato indicato come una delle principali criticità nel diritto allo studio (fra gli altri, GULLUNI, TAGLIACOZZO). Al riguardo, è stata richiamata l'attenzione sia sull'inadeguatezza dell'offerta complessiva (STALTERI), anche in termini comparativi con altri Paesi europei, sia sulle differenze che si riscontrano a livello territoriale (EL GHARRAS [37]).

Tale criticità è stata condivisa dalla CONFERENZA DELLE REGIONI [38] che riconosce come "[g]li alloggi destinati ai borsisti fuori sede coprono una parte ancora esigua della domanda" (su 101.000 fuori sede sono solo 29.000 gli alloggi assegnati) e sollecita continuità nel finanziamento della legge n.338 del 2000. Peraltro, in attesa dello svolgimento del prossimo bando, suggerisce che si proceda a destinare risorse ai progetti presentati nell'ultimo bando, non finanziati, procedendo allo scorrimento della graduatoria.

È stato inoltre rilevato (STALTERI [39]) che i bandi degli enti regionali per il diritto allo studio

universitario sono spesso tardivi (e l'alloggio viene messo a disposizione quando l'attività universitaria è già iniziata con evidente penalizzazione specie degli studenti del primo anno) e che l'alloggio eventualmente assegnato è talvolta anche molto distante dall'ateneo.

Anche il sostegno economico fornito per la locazione di alloggi privati viene ritenuto in molti casi inadeguato alla luce delle condizioni di mercato, specie in talune realtà (GULLUNI [40]), e anche tale prestazione strumentale al diritto allo studio presenta significative divergenze a livello territoriale (EL GHARRAS).

L'indicazione che emerge è duplice: per un verso, è necessario rafforzare le risorse nell'edilizia universitaria da impiegare per l'acquisizione di nuovi immobili o per la riqualificazione di strutture pubbliche non più in uso; per l'altro, è irrinunciabile la definizione dei LEP affinché l'eventuale difformità nell'erogazione di servizi connessi al diritto allo studio possa essere consentita, anche in questo ambito, solo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle ritenute minime. Tale ultima posizione è stata ritenuta centrale anche da parte delle Regioni (CONFERENZA DELLE REGIONI).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito del PNRR, si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026. L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

II.4.5 Misure di carattere fiscale per il diritto allo studio

L'ordinamento prevede le seguenti misure di carattere fiscale dirette a favorire il diritto allo studio:

a) detrazioni dei canoni di locazione per studenti fuori sede

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del DPR 917/1986, sono detraibili (per un importo non superiore a 2.633 euro):

- i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Occorre che detti contratti siano stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
- i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o, a determinate condizioni, in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

b) esenzione IVA per servizi di vitto e alloggio

L'art. 2-bis del d.l. 50/2017 ha incluso nel novero delle operazioni esenti dall'IVA i servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

Nello specifico, con una novella recante un'interpretazione autentica dell'art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972, la norma ha chiarito che tra le operazioni esentate dall'IVA che riguardano prestazioni "didattiche di ogni genere [...] rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono "compresi anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni".

II.4.6 Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 68/2012, è stata prevista l'istituzione, con decreto ministeriale,

dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- creare un sistema informativo, correlato a quelli delle Regioni e delle Province autonome, per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio;
- procedere ad analisi, confronti e ricerche sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti;
- presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.

L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ed è composto da rappresentanti del MUR, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle Regioni e delle Province autonome, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi legalmente riconosciuti o ad essi equiparati, e da esperti del settore.

È peraltro prevista la trasmissione al Parlamento, con cadenza triennale, di un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, che non risulta allo stato effettuata.

II.4.7 Ulteriori misure per il diritto allo studio

Nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza, condivisa dalla Commissione, di una visione complessiva del *welfare* studentesco, che non si limiti ad esaurire il diritto allo studio in pochi strumenti, fra cui quello, seppur cruciale, della borsa di studio. Sotto tale profilo, è stato evidenziato come la condizione studentesca sia fortemente collegata anche alla possibilità di accedere ad altri istituti, fra cui:

a) Assistenza sanitaria

L'art.7, comma 6, del d.lgs. n.68 del 2012 stabilisce che i "livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale" e che gli "studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza". Per quanto riguarda il tema dei costi, essi sono compensati tra le regioni e le province autonome, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

Nonostante l'esplicito dettato normativo, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'inattuazione della disposizione, con conseguente penalizzazione specie degli studenti fuori sede.

Le disposizioni vigenti subordinano l'assistenza sanitaria nel luogo di studio alla contestuale cancellazione (anche temporanea, per un periodo compreso tra i tre e i dodici mesi) dell'iscrizione al proprio medico di base del comune di residenza.

Le sollecitazioni emerse nell'indagine mirano essenzialmente: a riconoscere agli studenti fuori sede l'assistenza sanitaria, a tal fine consentendo agli stessi la possibilità di richiedere l'assistenza di un medico di base per il periodo di studio, in modo di poter usufruire del medico di base in entrambi i luoghi (TAGLIACOZZO [41]); o, in alternativa, a potenziare i presidi sanitari all'interno dei singoli atenei, sul modello degli atenei di Bologna e di Salerno (D'AMBROSIO [42]).

Sul tema ha espresso il proprio avviso anche la CONFERENZA DELLE REGIONI [43]: nel riconoscere che la possibilità di mantenere nel comune di residenza il proprio medico di base è un'esigenza particolarmente sentita dagli studenti fuori sede i quali, in genere, conservano un forte legame con i luoghi di origine, avverte che, allo stato, "ciò si tradurrebbe in una duplicazione dei costi di assistenza sanitaria". Ritiene pertanto opportuno un approfondimento al fine di individuare un

meccanismo di riparto dei costi per l'assistenza sanitaria.

b) Estensione del diritto di voto agli studenti fuori sede

Nel corso delle audizioni è stata segnalata altresì l'esigenza di rafforzare le agevolazioni tariffarie per il trasporto finalizzato a raggiungere il comune di residenza in occasione di tornate elettorali e di introdurre la facoltà di voto nel comune in cui si effettuano gli studi (D'AMBROSIO [44]). Tale richiesta è argomentata con lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare dell'impegno della Repubblica alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (STALTERI [45]).

c) Potenziamento del servizio di ristorazione

Altra criticità segnalata nel corso delle audizioni riguarda l'inadeguatezza del servizio di ristorazione universitaria e, in proposito, è stato auspicato il potenziamento dei servizi-mensa (fra gli altri, GIUGOVAZ [46]).

d) Partecipazione a programmi internazionali e in particolare all'Erasmus

Nel corso dell'indagine è stata sottolineata l'importanza di una proiezione internazionale, attraverso la partecipazione degli studenti a programmi di studio all'estero, ed *in primis* al programma Erasmus. In proposito, è stata rilevata in primo luogo l'inadeguatezza dei sostegni finanziari, che rendono in taluni casi insostenibili i costi per gli studenti meno abbienti. Al riguardo, è stato sostenuto l'adeguamento delle borse di studio collegate a detti progetti internazionali.

Le iniziative dirette a favorire il *Welfare* internazionale non si esauriscono peraltro con il potenziamento del sostegno economico. È stata in proposito richiamata l'attenzione sull'esigenza di una maggior flessibilità dei piani di studio universitari (fra cui GIUGOVAZ), al fine di rendere più agevole il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero, che potrebbe rendere più attrattiva l'esperienza di studio internazionale.

Inoltre, si è richiamata l'importanza di talune iniziative da attuare in sinergia con altri Paesi, come ad esempio la Carta europea dello studente che consente agli studenti in mobilità "l'accesso diretto a servizi di base come biblioteche, lavanderie e fotocopiatrici" e persino a "servizi erogati da soggetti non accademici, come per esempio trasporti pubblici o eventi culturali, senza richiedere adempimenti amministrativi da parte dello studente presso l'ateneo di iscrizione [47].

e) Mobilità interna

Nel corso delle audizioni è emersa altresì l'opportunità di favorire la mobilità fra le università italiane, parallelamente a quella internazionale, in un'ottica di arricchimento delle opportunità formative e di crescita dello studente. Si è pertanto chiesto di promuovere un programma per la durata almeno semestrale, indicato con il neologismo "Irasmus" (POLLOLA [48]), evocativo del più noto programma europeo di scambi internazionale (Erasmus).

Al di là dell'esigenza generalizzata di un miglioramento della didattica per rendere la formazione acquisita più coerente con le richieste del mondo del lavoro (*v. infra*), sono state segnalate le specifiche criticità nell'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro specie nelle regioni meridionali, dovute alle difficoltà da parte degli atenei con sede in tali territori di attivare sinergie con il mondo del lavoro (con tirocini, incubatori di impresa e *spin off*) (CHIAPPARINO [49]).

Nel complesso, è stata poi rilevata l'opportunità di un rafforzamento degli strumenti che favoriscono l'incontro fra l'offerta di lavoro e la domanda del settore produttivo, come ad esempio il portale AlmaLaurea (GIUGOVAZ [50]).

Nell'ambito delle proposte dirette ad accelerare l'entrata nel mercato del lavoro, si registra anche la posizione di chi ha messo in dubbio l'utilità di continuare a prevedere esami di Stato per l'accesso a determinate professioni (POLLOLA [51]).

f) Potenziamento della didattica

Come anticipato, la qualità della didattica è centrale nella condizione studentesca intesa in senso lato e, in proposito, il superamento della precarietà dell'occupazione universitaria e la conseguente maggiore attrattività della professione docente - oggetto del terzo capitolo del presente Documento - rivestono un ruolo rilevante.

Oltre a tale aspetto, ancorché ad esso almeno in parte correlata, nel corso delle audizioni si è posta l'esigenza di promuovere una didattica trasversale e multidisciplinare, che sia in grado di preparare lo studente a meglio comprendere e affrontare la complessità della società contemporanea, attraverso ad esempio l'introduzione di corsi di laurea misti o percorsi formativi sul modello del c.d. Minor [\[52\]](#) (GIUGOVAZ) [\[53\]](#).

Più in generale, è stato chiesto di rafforzare il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) - che costituisce il principale strumento con cui lo Stato contribuisce alle spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica [\[54\]](#) - e di riconsiderare l'efficacia dei meccanismi premiali nel riparto dello stesso. Tali meccanismi infatti, se da un lato, hanno il pregio di incentivare la qualità, dall'altro finiscono per accrescere le risorse delle università che si caratterizzano per livelli di qualità elevata, "lasciando indietro gli atenei maggiormente in difficoltà" (CHIAPPARINO) [\[55\]](#). In altri termini, "[i]l sistema meritocratico attivato con la legge n.240 del 2010 ha premiato chi aveva di più"(DE SIMONE SORRENTINO [\[56\]](#)), con un impatto negativo sugli altri atenei, specie alla luce dei tagli al FFO registrati proprio negli anni successivi all'introduzione di tale disciplina.

Con specifico riferimento all'area medica, è stata infine segnalata l'inadeguatezza del numero dei contratti di formazione medica specialistica per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Essi creano, nello specifico, una condizione di "imbuto formativo" (CARDIA) [\[57\]](#), che peraltro potrebbe attenuarsi se aumentasse il numero di scuole accreditate, tenuto conto che un mero aumento del numero di iscritti oltre il limite della capienza delle scuole sarebbe controproducente.

Capitolo III - Il precariato nella ricerca universitaria

III.1 Personale della carriera universitaria

L'art. 33, sesto comma, della Costituzione dispone che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Come asserito dalla Corte costituzionale nella [sent. n. 22 del 1996](#), l'autonomia oggetto di tale disposizione non attiene allo stato giuridico dei professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare (tale orientamento è stato confermato nella più recente [sent. n. 310 del 2013](#)).

In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari- dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche - sono riconducibili alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., attribuita alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

La ricerca scientifica è altresì ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella [sent. n. 423 del 2004](#), ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33

della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati".

La Corte ha pertanto ritenuto ammissibile un intervento "autonomo" statale "in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie".

In coerenza con la qualificazione dell'università quale luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, che opera combinando in modo organico ricerca e didattica (art. 1 della legge n. 240 del 2010), il personale della carriera universitaria svolge, per disposizione di legge, attività di ricerca scientifica e attività didattica.

Le figure della carriera universitaria (professori, ricercatori e altre figure) sono prese in considerazione, nel presente paragrafo, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle modalità di loro reclutamento, all'attività da essi svolta, alla progressione nella carriera. I rapporti di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, sono stati esclusi dalla contrattualizzazione del pubblico impiego dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale "il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 42" [\[58\]](#).

Sulla base della normativa vigente, il rapporto di lavoro del personale docente universitario è a tempo indeterminato esclusivamente per i professori ordinari e associati che vengono assunti nell'organico accademico (docenti di ruolo) e per i ricercatori a tempo indeterminato assunti prima della data di entrata in vigore della riforma del sistema universitario introdotta dalla legge n. 240 del 2010 (i quali appartengono, dunque, a un ruolo ad esaurimento: cfr. il paragrafo III.1.2).

Con tutte le altre figure della carriera universitaria l'università instaura un rapporto di impiego a tempo determinato.

III.1.1. Professori di ruolo

Sono professori di ruolo i professori universitari di I fascia (ordinari) e i professori universitari di II fascia (associati).

Costituisce requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

Il conseguimento dell'ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge n. 240 [\[59\]](#).

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 (cfr. la Tabella 14), la durata dell'ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo (art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 126 del 2019, il quale ha previsto l'applicazione di tale più lungo termine anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore).

I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal [decreto del Ministro](#)

[dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120.](#)

Il reclutamento dei professori di ruolo è effettuato sulla base delle procedure illustrate in dettaglio nella Tabella 14 che segue.

In sintesi, sono previste: una procedura di valutazione aperta comparativa (ex art. 18 della legge n. 240 del 2010); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010); una procedura di chiamata diretta, che non prevede la pubblicazione di un bando da parte dell'ateneo, ma una proposta nominativa che l'ateneo rivolge direttamente al Ministro dell'università e della ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in taluni casi, della Commissione per l'ASN (ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) [60].

Il regime di impegno dei professori universitari di ruolo di I e di II fascia può essere a tempo pieno o a tempo definito, su loro opzione.

I professori universitari hanno l'obbligo di svolgere: **i)** attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, quantificata annualmente in non meno di 350 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo pieno e in non meno di 250 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo definito (rispetto a un totale di, rispettivamente, 1.500 e 750 ore, previste quale quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento); **ii)** attività di ricerca e di aggiornamento scientifico (art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 240).

Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia		
Tipo di procedura e fonti	Soggetti ammessi	Elementi di valutazione
Procedura comparativa ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di I e di II fascia ex art. 18 e art. 29, comma 8, della l. 240/2010 (disciplina specifica stabilita dai regolamenti di ateneo adottati ex l. 168/1989 nel rispetto di principi della Carta europea dei ricercatori [61])	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2. Studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 [62] 3. Professori di I e di II fascia già in servizio 4. Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando [63] 	Valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività
Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ex art. 24, comma 5, della l. 240/2010	Sono sottoposti di diritto alla procedura i titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. <i>b)</i> , della l. 240/2010, che abbiano conseguito l'ASN, nel terzo anno del contratto (con facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno del contratto)	Valutazione interna che si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri con DM del 4 agosto 2011 [64] (ai sensi del regolamento di ateneo) la valutazione riguarda l'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore. Nel caso di anticipazione della valutazione

		primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica
Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I e di II fascia ex art. 24, comma 6, della l. 240/2010. La procedura è prevista transitoriamente fino al 31 dicembre 2021 (decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della l. 240/2010 [65])	L'università può sottoporre alla procedura i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN	Valutazione interna che si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri con DM del 4 agosto 2011 (cfr. <i>supra</i>)
Chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato ex art. 1, comma 9, primo periodo, della l. 230/2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere 2. Studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. 3. Studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'UE o dal Ministero dell'università e della ricerca [66] 	L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale, con delibera, rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione per l'ASN (il parere non è richiesto nella ipotesi di cui al punto 3, qualora la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma)
Chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario , ex art. 1, comma 9, secondo periodo, della l. 230/2005	Studiosi di chiara fama [67]	L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale, con delibera, rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione per l'ASN

[Tabella](#) 14 - Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia

[III.1.2. Ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori con contratto a tempo determinato](#)

Ricercatori a tempo indeterminato

A seguito della legge n. 240 del 2010 (art. 29, comma 1), la copertura dei posti di ricercatore (al pari di

quelli di professore e di assegnista di ricerca) deve essere effettuata esclusivamente con le procedure di cui alla medesima legge n. 240, tra le quali non è prevista l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato [68] (è stato fatto salvo un periodo transitorio, fino all'adozione dei regolamenti di ateneo, durante il quale le università hanno potuto continuare ad avvalersi delle disposizioni previgenti).

Pertanto il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è un ruolo ad esaurimento [69].

I ricercatori a tempo indeterminato possono accedere a procedure di trasferimento tra sedi universitarie, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1998.

I trasferimenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura.

Il trasferimento è effettuato esclusivamente su domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria (anche qualora in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

Ricercatori con contratto a tempo determinato

I ricercatori a tempo determinato svolgono attività universitaria sulla base di un rapporto contrattuale regolato dalla legge n. 240 del 2010.

La legge n. 240 prevede due figure di ricercatore a tempo determinato:

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) (cd. di tipo A), titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il [decreto ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011](#) ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare [70].

La posizione del ricercatore di tipo A corrisponde a un passaggio intermedio fra la posizione del titolare di assegno di dottorato o di post-dottorato e la carriera accademica, e può aprire l'accesso alla posizione di ricercatore di tipo B.

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) (cd. di tipo B), titolare di contratto triennale [71], riservato ai candidati: **i**) che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*) (cfr. punto precedente); **ii**) che hanno conseguito l'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia; **iii**) che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; **iv**) che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [72] o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 (cfr. *infra*), o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 [73], ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; **v**) che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 [74] (ex art. 25, comma 9, della legge n. 240).

Nella Tabella 15 si propone un quadro riassuntivo delle tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera.

Dalla Tabella 15 sono escluse le procedure di chiamata diretta dei ricercatori ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, illustrate nel paragrafo III.2.4.

	Ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento)	Ricercatore a tempo determinato di tipo B (art. 24,	Ricercatore a tempo determinato di tipo
--	---	--	--

		co. 3, lett. <i>b</i>), l. 240/2010)	24, co. 3, lett. <i>a</i>), l. 2
Procedure di accesso	Con la legge n. 240/2010 è venuta meno la procedura per l'accesso al ruolo . Sono ammessi a procedure di trasferimento tra sedi universitarie ex art. 3 della l. 210/1998 (cfr. <i>supra</i>).	Tipo di procedura Procedure pubbliche di selezione disciplinate con regolamento di ateneo	Tipo di procedura Identica al ricercatore B
		Candidati ammessi Procedura riservata a determinate categorie di candidati (cfr. <i>supra</i>), tra cui coloro che sono stati ricercatori a tempo determinato di tipo A	Candidati ammessi Sono ammessi alle procedure coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, o per i settori interessati diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo
		Valutazione Valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica; discussione pubblica con la commissione in merito a titoli e produzione scientifica; prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera	Valutazione Identica al ricercatore B
Attività	Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito (su opzione).	Identico al ricercatore a tempo indeterminato	Identico al ricercatore B
	Svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, della legge n. 240).	Svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.	Identiche al ricercatore tipo B
	Ai ricercatori a tempo indeterminato (che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della		

	<p>legge 19 novembre 1990, n. 341 [75]) sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, con la conseguente attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli [76] (art. 6, comma 4, della l. 240/2010).</p>		
<p>Progressione</p>	<p>Inquadramento nel ruolo di professore</p> <p>1. Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di partecipazione alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.</p> <p>2. Qualora in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia e fino al 31 dicembre 2021, l'università in cui prestano servizio può ammetterli alla procedura di valutazione interna, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia (art. 24, comma 6, della l. 240/2010). La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011.</p>	<p>Inquadramento nel ruolo di professore</p> <p>1. Al terzo anno di contratto (salva facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto [77]), se in possesso dell'ASN, sono sottoposti di diritto alla valutazione interna ai fini della chiamata nel ruolo di professore II fascia. La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011. In caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica.</p> <p>2. Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di partecipazione alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.</p> <p>Valutazione del contratto come titolo preferenziale Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli; tuttavia l'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Ammessi alla procedura di selezione per ricerca tempo determinato B</p> <p>Valutazione del contratto come titolo preferenziale B Identica al ricercatore B</p>

Tabella 15 Raffronto fra le tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera

III.1.3. Figure non strutturate a tempo determinato

I dati [78]

Oltre al personale docente di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, nell'università italiana sono presenti diverse altre figure che collaborano alle attività di ricerca e di docenza.

Come emerge dai dati riportati nella *Tabella 16*, riferita alle università statali, il ricorso a tali figure si è intensificato nel corso degli anni.

Tabella 16 Figure professionali nell'università ulteriori rispetto ai ricercatori Fonte: Elaborazione Cortei dei conti su dati MUR

La categoria più rappresentata è costituita dagli assegnisti di ricerca, i quali hanno raggiunto nel 2019 le 13.930 unità (con un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2013).

Con riferimento agli assegnisti, è stato rilevato il progressivo innalzamento della loro età media che, nel 2017, è risultata pari a 34,5 anni. Gli assegnisti con meno di 40 anni, nel 2013 pari all'87 per cento

del totale, nel 2017 sono diventati l'82 per cento del totale (Corte dei conti, [Referto sul sistema universitario](#), maggio 2021).

Risultano in diminuzione tra il 2018 e il 2019 i docenti per attività formative, che passano dalle 14.009 unità alle 8.717 unità.

Il ricorso ai docenti a contratto è prevalente nelle università non statali (oltre che, sotto altri profili, negli atenei del Nord-Ovest e nei corsi di laurea triennale).

Nel *Focus* a cura del MIUR [Il personale docente e non docente nel sistema universitario italiano-a.a 2017/2018](#), pubblicato nell'aprile 2019, è riportato che negli atenei non statali i docenti a contratto costituiscono il 68 per cento del totale del personale impiegato in attività didattiche, mentre negli atenei statali tale valore si attesta intorno al 28 per cento.

Nel complesso, i docenti a contratto rappresentano comunque una risorsa indispensabile per coprire l'offerta formativa programmata dagli atenei.

Sulla base di quanto evidenziato nel [Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca](#), pubblicato dall'ANVUR nel 2018, essi sostengono il 24,9 per cento del totale delle attività didattiche e il 18,7 per cento delle ore di didattica totali.

L'ANVUR fornisce inoltre i seguenti dati relativi alla distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario (*Tabella 17*):

Distribuzione percentuale delle attività didattiche nell'anno accademico 2016/2017	
Professori ordinari	14,9%
Professori associati	23,5%
Ricercatori a tempo indeterminato	17,2%
Ricercatori a tempo determinato	6,1%
Docenti a contratto	24,9%
Altre figure non strutturate	13,4%

Tabella 17 Distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario. Fonte: rielaborazione su dati ANVUR

Professori a contratto

Sono denominati "professori a contratto" i titolari di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 del 2010.

I contratti in questione sono previsti ai fini dello svolgimento delle seguenti attività didattiche:

§ Attività di insegnamento di alta qualificazione, in relazione alle quali l'università intende avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere a titolo gratuito ovvero oneroso. In tal caso per un importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale che stabilisce il trattamento economico per i titolari di contratti di cui al punto successivo (art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

§ Specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I relativi contratti sono stipulati a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010).

La disciplina del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti in questione (e che costituisce parametro di riferimento per l'importo dei contratti per insegnamenti di alta qualificazione: cfr. punto precedente) è stata definita con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 luglio 2011, n. 313](#).

Ai sensi del decreto ministeriale n. 313, il trattamento economico è determinato da ciascuna università,

anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento - al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento - sulla base dei seguenti parametri: la tipologia dell'attività didattica o integrativa; il numero degli studenti; l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; le disponibilità di bilancio.

§ Insegnamenti tesi a favorire l'internazionalizzazione, per i quali le università possono stipulare contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. In questo caso il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee (art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010).

Assegnisti di ricerca

Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 [79] e il cui importo era stato da ultimo determinato con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 febbraio 2004](#) [80] - costituiscono ora oggetto di disciplina dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Gli assegni - di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso) - possono essere conferiti, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, da università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle predette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli assegnisti di ricerca, quindi, unitamente ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, rappresentano le posizioni *post doc* che aprono l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L'importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore (ex art. 18, comma 5, della legge n. 240), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.

Sotto il profilo dell'attività svolta, in sede di audizione, è stato evidenziato che, per quanto la normativa indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca, non di rado gli assegnisti svolgono attività didattica (si veda, in particolare, il documento del Consiglio universitario nazionale

acquisito agli atti della Commissione).

Borsisti di ricerca

Sulla base della disciplina vigente (art. 1 della legge n. 398 del 1989), le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio:

§ per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto;

§ per i corsi di dottorato di ricerca;

§ per i corsi di perfezionamento all'estero.

Si è discusso, in dottrina, se dovessero ritenersi soppresse o meno le borse di ricerca *post* dottorato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 398 (disposta dall'art. 29, comma 11, lett. b), della legge n. 240 del 2010).

La tesi della sopravvivenza alla riforma del 2010 di borse di ricerca da destinare (anche) a coloro che fossero in possesso del titolo di dottorato si è fondata principalmente sui seguenti elementi: la mancata soppressione, all'art. 1 della legge n. 398 del 1989, del riferimento alle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato; la persistente vigenza dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, il quale dispone l'applicazione di talune norme (in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario) "alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea"; l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il quale ha previsto che le borse di studio universitarie *post lauream* confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243 del 1991, alle università non statali legalmente riconosciute.

Le soppresse borse di studio per attività di ricerca post-dottorato (art. 4 della legge n. 398) rappresentavano uno dei possibili percorsi *post doc*, che la legge n. 240 ha inteso probabilmente assorbire negli altri due percorsi degli assegni di ricerca e della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A.

Se questa era l'intenzione del legislatore del 2010, la normativa vigente (di dubbia interpretazione [\[81\]](#)) ha sortito un effetto diverso, in quanto gli atenei, sulla base delle loro autonome discipline (regolamenti di ateneo), hanno continuato ad erogare borse *post lauream* in cui la laurea è stata considerata soglia minima per l'accesso alla borsa, e non requisito esclusivo. In tal modo la borsa *post lauream* è diventata equivalente a una "borsa di ricerca" indirizzata anche a laureati già in possesso del titolo di dottore di ricerca [\[82\]](#).

L'istituzione di tali borse è stata finanziata: con fondi attribuiti dall'ateneo in coerenza con la programmazione delle attività di ricerca; con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere; con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da soggetti pubblici o privati.

Collaboratori ed esperti linguistici

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) - a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a tempo determinato - con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza (tali figure hanno sostituito i lettori di madre lingua straniera inizialmente previsti dall'art. 28 del DPR n. 382 del 1980 [\[83\]](#)).

L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici - effettuata tramite selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti - è finalizzata a fare fronte alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.

I collaboratori ed esperti linguistici sono assoggettati a una procedura annuale di valutazione dell'attività svolta, con riguardo agli obblighi contrattuali, da parte dell'università presso cui prestano servizio, all'esito positivo della quale è subordinata la continuità del rapporto di lavoro.

III.1.4 Borse di ricerca, dottorato di ricerca, assegni di ricerca e ricercatori universitari nel DDL all'esame del Parlamento (A.S. 2285)

In data 6 luglio 2021 la Commissione ha avviato l'esame, in sede redigente, dell'A.S. 2285 recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge reca disposizioni relative all'attività di ricerca e al reclutamento dei ricercatori nelle università (università statali e università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale) e negli enti pubblici di ricerca (di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016) [84].

Si rinvia al paragrafo III.2.2 per la illustrazione delle misure - recate dall'art. 6 del disegno di legge - relative al reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca.

Borse di ricerca post lauream

L'art. 2 del disegno di legge è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream* - denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca - conferite da università ed enti pubblici di ricerca per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

Si è, infatti, avuto modo di evidenziare nel paragrafo III.1.3 come la legge n. 240 del 2010 abbia lasciato in vigore, al riguardo, una normativa che ha suscitato dubbi interpretativi.

I destinatari delle borse di ricerca sono individuati in coloro che siano in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca.

E' escluso dal conferimento delle borse il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

La disciplina delle procedure per il conferimento delle borse di ricerca è demandata ai regolamenti dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, sulla base di alcuni elementi essenziali legislativamente definiti: una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*); la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca; al termine della procedura di valutazione comparativa, la formazione di una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

La durata delle borse è compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. I 36 mesi costituiscono la durata massima complessiva di fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca (con esclusione dal computo delle sospensioni per maternità o paternità o per gravi motivi di salute).

Alle borse di ricerca si applica il divieto di cumulabilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 398, l'esclusione dall'impegno in attività didattiche di cui al medesimo art. 6, comma 5, nonché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario, di cui ai commi 6, *6-bis* e 7 del medesimo art. 6.

E' espressamente previsto che le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in

ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

Le nuove disposizioni sono coordinate: **i)** con l'art. 1 della legge n. 398 del 1989 (dove viene soppresso il riferimento alle borse *post* dottorato); **ii)** con l'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998; **iii)** (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del disegno di legge) con l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Le università sono tenute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad adeguare alle nuove disposizioni i propri regolamenti recanti disciplina di borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca (art. 8, comma 2).

Dottorato di ricerca

L'art. 3 del disegno di legge intende procedere a un riordino delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca, per certi aspetti, peraltro, anticipato dal decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.

Nello specifico: **i)** le modificazioni all'art. 4 della legge n. 210 del 1998 (orientate ad ampliare gli sbocchi professionali del dottorato di ricerca) risultano ad oggi superate dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; **ii)** la modificazione all'art. 5, comma 2, secondo periodo, della legge n. 508 del 1999 (relativa alla introduzione del dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM) è ad oggi superata dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 10; **iii)** le modificazioni all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (relative alla valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche) sono parzialmente superate dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 8.

A differenza del decreto-legge n. 80 del 2021, il disegno di legge intenderebbe introdurre una disciplina del punteggio che il titolo di dottore di ricerca conferisce ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, l'art. 3 del disegno di legge prevede la possibilità di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca (già introdotti dal decreto-legge n. 80 del 2021) a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (demandando al Ministro dell'università e della ricerca la definizione, con proprio decreto, delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi).

Demanda altresì al Governo l'adeguamento del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

L'articolo interviene, infine, per autorizzare la spesa di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Assegni di ricerca

L'art. 4 del disegno di legge apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca recata dall'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Il vigente art. 22 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (*ex* art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Il disegno di legge in esame intende:

§ restringere la platea dei soggetti destinatari degli assegni di ricerca, corrispondenti, nel testo vigente, a tutti gli "studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca". Si propone, infatti, che siano destinatari degli assegni esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca (i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio), ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione;

§ estendere le categorie di personale escluse dal conferimento degli assegni, individuate, nel testo vigente, nel personale di ruolo di università, istituzioni ed enti che conferiscono gli assegni. Si propone, al riguardo, che sia escluso dall'assegnazione il personale in servizio titolare di contratto di lavoro a tempo sia determinato che indeterminato, presso le università, istituzioni ed enti conferitori degli assegni;

§ in relazione alla durata del singolo assegno di ricerca, che resta fissata in un massimo di quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi, eliminare lo scomputo dalla durata complessiva di quattro anni del periodo di fruizione in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

§ fissare in 4 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca interscambiati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri enti conferitori. La durata di 12 anni prevista nel testo vigente (art. 22, comma 9, primo periodo) si riferisce cumulativamente ai rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010. Con disposizione transitoria (art. 8, comma 3) viene tuttavia previsto che il limite di durata non superiore a 12 anni continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dei vigenti articoli 22 e 24 della legge n. 240.

Ricercatori universitari

L'art. 5 del disegno di legge intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (art. 24, comma 3, della legge n. 240) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile.

In relazione alla disciplina della nuova figura di ricercatore a tempo determinato:

§ è introdotto un regime di incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Si ricorda che per gli attuali ricercatori a tempo determinato è previsto esclusivamente il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche (art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240). Si osserva che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 6, comma 12, quarto periodo);

§ ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto. Si ricorda che il vigente art. 24 prevede esclusivamente

per i ricercatori di tipo B la computabilità, nell'ambito della durata triennale del contratto, del periodo di congedo obbligatorio di maternità, salva la possibilità di chiedere successivamente la proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità (comma 9-ter). Con l'istituzione della nuova figura viene introdotto un nuovo vincolo di spesa alla programmazione triennale del personale (cfr. il paragrafo III.3.1). Alle università è, infatti, imposto di vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

In relazione alla procedura di selezione dei nuovi ricercatori universitari a tempo determinato:

§ in luogo della commissione costituita dai professori di I e di II fascia in servizio presso il dipartimento che indice la procedura (art. 24, comma 2), il disegno di legge prevede la formazione di una commissione giudicatrice costituita da un numero di membri compreso fra 3 e 5, la maggioranza dei quali devono essere professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione devono essere professori di I o di II fascia o dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN, scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*), tra i soggetti iscritti in una banca dati (contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di I e di II fascia nonché i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'ASN che abbiano presentato domanda per esservi inseriti). Non possono essere membri della commissione: i rettori in carica; i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 382 del 1980; i professori che hanno optato per il regime a tempo definito; i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza; i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare; i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Per i membri della commissione è esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti;

§ a seguito della deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università, è previsto che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, all'università è posto divieto di bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore;

§ con disposizione transitoria (art. 8, comma 4) è conferita facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del vigente art. 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

§ con ulteriore disposizione transitoria (art. 8, comma 5) - fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - (anche) coloro che siano in possesso dell'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge intende introdurre le seguenti modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori di tipo B: **i)** sotto il profilo temporale, si prevede che i ricercatori siano sottoposti alla procedura di valutazione a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, mentre viene soppressa la possibilità di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto; **ii)** è previsto che la valutazione sia effettuata anche sulla base di una prova didattica; **iii)** all'esito positivo della valutazione, l'inquadramento nel ruolo dei professori associati è immediato

(senza che il candidato positivamente valutato debba attendere la scadenza del contratto di ricercatore);
iv) in caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto; **v)** il ricercatore universitario che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Su tale istanza l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione.

Per la nuova figura del ricercatore a tempo determinato è previsto il trattamento economico attualmente spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, a sua volta corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento (art. 24, comma 8, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010).

Infine, in ordine all'attività dei nuovi ricercatori universitari, è disposto che la loro attività didattica e scientifica concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ex art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (al riguardo, cfr. il paragrafo III.3.4).

L'art. 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, una sezione del quale deve essere dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Nel portale devono essere pubblicati, a cura delle università e degli enti pubblici di ricerca (pena l'invalidità della procedura di selezione) - entro un termine comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande - i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di I o di II fascia.

Devono, altresì, esservi pubblicate le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, nonché gli atti relativi alle procedure di selezione entro 5 giorni dall'adozione.

La disciplina delle modalità di funzionamento del portale è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

III.2 Profili di criticità dell'attuale sistema di organizzazione della carriera universitaria e proposte formulate nel corso delle audizioni

Nel corso delle audizioni, sono stati rilevati e discussi profili di criticità concernenti il percorso della carriera universitaria, che si snoda, non sempre linearmente, attraverso le posizioni precedentemente illustrate.

Anche nell'ottica di coadiuvare il Legislatore nella soluzione di tali questioni, i soggetti auditi hanno talora formulato proposte di revisione della normativa vigente, che - in relazione a diversi profili - risultano pertinenti e funzionali all'esame dell'A.S. 2285 (cfr. il paragrafo III.1.4).

III.2.1. La riforma del pre-ruolo e il modello di *tenure track*: dati e proposte

La riforma del sistema universitario operata con legge n. 240 del 2010 ha trasformato la figura del ricercatore universitario, introducendo la posizione del "nuovo" ricercatore a tempo determinato, destinata a sostituire quella del "vecchio" ricercatore a tempo indeterminato (istituita dall'art. 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [85]).

Come la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare nella [sent. n.165/2020](#), le due figure del (vecchio) ricercatore a tempo indeterminato e del (nuovo) ricercatore a tempo determinato di tipo B differiscono in ordine alle modalità di accesso alle rispettive posizioni e ai compiti ad esse attribuiti (su cui cfr. il paragrafo III.1.2), ma l'elemento di più netta differenziazione è rappresentato dalla stabilità ovvero dalla precarietà delle due posizioni.

Tale diversità conduce la Corte ad escludere una violazione dell'art 3 Cost. per disparità di trattamento nella disposizione (art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010) che consente alle singole università di utilizzare transitoriamente la procedura di valutazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 24 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B anche ai fini della chiamata in ruolo, nella posizione di professori associati, di ricercatori a tempo indeterminato.

La disposizione censurata estende transitoriamente (il termine di applicazione è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 126 del 2019) l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 24, comma 5, ai ricercatori a tempo indeterminato che siano in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia, per i quali in via ordinaria l'avanzamento è con procedura comparativa (e non interna) ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.

Il rimettente si duole del fatto che la legge lasci discrezionalità all'ateneo sul ricorso alla procedura interna anziché comparativa, a differenza di quanto disposto per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, i quali sono sottoposti di diritto alla procedura di valutazione interna.

A giudizio della Corte, la procedura di cui alla disposizione censurata esprime un bilanciamento tra l'interesse all'accesso alla posizione di professore associato dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo in esaurimento) e gli interessi degli atenei (tra i quali: limitatezza delle risorse, effettive esigenze didattiche e di ricerca).

Inoltre, la Corte non ravvisa nella disposizione una violazione del buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto la legge opera un non irragionevole bilanciamento tra interesse al ricambio generazionale e interesse di progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato.

Il sistema di avanzamento di carriera introdotto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B è stato assimilato al modello di *tenure track* (già sperimentato in alcuni Paesi europei [86]).

In particolare, la Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha osservato che per i ricercatori a tempo determinato di tipo B la riforma ha disegnato "un sistema di avanzamento nella carriera, da ricercatore a tempo determinato a professore associato, ispirato al modello anglosassone del cosiddetto *tenure track*, cioè a un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così dire automatico dell'avanzamento in presenza di determinate condizioni (abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell'ateneo) ovvero dall'uscita dall'università se quelle condizioni non si sono realizzate".

A proposito della procedura automatica di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, la Corte osserva che i ricercatori a tempo determinato, se non chiamati, alla scadenza del contratto vedrebbero cessare il loro rapporto di lavoro con l'università e, pur in possesso dell'ASN, in attesa dell'indizione e dello svolgimento delle ordinarie procedure comparative di reclutamento ex art. 18 della legge n. 240, rischierebbero di perdere continuità scientifica (rischio dal quale sono esenti i ricercatori a tempo indeterminato).

La Corte dei conti, in sede di Referto sul sistema universitario (pubblicato a maggio 2021), ha osservato, tuttavia, che - per quanto la riforma introdotta dalla legge n. 240 fosse orientata a condurre i ricercatori più meritevoli a transitare in tempi brevi nel ruolo degli associati (*tenure track*) - il sistema attuale delinea un percorso caratterizzato da un periodo di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato, al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo.

Nel corso delle audizioni, sono state sottolineate le ricadute sociali del sistema, che "svantaggia le

persone che hanno una minore capacità di resistenza alle difficoltà della carriera universitaria, per esempio le persone meno abbienti" (PERNAZZA [87]), nonché le donne, per le quali l'arco di anni del pre-ruolo coincide generalmente con un periodo di intenso impegno familiare.

I dati presentati in sede di audizione

Nel corso dell'indagine conoscitiva, i soggetti auditi hanno depositato presso la Commissione documenti che recano dati aggiornati relativi alla situazione, nell'attuale sistema universitario, delle figure *post doc*: ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti di ricerca, borsisti *post* dottorato. L'impegno profuso dagli studiosi dopo il dottorato - spesso per un periodo di anni che oltrepassa i 5 anni (considerato che 3+2 anni corrispondono soltanto alla durata del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e suo eventuale rinnovo) - il più delle volte non si traduce nella immissione nel percorso di *tenure track* e nella successiva assunzione nei ruoli della carriera universitaria.

Tali figure alimentano il cd. "preariato universitario" e, in buona parte, dopo diversi anni, finiscono per abbandonare il mondo universitario.

Con riferimento ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, l'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD) ha espresso disagio per i "buchi" "lungi e sofferti" tra un contratto e l'altro che si pongono lungo il percorso per diventare ricercatore a tempo determinato di tipo B [88] e ha fornito una illustrazione grafica (*Figura 12*) del "destino" dei ricercatori di tipo A (il 52 per cento dei quali, al termine del contratto triennale e dell'eventuale rinnovo biennale, torna ad essere borsista o assegnista):




Figura 12 Esito del percorso professionale dei RTDA Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Ulteriori considerazioni emergono dai dati offerti, in occasione dell'audizione del 14 aprile 2021, dal Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, dott.ssa GARGANO.

Dal 2012 al 2019, la percentuale dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati ricercatori a tempo determinato di tipo B è passata dal 64,6 al 60,8 per cento (*Tabella 18*):

	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 e terminati entro il 31/12/2019	RTDb avviati tra il 2012 e il 2019	RTDa e RTDb avviati tra il 31/12/2019 che a seguito sono diventati RTDb	Percentuale di RTDa che sono diventati RTDb
2012	97	13	68	69%
2013	80	9	97	67%
2014	80	15	49	61%
2015	92	13	62	66%
2016	100	123	60	60%
2017	82	74	46	62%
2018	35	170	21	60%
2019	71	100	4	60%
TOTALE	570	625	570	66%

Tabella 18 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati RTDb. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Se poi si considerano i dati relativi ai ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati professori, nel periodo 2012-2019, il MUR registra un calo dal 58,5 all'11,4 per cento (*Tabella 19*):

	RTDa avviati tra il 2012 e il 2019	RTDb avviati tra il 2012 e il 2019	RTDa conclusi e diventati professori	RTDb conclusi e diventati professori	RTDa conclusi e diventati professori	RTDb conclusi e diventati professori
202	97	1	68	68	57	38,5
203	89	4	57	57	44	49,5
204	81	15	47	58,5	22	38,5
205	92	43	62	68,5	22	28,5
206	100	103	68	68,5	16	14,5
207	82	74	45	52,5	12	17,5
208	95	113	51	53,5	13	24,5
209	7	100	4	40,5	1	14,5
TOTALE	570	423	378	485,5	184	28,5

Tabella 19 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati professori. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Con riguardo agli assegnisti di ricerca, sempre sulla base dei dati MUR, la media degli assegnisti che nell'arco temporale 2012-2020 hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno e sono diventati ricercatori a tempo determinato risulta pari al 18,6 per cento:

Assegnisti di Ricerca

Anno	Assegnisti di ricerca in servizio al 31 dicembre	Assegnisti di ricerca che hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno	Quanti di loro sono diventati ricercatori a tempo determinato	Percentuale
2012	15.766	4.233	635	15,0%
2013	16.391	4.619	666	14,7%
2014	16.022	5.000	737	14,9%
2015	14.415	5.766	944	16,4%
2016	14.015	5.219	1.207	23,7%
2017	14.132	5.374	1.194	22,2%
2018	14.255	6.000	1.507	25,1%
2019	14.731	6.225	1.374	22,1%
2020	15.401	6.330	867	13,6%
TOTALE	138.204	49.006	9.201	18,6%

In media il 18,6 % degli assegnisti che hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno sono diventati ricercatori a tempo determinato

Medio periodo 2012-2020

Tabella 20 Esito del percorso professionale degli assegnisti di ricerca.

Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Il MUR ha dato conto, infine, del *trend* in ascesa che ha caratterizzato, negli anni 2012-2019, la presenza di tipologie di personale a tempo determinato nella ricerca universitaria ulteriori rispetto agli assegnisti di ricerca:

Altre tipologie di personale a tempo determinato

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Borse studio e ricerca per laureati *	3.092	4.453	5.708	6.791	8.172	8.961	9.600	10.821
Contratti prestazione autonoma per programmi di ricerca	8.035	8.599	8.775		8.438	8.095	9.152	9.191
Tecnologi a tempo determinato					58	90	163	216
Altro	670	696	609		1.229	1.414	1.220	1.440
Totale complessivo	13.069	15.961	17.106	8.806	19.913	20.577	22.243	23.667

* art. 10 comma 5 lettera f della legge 240/2010

Tabella 21 Figura non strutturate a tempo determinato dal 2012 al 2019. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

In particolare, è stato sottolineato l'andamento in continua crescita delle borse di studio e di ricerca per laureati:

Dettaglio borse di studio e ricerca per laureati - (art. 18 comma 5, lettera f) legge 240/2010)

L'andamento delle borse di studio per laureati è in continua crescita




Tabella 22 Andamento delle borse di studio. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Al riguardo, i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato che le figure precarie (ricercatori ma anche figure non strutturate) costituiscono, nel Paese, parte integrante dell'offerta formativa degli atenei e sostengono una parte consistente, fondamentale, del carico didattico (RUSSO [89]).

E da tale constatazione muove la necessità di valutare l'introduzione di meccanismi di *tenure track* per i precari in servizio.

Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di salvaguardare, d'altra parte, la qualità della didattica (CHIAPPARINO [90]).

Le proposte formulate in sede di audizione

L'opportunità di riformare il pre-ruolo è stata oggetto, nel corso dell'indagine conoscitiva, di articolati interventi.

Sulla base dei dati sopra illustrati e delle conseguenti considerazioni, ARTeD ha formulato una proposta di riforma del pre-ruolo che contempla due figure di ricercatore: un ricercatore titolare di

contratto triennale non rinnovabile, al quale dovrebbero essere affidati esclusivamente compiti di ricerca; un ricercatore *tenure track*, titolare di un contratto di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, destinato a diventare professore associato se nel corso del contratto (ed eventuale rinnovo) consegue l'ASN.

Il percorso è stato graficamente illustrato (*Figura 13*) come segue:




Figura 13 Proposta di percorso post doc e pre-ruolo. Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Anche il Presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) unitamente al rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) [91] hanno proposto l'istituzione di un'unica figura post-dottorale a contratto, sostitutiva sia del ricercatore a tempo determinato di tipo A sia dell'assegnista *post* dottorato sia del borsista *post doc*.

La figura unica *post doc* rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e le figure in *tenure track*, destinate a intraprendere un percorso che, al raggiungimento di determinati risultati, le condurrà ad entrare nel sistema universitario.

Il progetto di riforma condiviso dal CUN e dalla CRUI risponde a diversi obiettivi: ringiovanire il corpo docente (cfr. il paragrafo III.3.3, nonché la *Figura 9* e la *Figura 10* in cui è stato presentato un raffronto con i Paesi OCSE da cui emerge tale criticità per l'Italia); semplificare il sistema

(introducendo un accesso più rapido alla *tenure*); rendere il sistema di reclutamento maggiormente uniforme a quello degli altri Paesi europei, elemento, questo, essenziale ai fini dell'integrazione europea dei sistemi della ricerca.

In particolare, il CUN ha allegato al documento depositato in sede di audizione una nota, approvata dall'Adunanza in data 25 settembre 2019 e indirizzata al Ministro *pro tempore*, avente ad oggetto l'"Accesso al ruolo alla docenza universitaria-Proposta di riforma".

Nella nota sono specificati i tratti che dovrebbero caratterizzare il nuovo ricercatore *post* dottorato: sarebbe titolare di un contratto triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni (in ogni caso non più di tre nella stessa sede universitaria); non avrebbe compiti di didattica, fatta eccezione per attività di supporto (come nel periodo di dottorato); al termine del contratto, acquisirebbe un titolo (ma non un requisito) ai fini della partecipazione ai bandi di professore junior (la ulteriore figura che il progetto di riforma intende istituire: cfr. *infra*); il medesimo titolo dovrebbe altresì essere valorizzato al di fuori del sistema universitario, nel quadro di un fertile rapporto tra la realtà universitaria, le pubbliche amministrazioni e il sistema produttivo.

La proposta - si precisa nella nota richiamata - è tesa a distinguere il periodo di *post* dottorato, di prosecuzione della formazione o collaborazione alla ricerca, dal periodo finalizzato alla immissione nei ruoli della docenza.

Ai fini del reclutamento della docenza nel sistema universitario, la proposta CUN introduce un'unica figura in *tenure track* con impegno a tempo pieno, il professore junior.

Il professore junior dovrebbe, al contempo, svolgere attività scientifica ed essere titolare di compiti didattici, pienamente riconoscibili ai fini dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio e la valutazione della didattica.

Alle procedure di selezione per il reclutamento di professori junior sarebbero ammessi i candidati in possesso di dottorato di ricerca (o di specializzazione medica) conseguito da non più di sei anni.

Al termine del contratto di durata triennale, il professore junior sarebbe sottoposto alla valutazione di una Commissione costituita, in maggioranza, da membri esterni all'ateneo in cui il professore presta servizio. La valutazione includerebbe lo svolgimento di una prova didattica.

Nell'ipotesi di esito positivo della valutazione, il professore junior in possesso dell'ASN entrerebbe nel ruolo dei professori di II fascia.

In caso di esito positivo della valutazione, ma di mancato conseguimento dell'ASN, il contratto sarebbe rinnovabile per ulteriori due anni.

Nelle ulteriori ipotesi di esito negativo della valutazione ovvero di mancato conseguimento dell'ASN nel corso del quinquennio, il professore junior decadrebbe dal contratto.

Come accennato, la proposta CUN è stata condivisa dalla CRUI, la quale ha altresì suggerito l'introduzione di procedure di reclutamento e di avanzamento di carriera più snelle che privilegino severe verifiche *ex post*.

III.2.2. I contratti di ricercatore universitario a tempo determinato. Ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca

Nel corso delle audizioni, sono emerse considerazioni in ordine all'attuale sistema di reclutamento dei ricercatori, che prevede esclusivamente contratti a tempo determinato, e, con riferimento a tali figure, è stata considerata la possibilità di introdurre meccanismi di stabilizzazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione per i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca.

In particolare, è stato posto in evidenza il ruolo esercitato dalle disposizioni della cd. legge Madia (decreto legislativo n. 75 del 2017) nell'affrontare e, almeno in parte, risolvere il problema del precariato negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Con specifico riguardo al Consiglio nazionale della ricerca (CNR), l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 [92] ha consentito di stabilizzare, alla fine del 2018, oltre 1.000 unità di personale in servizio presso l'ente in regime di precarietà

(INGUSCIO [\[93\]](#)).

Sempre in relazione agli enti pubblici di ricerca, è stata evidenziata l'importanza delle disposizioni recate dall'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 2016 [\[94\]](#) , il quale ha introdotto la possibilità di trasformare contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa procedura selettiva (per titoli e colloquio), dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, qualora il contratto a tempo determinato o l'assegno di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche. La trasformazione deve essere effettuata in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale dell'ente, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Il medesimo art. 12-*bis* ha altresì previsto che - al fine di procedere alle suddette assunzioni - gli enti pubblici di ricerca possano, in via transitoria, attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'[articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017](#).

In sede di audizioni, si è auspicato l'esercizio di un'attività di vigilanza che garantisca l'effettiva applicazione dell'art. 12-*bis* da parte degli enti pubblici di ricerca (MATTIOLI [\[95\]](#)).

Sul reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca intende intervenire anche l'art. 6 del disegno di legge A.S. 2285 (su cui cfr. il paragrafo III.1.4), inserendo nel decreto legislativo n. 218 del 2016 un articolo 12-*ter*, volto ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sarebbero oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale (art. 7 del decreto legislativo n. 218) e dovrebbero conformarsi alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti ai sensi dell'art. 6 del disegno di legge - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - sarebbe previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente dovrebbe valutare il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Le disposizioni dell'art. 6 sono tese, inoltre, ad avviare reciproci flussi di personale tra università ed enti pubblici di ricerca, consentendo:

§ agli enti, la possibilità di assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni (sotto ponendoli previamente alla suddetta valutazione);

§ alle università, la possibilità di assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato introdotto per gli enti di ricerca dalle nuove disposizioni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN.

La conformità al diritto dell'Unione europea della normativa nazionale relativa ai contratti dei ricercatori a tempo determinato

Le questioni relative ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato nonché la comparabilità del loro regime con quello dei ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca sono, al momento, all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'[ordinanza n. 240 del 10 gennaio 2020](#) , con la quale il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio su tre ricorsi riuniti e posto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali in ordine alla conformità al diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 [\[96\]](#)) del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010 [\[97\]](#) .

Più in dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato le seguenti criticità:

§ Il sistema di reclutamento del personale da adibire alla ricerca scientifica universitaria (di regola connessa all'attività didattica di supporto svolta dai ricercatori), articolato nei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge "trova le sue ragioni oggettive di giustificazione proprio nella non prevedibilità *a priori* di quali e quante linee di ricerca potranno esser attivate, così come del tipo, durata e contenuto di tale attività didattica". Tuttavia, le misure imposte dall'Accordo europeo potrebbero ostare alla normativa nazionale che consente alle università l'utilizzo, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (di durata triennale e prorogabili per due anni) subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'ateneo, permettendo altresì, al termine del quinquennio, di "stipulare con la stessa o con altre persone ancora in contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca", prevedendo, quale unico limite al ricorso a molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la durata non superiore a 12 anni, anche non continuativi. E' posto altresì in dubbio il sistema di "reclutare esclusivamente rapporti a tempo determinato", senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali.

§ La normativa vigente opererebbe un trattamento discriminatorio tra i ricercatori universitari a tempo determinato e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, ai quali sono state applicate le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (cd. "legge Madia"), nonostante la medesima durata massima dei rapporti di lavoro, contratti o assegni di ricerca.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è tuttavia recentemente intervenuta (con [sentenza del 3 giugno 2021](#) nella causa C-326/19) a definire una precedente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lazio con ordinanza del 27 novembre 2018, vertente sull'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in merito al rifiuto di prorogare un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A oltre il periodo previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 75 del 2017. La richiesta di proroga del ricercatore era finalizzata a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fondata sulla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione dell'impiego anche al personale di tipo A universitario (in contrasto con la [circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017](#) la quale esclude i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017). Il sistema italiano di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A ha superato il vaglio della Corte di giustizia.

A giudizio della Corte, infatti, la fissazione della durata massima del contratto a tre anni e l'autorizzazione a una sola proroga limitata a una durata di due anni (ex art. 24, comma 3, lett. a) costituiscono - in coerenza con quanto previsto dalla clausola 5, punto 1, dell'Accordo europeo - misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato nel caso dei contratti di ricercatore di tipo A.

La Corte di giustizia asserisce, tra l'altro, che "il fatto che le università abbiano un'esigenza permanente di assumere ricercatori universitari (...) non significa che tale esigenza non possa essere soddisfatta facendo ricorso a contratti a tempo determinato".

III.2.3. Le procedure di reclutamento dei professori di ruolo ai sensi della legge n. 240 del 2010

La legge n. 240 del 2010 delinea due procedure volte al reclutamento dei professori di I e di II fascia: una procedura di valutazione aperta comparativa (ex art. 18); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente commi 5 e 6 dell'art. 24).

Nell'applicazione di tali procedure sono state rilevate talune criticità.

Con riferimento all'art. 18, il fatto che il ricorso a una procedura comparativa aperta non impedisca all'ateneo di assumere in misure preponderante personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto "non sembra garantire" il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge

n. 240 [98] (Corte dei conti, Referto sul sistema universitario, maggio 2021).

Già nel Rapporto del 30 gennaio 2019, [Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019](#), il CUN aveva formulato la proposta di destinare le procedure comparative di cui all'art. 18 al reclutamento di soggetti non in servizio presso le istituzioni che attivano le procedure, incrementando il vincolo sulle risorse di cui all'art. 18, comma 4, e introducendo incentivi finanziari dedicati.

Per quanto riguarda le progressioni di carriera di cui all'art. 24, il documento del CUN suggerisce un'applicazione permanente della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 a tutte le chiamate di docenti in possesso dell'ASN già in servizio presso l'istituzione di appartenenza, con soppressione del limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.1).

Sempre con riferimento all'art. 24, comma 6, il CUN constatava le diverse modalità di interpretazione/applicazione adottate nei diversi regolamenti di ateneo e auspicava che una chiarificazione della disposizione potesse condurre alla riduzione delle difformità applicative tra atenei (soprattutto in merito alla possibilità di accesso o meno alla procedura per coloro che risultassero in possesso di ASN in settori concorsuali diversi da quelli previsti dal bando ma ricadenti nel medesimo macrosettore).

Anche in sede di audizione, il Presidente del CUN - nel rappresentare la necessità di un piano di incremento dei professori (quantificato in 14.000 unità) da realizzare nel medio periodo (3-4 anni) - ha ipotizzato che 6-7.000 dei posti dovrebbe essere coperti dai ricercatori a tempo indeterminato, i quali sostengono l'offerta didattica e oltre 3.500 dei quali sono in possesso dell'ASN e, quindi, pronti per essere chiamati nel ruolo dei professori associati (VICINO [99]).

Ciò implicherebbe la messa a regime della procedura di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, e la concomitante destinazione di risorse adeguate a consentire l'attivazione di procedure di chiamata per tutti i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN.

In ordine alla copertura dei restanti 7-8.000 posti di professore, è stata ipotizzata la provenienza dal canale di reclutamento ordinario.

Sempre con riferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, il CUN ha rappresentato l'esigenza di rivedere le procedure per il conseguimento dell'ASN ("focalizzate su un periodo di attività limitato") al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

Anche il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU) ha proposto una riforma dei criteri per il conseguimento dell'ASN che tenga conto, oltre che delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica [100].

III.2.4. Il livello di internazionalizzazione del corpo docente

Il grado di internazionalizzazione del corpo docente costituisce un fattore rilevante di valutazione del livello di internazionalizzazione del sistema universitario, unitamente a diversi altri fattori, quali la mobilità internazionale degli studenti, la partecipazione degli atenei a programmi europei che sostengono la cooperazione e i partenariati tra università europee e di Paesi terzi (Erasmus+ [101] e Orizzonte Europa [102]), l'attivazione di corsi di studio internazionali [103], uno dei cui tratti caratterizzanti la CRUI ha individuato proprio nell'erogazione delle attività formative da parte di docenti il cui profilo abbia una caratterizzazione internazionale (CRUI, [L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le università](#), dicembre 2019).

In una pubblicazione del 2017 [104] il CUN riportava che la mobilità di docenti e ricercatori verso l'estero, in particolare di giovani, è forte (ben il 16 per cento degli studiosi italiani opera in Paesi stranieri), ma non è accompagnata dalla facilità di rientro nel sistema italiano né da una parallela mobilità in entrata di ricercatori stranieri (solo il 3 per cento degli studiosi che operano in Italia è di altra nazionalità).

Nelle Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati [\[105\]](#) (sulle quali cfr., più estesamente, il paragrafo III.3.1), l'"Internazionalizzazione" costituisce uno dei cinque obiettivi della programmazione universitaria per il triennio 2019-2021.

L'obiettivo "Internazionalizzazione" è articolato in quattro azioni: Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero; Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero; Attrazione di studenti internazionali; Chiamate dirette di studiosi dall'estero *ex* [art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005](#).

La chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 - formulata nei riguardi di studiosi che abbiano acquisito solide e riconosciute qualificazioni di insegnamento e di ricerca all'estero (cfr. la Tabella 14 relativa alle modalità di reclutamento dei professori di ruolo, di cui al paragrafo III.1.1) - costituisce, dunque, la modalità principale per incrementare, in forma strutturata, il livello di internazionalizzazione del sistema universitario.

In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, il MIUR ha provveduto a identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR medesimo, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 ([decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015](#)).

Sono stati pertanto identificati i programmi finanziati dal MIUR: «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori» e «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», e i programmi finanziati dall'Unione europea: «ERC Starting Grants», «ERC Consolidator Grants» e «ERC Advanced Grants», nonché i programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Skłodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships». Per quanto riguarda i programmi finanziati dal MIUR: **i**) i vincitori del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B. Ai fini del reclutamento previsto dal programma, con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 928 del 23 dicembre 2020](#), sono stati banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B in regime di tempo pieno, destinati a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale, selezionati da un comitato composto dal Presidente della CRUI e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale nominati dal Ministro; **ii**) i vincitori del SIR sono inquadrati, ai fini dell'espletamento del programma, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo A, e - qualora superino la valutazione per la proroga del contratto di ricercatore di tipo A - possono essere inquadrati da subito, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B, previo nulla osta del Ministro dell'università e della ricerca. Quanto ai programmi finanziati dall'Unione europea, i relativi vincitori possono essere chiamati (*ex* art. 1, comma 9) nella posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B, fatta eccezione per i vincitori degli *ERC Advanced Grants*, i quali possono essere inquadrati nel ruolo di professori di I e di II fascia.

Sotto il profilo dei finanziamenti, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019](#), di definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2019 (cfr. il paragrafo III.3.4), ha destinato 8,5 milioni di euro alle chiamate dirette *ex* art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e 5,5 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori».

Gli incentivi finanziari previsti in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario hanno reso sempre più frequente, negli anni più recenti, il ricorso alla chiamata diretta.

In relazione alla procedura, il CUN ha avuto modo di porre in evidenza, anche da ultimo, le criticità connesse all'applicazione della normativa (si veda: [Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio](#)

[universitario nazionale 2017-2019](#)).

Sebbene con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016](#) sia stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, la differenziazione e variabilità nel tempo delle norme che regolano i sistemi universitari e della ricerca negli altri Paesi rende sostanzialmente impossibile predisporre tabelle di equipollenza stabili, complete ed esaustive per tutte le posizioni ricoperte nelle università e negli enti di ricerca esistenti all'estero (del resto il medesimo decreto ministeriale prevede l'acquisizione, da parte dell'ateneo, del parere del Ministero dell'università e della ricerca - il quale si esprime sentito il CUN e, se del caso, gli addetti culturali delle Ambasciate - qualora le corrispondenze risultino di dubbia applicazione, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nella tabella).

Il CUN rileva, altresì, l'incongruità di porre quale requisito uno stabile impegno all'estero da almeno un triennio per essere chiamati a ricoprire la posizione di ricercatore a tempo determinato (circa, poi, l'interpretazione del termine "stabile", il CUN osserva come esso non possa essere connesso alla titolarità di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che non sono sempre presenti in università ed enti di ricerca stranieri, soprattutto per le posizioni iniziali e intermedie di carriera).

Il CUN propone, infine, un coordinamento della procedura di chiamata diretta *ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005* con l'altro canale privilegiato di internazionalizzazione della docenza universitaria, rappresentato dall'apertura delle procedure comparative per l'inquadramento nel ruolo di professori di I e di II fascia a "studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando" sulla base delle tabelle di corrispondenza adottate dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN (art. 18, comma 1, lett. *b*), della legge n. 240 del 2010).

L'innalzamento del livello di internazionalizzazione degli atenei è anche perseguito mediante il ricorso alle cd. figure non strutturate.

Si tratta, innanzitutto, di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai quali le università possono attribuire insegnamenti a contratto tesi a favorire l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

La disposizione prevede che il relativo trattamento economico sia stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

L'integrazione di *visiting professors/researchers* è stata perseguita, da diversi atenei, con l'adozione di una disciplina regolamentare in materia di permanenza presso la struttura universitaria di studiosi stranieri, chiamati a svolgere, presso l'ateneo di riferimento, attività didattica e/o di ricerca in qualità di *visiting*.

Inoltre, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale (art. 26 della legge n. 240 del 2010).

E', infine, ancora prevista la figura dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (sui quali cfr. il paragrafo III.1.3), selezionati con procedura pubblica, con i quali le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) al fine di provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche (art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995).

Il livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di

progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea) costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'ANVUR è chiamata a condurre la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4).

III.3 Le politiche di reclutamento del personale docente

III.3.1. La programmazione triennale del personale

I concorsi per l'accesso ai ruoli universitari sono organizzati e banditi dalle università in conformità alle disposizioni legislative vigenti e ai regolamenti di ateneo adottati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989 [\[106\]](#).

L'indizione di procedure concorsuali e l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è condizionata all'adozione (ed effettuata sulla base) del Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale, che ogni università predispone annualmente, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che ha dato attuazione alla delega conferita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei).

La programmazione triennale del personale - realizzata dall'università nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa - è tuttavia vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge).

I vincoli di spesa sono determinati:

§ dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale [\[107\]](#) ;

§ ai sensi della legge n. 240 del 2010: **i)** dalla necessità di vincolare le risorse necessarie per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di tipo B (art. 24, comma 5); **ii)** dall'obbligo di non utilizzare oltre la metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata nel ruolo dei professori di I e II fascia di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN (art. 24, comma 6);

§ dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali, stabiliti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (attuativo, come si è detto, della delega di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 240), e ridefiniti, per il triennio 2018-2020, dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018](#).

Per quanto concerne i parametri di programmazione del reclutamento, l'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, comma 4).

Gli indirizzi della programmazione del personale universitario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012.

Il più recente dei decreti adottati - [DPCM del 7 luglio 2016](#) - reca "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018" e prevede che le università si conformino, tra l'altro, alle seguenti indicazioni: realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di I e II fascia; provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di tipo B in modo da assicurare un'adeguata

possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori; il numero dei ricercatori di tipo B reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.

Infine, con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019](#) sono state adottate le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (successivamente integrate con [decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020](#)).

Nelle Linee generali le Politiche di reclutamento costituiscono uno dei cinque obiettivi che la programmazione (strategica) del sistema universitario per il triennio 2019-2021 deve perseguire (gli altri quattro sono: la didattica; la ricerca e il trasferimento tecnologico e di conoscenza; i servizi agli studenti; l'internazionalizzazione, trattata nel paragrafo III.2.4).

Nell'ambito dell'obiettivo "Politiche di reclutamento", è prevista l'assegnazione alle università statali di quota delle risorse messe a disposizione per la programmazione (a valere sul Fondo di finanziamento ordinario) in relazione alle seguenti azioni: **i**) attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010; **ii**) chiamate dirette (*ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005*); **iii**) reclutamento di giovani ricercatori.

Le Linee stabiliscono che le suddette azioni, relative al reclutamento di docenti, devono prevedere il cofinanziamento da parte dell'ateneo, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, di almeno il 50 per cento del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo B e del costo della durata del contratto per i ricercatori di tipo A; la restante quota, di cofinanziamento ministeriale, sarà trasferita nel corso del triennio 2019-2021.

Le azioni di reclutamento dei docenti sono valutate sulla base dei seguenti indicatori: proporzione dei professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), sul totale dei docenti; riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a*); chiamate dirette di docenti (*ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005*), con esclusione di quelle dall'estero e non già in servizio presso l'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b*), reclutati dall'esterno e non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a*), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro ateneo.

III.3.2. Le facoltà assunzionali delle università e il riparto delle relative risorse

La normativa in materia di *turn over* del sistema universitario nel suo complesso, recata dal comma 13-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stata ripetutamente modificata.

A decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Sulla base del nuovo regime del *turn over*, il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di audizione, ha presentato una stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 (*Tabella 23*):

QUALIFICA	PENSIONAMENTI	
	(STIMA CESSAZIONI)	
	Anno 2021	Anno 2022
Ordinari	619	464
Associati	318	252
Ricercatori	426	314
Totale	1.363	1.030

Tabella 23 Stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 978, ha autorizzato per gli anni 2019 e 2020 - nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale (come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012), inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi (come definito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012) maggiore di 1,10.

Le risorse così individuate, riferite al sistema universitario nel suo complesso, sono annualmente assegnate dal Ministro dell'università e della ricerca ai singoli atenei in termini di punti organico, i quali rappresentano il contingente di spesa disponibile in ciascun ateneo per procedere a nuove assunzioni o a passaggi di qualifica ad esse equiparati.

A ogni unità del personale universitario (sia docente che tecnico-amministrativo) corrisponde un equivalente in termini di punti organico, che esprime il costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale universitario.

Per quanto riguarda il personale docente: un professore ordinario corrisponde a 1 punto organico; un professore associato corrisponde a 0,70 punti organico; un ricercatore varia da 0,40 (per quelli di tipo A) a 0,50 punti organico (per quelli di tipo B e a tempo indeterminato).

Ogni ateneo può contare: i) su una quota base di punti organico, pari al 50 per cento dei punti organico derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, che viene assegnata a prescindere dalle sue *performance*; ii) su punti organico aggiuntivi o premiali corrispondenti al risultato di un calcolo che misura la virtuosità dell'ateneo.

Nello specifico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono annualmente definiti i criteri per il riparto e l'attribuzione, a ciascuna istituzione universitaria statale, del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del DPCM del 28 dicembre 2018 [\[108\]](#).

Ai sensi del DPCM 28 dicembre 2018 (art. 1, comma 3), le università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (*ex* articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio.

Per l'anno 2020, alle istituzioni universitarie statali sono stati attribuiti i punti organico indicati nella tabella allegata al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 441 del 10 agosto 2020](#).

Con successivo [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 925 del 20 dicembre 2020](#) sono state ripartite, per l'anno 2020, le maggiori facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018.

Il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN, tramite indizione di procedure per la chiamata di professori universitari di II fascia, da espletare, fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'[articolo 18](#) della legge n. 240, e, per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 24, comma 6](#), della medesima legge n. 240 (nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) (art. 6, comma 5-*sexies*, lett. *b)*).

Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (tramite novella all'art. 18 della legge n. 240) ha previsto che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possano attivare, nel limite di tale percentuale, le procedure di chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 240, dirette e riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. A seguito della chiamata, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

III.3.3. La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni

Il [Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca](#), pubblicato dall'ANVUR nel 2018, pone in evidenza come il numero complessivo dei docenti universitari abbia registrato un ininterrotto decremento dal picco raggiunto nel 2008 ad oggi (in particolare, nell'anno 2017, il livello quantitativo dei docenti universitari risulta inferiore del 14,9 per cento rispetto al massimo storico).

Con riferimento al più recente quadriennio 2016-2019, la Corte dei conti (nel Referto sul sistema universitario di maggio 2021), nell'ambito degli atenei statali, riporta un passaggio dai 46.314 docenti del 2016 ai 43.988 del 2019 (la cifra era di 53.901 nel 2011).

Tale flessione - che il Rapporto ANVUR pone in relazione con i limiti stabiliti dal *turn over* - ha determinato l'innalzamento del rapporto tra numero di studenti per ciascun docente, che (sulla base dello studio OCSE *Education at a Glance 2017*) si classifica tra i più alti dell'area OCSE [\[109\]](#).

In relazione alle singole posizioni di personale docente universitario, il Rapporto ANVUR evidenzia: il costante decremento dei professori ordinari; a decorrere dal 2016, la cessazione della crescita dei professori associati, i quali, tuttavia, continuano a costituire una fascia consistente di personale docente (di poco inferiore alla fascia dei ricercatori), che si rapporta a un numero ridotto di professori ordinari; la progressiva diminuzione dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento); l'incremento dei ricercatori a tempo determinato.

Nella *Tabella 24* Tabella 24 sono riportati i numeri dei docenti suddivisi per posizioni negli anni dal

2008 al 2017:

Anno	Professori ordinari	Professori associati	Ricercatori a tempo indeterminato	Totale docenti di ruolo	Ricercatori a tempo determinato	Totale
2008	1031	1125	1534	4170	45	4215
2009	1070	1165	1535	4170	45	4215
2010	1053	1193	1496	3742	117	3859
2011	1033	1163	1439	3635	157	3792
2012	1031	1145	1432	3608	203	3811
2013	1030	1165	1374	3569	300	3869
2014	1037	1159	1200	3396	315	3711
2015	1000	1165	1192	3357	415	3772
2016	1057	1149	1030	3236	555	3791
2017	1054	1105	1010	3169	615	3784

Tabella 24 Docenti suddivisi per posizioni negli anni dal 2008 al 2017 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Specifiche indicazioni sull'andamento del numero dei ricercatori e dei professori sono state offerte dalla CONFERENZA DELLE REGIONI [\[110\]](#).

In particolare:

§ i ricercatori a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005 (cd. "legge Moratti") hanno raggiunto il picco di 1.421 unità nel 2011, decrescendo negli anni successivi, fino all'esaurimento della categoria nel 2017;

- § i ricercatori a tempo determinato di tipo A sono aumentati molto rapidamente a partire dal 2011, per poi stabilizzarsi intorno alle 3.000 unità dal 2015;
- § i ricercatori a tempo determinato di tipo B sono cresciuti molto timidamente fino al 2015, per poi avere un rapido aumento nel 2016 [\[111\]](#) ;
- § il numero di ricercatori a tempo indeterminato è risultato in leggera diminuzione fino al 2013; dal 2014 si è assistito a un rapido crollo, complice il cosiddetto "piano straordinario associati", grazie al quale alcune migliaia di ricercatori hanno visto il loro passaggio a professore associato [\[112\]](#) ;
- § specularmente, il numero dei professori associati si è ridotto fino al 2013, per poi aumentare significativamente nel biennio successivo;
- § il numero di professori ordinari, in costante declino dal 2008, solo nel 2016 ha visto una debole ripresa.

Il Rapporto ANVUR evidenzia, altresì, che, accanto ai ricercatori a tempo determinato, hanno acquisito un ruolo sempre più significativo nel sistema della docenza universitaria altre figure non strutturate titolari di contratti a tempo determinato ovvero di assegni o di borse (docenti a contratto, assegnisti, collaboratori di ricerca, borsisti, professori straordinari).

Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca, dopo il calo del 2015, è tornato a salire, e nel 2017 vi erano 14.108 assegnisti, più del doppio dei ricercatori a tempo determinato (il *Focus* del MIUR a.a 2017/2018 registra quasi 27 assegnisti ogni 100 docenti negli atenei statali, con una prevalenza di impiego negli atenei del Nord).

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto che detto personale precario, unitamente ai ricercatori a tempo determinato, abbia pagato in maggiore misura "questo lungo decennio di tagli e di contrazione del sistema universitario".

Conseguentemente, a giudizio della Conferenza, quale che sarà la scelta che si vorrà adottare in merito al sistema di reclutamento e inquadramento nelle attività di didattica e di ricerca, "il piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che dovrà essere attuato per recuperare il terreno perso negli ultimi anni e per incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a far fronte alle esigenze di istruzione universitaria e di ricerca del Paese, dovrà obbligatoriamente prevedere una fase transitoria, che attivi specifici percorsi di stabilizzazione rivolti agli attuali precari dell'università che permetta loro di essere valutati in percorsi certi e trasparenti e quindi stabilizzati secondo criteri di merito oggettivi" (documento acquisito nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021).

Sotto il profilo delle differenze territoriali, nei dieci anni intercorrenti tra il 2008 e il 2017, la flessione del personale docente universitario è stata nel complesso più sostenuta negli atenei delle Isole (-24,7 per cento) e del Centro (-18,5 per cento).

Il divario tra il decremento verificatosi nelle Isole e quello nazionale si è accentuato nel biennio 2016-2017 (-7,6 per cento a fronte di un -1,2 per cento nazionale).

Gli atenei del Nord-Ovest del Paese si sono caratterizzati per un decremento meno accentuato (-9,3 per cento nel decennio considerato), che si è unito a un netto aumento dei professori associati, e, nel biennio 2016-2017, a una crescita complessiva, seppure limitata, dei docenti.

Ciò non ha tuttavia arginato, nelle università del Nord-Ovest, l'innalzamento del rapporto tra studenti regolari per ciascun docente: nel 2017, a fronte di un valore nazionale di 22,1 studenti per docente, la media negli atenei del Nord-Ovest è stata pari a 24,4 studenti per docente (mentre nelle Isole è stata pari a 17,7 studenti per docente).

Nel Sud, dove la riduzione dei docenti è stata analoga a quella media, il rapporto studenti regolari/docenti è rimasto costante, allineandosi, nel 2017, al valore per l'Italia nel suo complesso. Nella *Tabella 25* sono riportati i dati relativi al rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse zone del Paese:

	Studenti per docente			
	2010	2013	2015	2017
100	214	205	217	223
100/100	215	207	212	214
100/100/100	213	212	213	210
100/100/100/100	213	213	215	211
100/100/100/100/100	213	215	211	213
100/100/100/100/100/100	221	217	211	214
100/100/100/100/100/100/100	217	217	212	217
100/100/100/100/100/100/100/100	213	211	213	211

Tabella 25 Rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse aree del Paese Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR e ANS (Anagrafe Nazionale Studenti)

Si è innalzata l'età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento dei professori associati verificatosi nel triennio 2013-2015.

L'età media del complesso delle posizioni della docenza universitaria si attesta, nel 2017, su 53,5 anni. Soltanto lo 0,2 per cento dei professori ordinari ha un'età al di sotto dei 40 anni e la metà di essi ha più di 60 anni. Dal 2016 l'età media dei professori ordinari ha cessato di crescere, non in ragione di assunzioni di ordinari giovani, bensì a causa dei massicci flussi di quiescenza del biennio 2016-2017. Nel medesimo biennio è tornata a crescere anche l'età media dei professori associati.

Per assenza di nuove assunzioni, è cresciuta, ovviamente, l'età media dei ricercatori a tempo indeterminato.

Nella *Figura 14* è rappresentata l'età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017:




Figura 14 *Età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017* Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Nel corso delle audizioni, la composizione per classe di età del personale universitario strutturato ha costituito oggetto di approfondimento nella documentazione presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 4 maggio 2021.

Nel documento acquisito, con riferimento all'anno 2019, si evidenzia che quasi il 70 per cento dei professori di I e di II fascia ha più di 50 anni. Di questi quasi il 30 per cento ha oltre 60 anni (si veda la *Tabella 26*).

Personale docente e ricercatore nelle università statali per classe di età in Italia- Comp %			
Anno 2019	Ordinari e Associati	Ricercatori (TI e TD)	Assegni di ricerca
< 25	0.0%	0.0%	0.7%
25 - 29	0.0%	0.2%	22.1%
30 - 34	0.1%	8.3%	40.1%
35 - 39	2.5%	17.6%	21.4%
40 - 44	10.8%	19.9%	9.1%
45 - 49	16.7%	17.6%	4.1%
50 - 54	19.8%	14.1%	1.4%
55 - 59	20.4%	10.8%	0.6%
60 - 64	17.1%	9.4%	0.3%
>= 65	12.5%	2.2%	0.1%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%

Tabella 26 Età media di professori, ricercatori e assegnisti di ricerca Fonte: Elaborazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presentata in sede di audizione nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021

Nei prossimi 10 anni, si prevede, quindi, "un'importante fuoriuscita per raggiunti limiti di età del personale strutturato destinato ad assorbire circa un quarto dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato oggi in servizio" (documento acquisito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

A giudizio del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) - auditi nella seduta del 27 ottobre 2020 - il primo obiettivo dell'ampliamento del corpo docente dovrebbe essere quello di ritornare al dimensionamento del 2008.

Al fine di arginare gli effetti negativi della carenza di docenti, con inevitabili ricadute sulla minore qualità della didattica, il documento della CRUI propone, tra l'altro: l'ingresso di 10.000 ricercatori in 5 anni (che condurrebbe a un ritorno al numero dei docenti del 2008).

La presenza femminile tra i docenti universitari risulta ancora minoritaria, con un divario di genere tendente ad ampliarsi nelle posizioni apicali.

Il Rapporto ANVUR registra tuttavia una crescita costante: dal 1988 al 2017, il numero delle donne è passato da 26 a 38 su 100 docenti.

In valori percentuali, dal 2008 al 2017, la presenza delle donne è salita, tra i professori ordinari, dal 19 al 23 per cento; tra i professori associati, dal 34 al 37,5 per cento; tra i ricercatori a tempo indeterminato, dal 45 al 48 per cento.

Nella Figura 15 è rappresentata la variazione percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 (dal 2010 sono esclusi i ricercatori a tempo determinato):




Figura 15 L'andamento della percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Il divario di genere nel mondo accademico italiano, rispetto a quello europeo, si caratterizza per una presenza maggiore delle donne nel periodo intercorrente tra la conclusione del dottorato e il passaggio degli assegnisti di ricerca alla posizione di ricercatore a tempo determinato.

Proprio al livello di ricercatore a tempo determinato, propedeutico al ruolo e, come sottolineato nel corso delle audizioni, collocato in una classe di età cruciale per lo sviluppo familiare, si registra l'ampliamento del divario di genere.

Tale fenomeno è probabilmente da correlare con il dato della riduzione della presenza femminile negli anni 2014-2017 nelle posizioni di ricercatore a tempo determinato a fronte sia di una più che duplicazione delle posizioni medesime nello stesso arco temporale, sia della crescita costante della presenza femminile (pure esigua in termini assoluti) nei primi anni successivi alla introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge n. 240 del 2010.

Nella *Figura 16* è rappresentata la presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 (nel grafico non sono considerati i ricercatori a tempo indeterminato in quanto ruolo ad esaurimento):




Figura 16 La presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Per quanto riguarda, infine, la remunerazione del personale universitario, il più recente rapporto OCSE *Education at a glance (EAG) 2020*, nella [scheda Paese relativa all'Italia](#), rileva che in Italia la remunerazione del personale tende a costituire una quota inferiore delle spese correnti per le istituzioni universitarie, a causa dei costi più alti delle strutture e delle attrezzature a livello dell'istruzione terziaria.

In particolare, la remunerazione del personale in Italia rappresenta il 55 per cento delle spese di esercizio nelle istituzioni terziarie, rispetto alla quota media del 67 per cento nei Paesi OCSE. Nel corso delle audizioni, è stata più volte espressa l'esigenza di garantire un livello di finanziamento che sia in linea con gli standard europei.

In particolare, la CRUI ha sottolineato - al fine di creare un'università "più europea" - l'opportunità di introdurre profili salariali più attrattivi a partire dalle posizioni di ingresso.

Si riporta, infine, la sintesi delle tendenze assunzionali negli anni dal 2016 al 2019, presentata dalla Corte dei conti nel Referto sul sistema universitario pubblicato a maggio 2021.

La Corte ha evidenziato: **i)** un incremento delle chiamate di studiosi in possesso dell'ASN ma che

hanno maturato i loro risultati scientifici in istituzioni diverse dalle università; **ii**) la rilevante quota delle chiamate di professori di II fascia, che assorbono più del 75 per cento delle chiamate nel periodo considerato; **iii**) il rilevante numero (corrispondente all'89 per cento degli assunti) di chiamate relative al personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto (a giudizio della Corte dei conti, tale fenomeno - che non sembra garantire il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240 (cfr. il paragrafo III.2.3) - è da porre in relazione con il sistema di attribuzione dei punti organico, tendente a favorire le chiamate del personale già strutturato nell'ateneo, in quanto suscettibile di assorbire una quota minore di punti organico e, quindi, di risorse); **iv**) una progressiva crescita dei ricercatori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, passati dalle 4.528 unità del 2016 alle 7.901 unità del 2019 (con corrispondente flessione delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, che, come detto, è stato abrogato dalla legge n. 240 del 2010). Tale crescita è da porre in relazione con i numerosi interventi normativi di finanziamento delle assunzioni ai sensi della legge n. 240 disposti dalle leggi di bilancio e da altri provvedimenti (cfr. *supra*).

Come sottolineato dalla Corte dei conti, le politiche sottese all'andamento delle assunzioni e alla dinamica retributiva rappresentano un elemento cruciale nella valutazione del sistema universitario. In particolare, esse devono risultare coerenti con l'andamento degli studenti (immatricolati e in corso) nonché con l'evoluzione della domanda di formazione universitaria e dei conseguenti sbocchi nel mercato del lavoro.

III.3.4. La valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

Le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [\[113\]](#).

La definizione dei parametri dà attuazione alla delega conferita (*ex art. 5, comma 1, lett. c*), della legge n. 240 del 2010) in ordine all'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*.

I parametri di valutazione (già formulati, nel loro nucleo essenziale, all'art. 5, comma 5, della legge delega) fanno riferimento:

§ alla produzione scientifica (elaborata dai professori e dai ricercatori in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari);

§ alla presenza nell'ateneo di personale docente (ricercatori e professori) che ha prestato servizio presso altri atenei (nello specifico: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei);

§ al livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea);

§ alla struttura dell'organico (personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo), anche tenuto conto degli indirizzi fissati dalla legge ai fini della predisposizione, da parte degli atenei, dei programmi triennali di fabbisogno del personale (*ex art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 49*). L'esito positivo della valutazione delle politiche di reclutamento dà luogo all'attribuzione all'ateneodi

una quota non superiore al 10 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (*ex art. 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010*).

Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 al fine di coprire la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, nonché per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica (oltre ad altre attività previste da specifiche disposizioni normative).

Il Fondo è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all'intervento perequativo per le università statali previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

La quota base del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, è annualmente ripartita sulla base del costo *standard* per studente delle università statali, definito come costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università (art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017). In attuazione del richiamato art. 12, il modello di calcolo del costo *standard* di formazione per studente è stato determinato, con riferimento al triennio 2018-2020, con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 585 dell'8 agosto 2018](#).

La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi [\[114\]](#)) è stata introdotta dall'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010) e destinata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università.

Ai fini della ripartizione della quota premiale l'art. 2 del decreto-legge n. 180 ha definito i seguenti criteri: i) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; ii) la qualità della ricerca scientifica; iii) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019](#) sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2019. In particolare, l'art. 3 del decreto ministeriale, relativo alle assegnazioni destinate alle finalità premiali, ha previsto la suddivisione della quota premiale (pari a circa il 26 per cento del totale delle risorse disponibili, al netto degli interventi con vincolo di destinazione) secondo i seguenti criteri e percentuali: 60 per cento sulla base dei risultati conseguiti nella VQR 2011-2014; 20 per cento in base alla valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2016-2018, utilizzando i dati relativi alla VQR 2011-2014; 20 per cento in base agli indicatori di risultato definiti dal decreto ministeriale relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2019-2021 (per le quali si rinvia al paragrafo III.3.1).

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 - oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale - ha anche integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (definiti all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010: cfr. *supra*) prevedendone l'attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all'ANVUR [\[115\]](#).

La VQR è svolta dall'ANVUR, con cadenza quinquennale, sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie [116]. In sede di VQR, l'ANVUR ha avuto occasione di sottolineare la "forte correlazione" tra i risultati della valutazione dei prodotti scientifici e l'attenzione posta a reclutare i ricercatori migliori (cfr. il [Rapporto VQR 2011-2014](#), che costituisce, ad oggi, il più recente dei disponibili [117], nel quale sono illustrati gli specifici indicatori sulla base dei quali è stata condotta la valutazione delle politiche di reclutamento).

Conclusioni

Il raffronto con gli altri Paesi OCSE (Capitolo I) restituisce un quadro in cui si registrano serie criticità che richiedono l'attenzione della Commissione e delle Istituzioni tutte. Il numero di giovani adulti (tra 25 e 34 anni) in possesso di un'istruzione di tipo terziario è significativamente inferiore alla media dei Paesi OCSE e degli Stati dell'UE, ciò indica una minore capacità del sistema universitario e post-universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo. Le difficoltà che i giovani in possesso dell'istruzione terziaria riscontrano nell'accesso al mercato del lavoro riguardano in primo luogo l'esigenza di rendere il sistema più efficace nell'assicurare una preparazione più adeguata rispetto alle esigenze richieste sia dal settore privato, sia da quello pubblico.

Elementi di criticità che pregiudicano le potenzialità del nostro sistema Paese, sia in termini economici e competitivi, sia in termini di mobilità sociale e di coesione sociale. Nel tempo della incessante rivoluzione tecnologica che oggi viviamo, sempre più il lavoro è legato a specifiche competenze e dunque poter assicurare il diritto alla competenza è fondamentale per perseguire il diritto sociale al lavoro.

Il sistema universitario e postuniversitario risulta destinatario di livelli di investimento in rapporto al PIL, sia pubblici sia privati, inferiori rispetto a quanto accade negli altri Paesi con cui è stato condotto il raffronto. Entrando nel merito del diritto allo studio, la tassazione universitaria è superiore alla media, mentre la quota degli studenti che beneficiano di sostegni finanziari pubblici per i loro studi è relativamente bassa. Considerando i dati sul personale docente nel settore dell'istruzione terziaria, in Italia si registra, da un verso, un rapporto fra studenti e docenti molto elevato e, dall'altro, un personale docente con età molto avanzata.

A fronte delle criticità riscontrate, con riferimento alla condizione dello studente (Capitolo II) sulla base dell'illustrazione degli istituti in materia di diritto allo studio e della loro evoluzione, le recenti novità normative indicano che l'Italia abbia, negli anni recenti, intrapreso un percorso virtuoso, specie per quanto riguarda l'incremento della platea dei beneficiari delle borse di studio, con la riduzione del numero di "idonei non beneficiari" delle stesse, e la riduzione del livello di tassazione universitaria tramite l'introduzione della cosiddetta *no tax area*.

Quanto al precariato nella ricerca universitaria, è emerso il tema di come esso sia strettamente legato all'eccessiva lunghezza del percorso che conduce all'eventuale immissione in ruolo del personale docente, articolato in una serie di posizioni a tempo determinato che finiscono con il creare vane aspettative e trattenere i giovani in uno stato di incertezza circa il loro futuro sino alla soglia (e talvolta anche oltre) dei quarant'anni.

Ciò premesso, facendo tesoro delle riflessioni e dei suggerimenti che sono emersi nel corso delle audizioni, la Commissione ritiene di poter far proprie le seguenti indicazioni.

1) Risulta necessario attuare la disciplina, recata all'articolo 5, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (e recepita dal d.l.gs. n.68 del 2012, ma rimasta per ora sulla carta), che affida allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP, che le Regioni, titolari della potestà legislativa in materia, sono tenute a garantire agli studenti in termini di strumenti e servizi del diritto allo studio,

per il conseguimento del pieno successo formativo e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. La definizione dei LEP implica, ai sensi della disciplina vigente, che la borsa di studio, da un lato, debba essere assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità e, dall'altro, che la determinazione dell'importo minimo *standard* (che le Regioni possono eventualmente accrescere, ma non ridurre) debba essere effettuata sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per il mantenimento degli studi universitari. Ciò prendendo in considerazione le eventuali differenze in termini di costi della vita (inclusivi delle spese per trasporto, ristorazione, alloggio, etc) che possono variare a seconda della sede dell'ateneo o dell'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2) Tenuto conto che l'erogazione delle borse, così come del resto delle altre provvidenze, costituisce una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, si ritiene opportuna una riconsiderazione dell'art.7, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili" perché questo costituisce il presupposto del fenomeno distorsivo (un vero e proprio diritto negato) dei cosiddetti "idonei non beneficiari" delle borse di studio, peculiarità negativa del nostro Paese. Le risorse finanziarie dovrebbero infatti essere determinate tenendo conto dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca, una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio, e non determinate a prescindere da tale processo.

3) Si ritengono necessarie iniziative per ridurre la frammentarietà e la disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni, da perseguire, in attesa della definizione dei LEP, *in primis* assumendo ogni opportuna iniziativa per rafforzare momenti di confronto e collaborazione fra Stato, Regioni, enti erogatori e atenei. Un positivo esempio dell'utilità di sinergie tra gli attori è costituito dall'attività del richiamato Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, in cui sono rappresentati MUR, MEF, Conferenza delle Regioni e dell'ANDISU. Con proprie proposte, il tavolo ha infatti contribuito alla definizione della disciplina transitoria vigente per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la definizione dei criteri di riparto del FIS ai fini della concessione delle borse di studio [118]. A tal proposito, si ritiene inoltre opportuno segnalare la necessità da parte dell'*Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario* di produrre la relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio e al Ministro competente di presentare al Parlamento, così come previsto ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio [119].

4) Nell'ambito della rivisitazione della normativa vigente e delle sue modalità attuative, sempre nell'ottica di una maggiore omogeneità territoriale, si ritengono auspicabili: la proposta del CNSU circa l'opportunità di assicurare, all'interno dei modelli di *governance* regionali per il diritto allo studio, una rappresentanza degli studenti. Al riguardo, si potrebbe provvedere mediante la definizione di una disposizione di principio che faccia comunque salve le prerogative regionali in materia; ii) rendere stabili i finanziamenti destinati al diritto allo studio, anche al fine di poter assicurare un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, evitando la logica dell'assegnazione annuale; iii) assicurare tempestività nel riparto alle regioni delle risorse al fine di evitare disagi in capo agli studenti, proseguendo nella linea tracciata negli ultimi anni - come rileva la Corte dei Conti [120] - anche grazie alle previsioni del citato DI 798 del 2017.

5) Ferma restando l'opportunità di riconsiderare tale disciplina, va rimarcato con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale - FIS registrato negli ultimi anni, già a partire dalla scorsa legislatura, che ha attenuato in modo significativo (sebbene non eliminato) il fenomeno degli idonei non beneficiari e, al contempo, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio.

6) Nelle more della definizione dei LEP, occorre pertanto proseguire rafforzando gli stanziamenti al FIS, al fine di annullare la figura degli idonei non beneficiari, e, al contempo, in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle regioni, operare una verifica dell'adeguatezza sia degli importi delle

borse di studio, sia delle soglie reddituali e patrimoniali per l'accesso alle stesse. A tal ultimo riguardo, risulta necessario promuovere un'uniformità regionale nell'individuazione delle soglie ISEE e ISPE, ad oggi in alcuni casi molto diversificate fra Regione e Regione.

7) Va segnalata la necessità di un potenziamento del portale del diritto allo studio, in un'ottica sinergica rispetto ai servizi offerti dalle regioni, al fine di prevedere un'unica piattaforma nazionale per l'acquisizione delle informazioni e per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio degli atenei e delle Istituzioni AFAM.

8) Tenuto conto dell'impatto molto positivo dello strumento della *no tax area* in termini di incremento delle iscrizioni, in particolare tra studenti provenienti da famiglie a reddito basso, e di contrasto alle disuguaglianze si ravvisa l'esigenza di un ampliamento della platea dei beneficiari tramite un innalzamento delle soglie reddituali.

9) Si ritiene che occorra rendere operativo lo strumento dei prestiti d'onore, tanto più che il nostro è tra i pochi Paesi OCSE a non valorizzare tale istituto.

10) Nel condividere l'importanza, nell'ambito dell'effettività del diritto allo studio, di un potenziamento dei servizi abitativi, si ritiene indispensabile: potenziare gli investimenti pubblici ai sensi della legge n.338 del 2000 e favorire la partecipazione di investitori privati, anche attraverso agevolazioni fiscali e consentendo l'utilizzo delle residenze ai fini di ospitalità turistica nei periodi in cui non esse non siano utilizzate dagli studenti. In tale ottica, vanno sottolineati gli intendimenti del Governo contenuti nel PNRR, in cui sono stanziati 960 milioni di euro entro il 2026 con l'obiettivo di pervenire a oltre 100.000 alloggi da destinare agli studenti fuorisede.

11) Contestualmente all'incremento delle residenze studentesche (pubbliche e private), e soprattutto per il tempo intercorrente al completamento degli interventi, occorre rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni.

12) Si ritiene necessario rendere effettiva l'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e, a tal fine, si auspica l'istituzione di un tavolo di lavoro con rappresentanti del MUR, del Ministero della salute, del MEF, delle regioni, dell'ANDISU, degli atenei e degli Istituti AFAM e degli studenti, cui demandare l'individuazione delle modalità con cui rendere effettivo tale diritto. Al tavolo spetterebbe la verifica della fattibilità, anche finanziaria, del mantenimento dell'assistenza sanitaria del proprio medico di base nel comune di residenza, oltre a quella del medico scelto nel comune di studio, o della possibilità, in alternativa, che l'assistenza possa essere fornita su iniziativa degli atenei o delle Istituzioni, ferma restando l'assistenza di base nel comune di residenza.

13) Si rileva l'esigenza di valorizzare le esperienze di studio internazionali, sia in termini di incremento dei sostegni economici collegati ai progetti di scambio, ed in particolare l'Erasmus, sia di maggiore flessibilità dei piani di studio universitari per facilitare il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero.

14) Contestualmente si richiama l'attenzione del Governo sulle richieste, raccolte nella presente indagine, volte all'adozione di misure, anche di carattere sperimentale, per la promozione della mobilità fra atenei italiani, come occasione formativa di studio e di vita da riservare a coloro che non abbiano la possibilità o l'interesse di partecipare a progetti di scambio internazionale.

15) Va segnalata inoltre l'esigenza di un ulteriore potenziamento della didattica, da conseguire: i) proseguendo nel *trend* di crescita, registrato negli ultimi anni, della dotazione finanziaria a disposizione delle Università e delle Istituzioni (in particolare attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario - FFO); ii) individuando soluzioni normative che consentano di pervenire ad un bilanciamento fra l'esigenza di mantenere meccanismi premiali nel riparto del FFO a beneficio degli Atenei e delle Istituzioni che si contraddistinguono per l'eccellenza nella loro attività e, al contempo, l'opportunità di mitigare gli effetti negativi, segnalati nel corso delle audizioni, nei confronti degli enti che, già gravati dalla carenza di risorse umane e finanziarie, non trovano la forza di vincere il circolo vizioso "minore qualità, dunque minori risorse, dunque minore qualità"; iii) potenziando le risorse umane, ed in particolare accrescendo l'organico del personale docente, così da pervenire ad una riduzione del rapporto tra studenti e docenti che oggi appare ingiustificatamente elevato e, al contempo, ad una riduzione dell'età media del corpo docente; iv) assumendo ogni opportuna iniziativa

al fine di favorire percorsi di studio flessibili che consentano, anche su iniziativa degli studenti, una loro integrazione con insegnamenti con cui poter acquisire competenze trasversali sempre più ricercate nel mondo del lavoro.

16) Con l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede, si invita il Governo ad istituire un tavolo di lavoro che verifichi, anche attraverso il confronto con le misure adottate negli altri Paesi, le modalità con cui poter consentire la piena partecipazione degli stessi alle procedure elettorali.

17) Sul precariato nella ricerca universitaria e sulle misure strutturali di contrasto da cui muove l'istituzione della presente Indagine conoscitiva, è stata evidenziata, innanzitutto, la questione di modificare il sistema attuale in quanto caratterizzato da un percorso di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato - incluse quelle di natura occasionale, a progetto, di collaborazione, talvolta con una durata non in linea con le esigenze dell'attività di ricerca e caratterizzate da forme di tutela inferiori rispetto a quelle tipiche dei rapporti di lavoro subordinati - al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo. Al riguardo, si segnalano alcune priorità: i) la necessità di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, sia in ambito di reclutamento universitario sia nel mercato del lavoro e della pubblica amministrazione; ii) per quello che riguarda l'attuale disciplina normativa dell'assegno di ricerca, è emersa la necessità di una radicale revisione. Nel corso delle audizioni, è stato evidenziato con forza come esso costituisca l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo, con un utilizzo enorme e surrettizio che ha indotto negli anni una pesante precarizzazione del sistema a scapito della qualità e della potenzialità di migliaia di ricercatori. A tal proposito, è emersa la necessità di potenziare il ciclo del post-doc nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e di rafforzare le tutele contrattuali dei titolari dell'assegno assimilandole, per quanto possibile, a quelle tipiche di contratti subordinati, ossia, in ipotesi, al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno; iii) al pari dell'assegno di ricerca, assume una posizione di criticità la tipologia A del ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010.

18) In virtù di una possibile riforma del pre ruolo universitario, è stata altresì evidenziata la questione della necessità di introdurre una disciplina transitoria per ricercatori a tempo determinato, assegnisti e borsisti di ricerca che attualmente stanno sostenendo una parte consistente, fondamentale, del carico didattico. Ferma l'esigenza di salvaguardare la qualità della didattica, si è ipotizzata l'introduzione, per i precari in servizio, di meccanismi di *tenure track* ovvero di disposizioni di stabilizzazione analoghe a quelli applicate ai ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, ferme restando le peculiarità dei diversi sistemi e in ogni caso l'esigenza di non ostacolare il ricambio generazionale. A tal proposito, è emerso quale elemento strategico - pur in considerazione delle diverse tipologie di *governance* - l'opportunità di concorrere a una maggiore integrazione e osmosi, sia in termini di ricerca sia di personale, tra il sistema universitario e quello degli enti pubblici di ricerca.

19) Con riferimento al personale universitario di ruolo in servizio, emergono importanti questioni in relazione ai ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento). In riferimento alle criticità emerse, appare necessario rendere permanente la procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (applicabile ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, già in servizio presso l'istituzione che attiva la procedura di chiamata), nonché sopprimere il limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Si è ipotizzata, inoltre, una revisione dei criteri di conseguimento dell'ASN, al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

20) È fondamentale rimarcare la necessità di programmare un piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che abbia l'obiettivo di recuperare il terreno perduto a seguito di pesanti tagli di risorse e di incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a fare fronte alle esigenze del sistema Paese, con l'obiettivo di varare un programma di reclutamento strutturale e

pluriennale, superando la logica dei piani straordinari (pure dimostratisi assolutamente importanti per aver consentito di recuperare una parte dei ruoli strutturati che erano andati perduti). Una programmazione assunzionale che consenta il ritorno al dimensionamento del 2008, da conseguire entro 3 anni. L'esigenza di ricorrere ad un reclutamento straordinario e di pervenire quanto prima a forme di reclutamento ordinario con carattere periodico - in connessione anche con la riforma del pre-ruolo - risponde alla necessità e all'urgenza di rafforzare l'investimento nell'alta formazione e nella ricerca, anche in sinergia con gli obiettivi e gli impegni fissati nel Piano italiano del *Next Generation UE - PNRR*, allineando così l'Italia ai principali Paesi OCSE.

[1] "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

[2] "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

[3] La Commissione istruzione, in data 6 luglio, ha avviato l'esame congiunto del richiamato A.S. 2285 e dei seguenti disegni di legge ad esso connessi: A.S. 1247, "Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca", d'iniziativa della senatrice Castelloni ed altri senatori; A.S. 1336, "Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca", d'iniziativa dei senatori Verducci ed altri; A.S. 1369, "Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università", d'iniziativa della senatrice Floridia ed altri senatori.

[4] La principale fonte cui si è fatto ricorso per siffatta comparazione internazionale è OECD (2020), *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/69096873-en>.

[5] Si veda il resoconto stenografico della 195ª seduta della 7ª Commissione permanente del 27 ottobre 2020, pag. 8.

[6] L'articolo 34, quarto comma, prevede che la "Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Poiché

la Costituzione utilizza il genere femminile, affermando che sono "attribuite" e non che "sono attribuiti", parrebbe di poter escludere che la Costituzione imponga che anche le borse di studio e gli assegni alle famiglie debbano essere attribuiti per concorso. Di tale disposizione è stata tuttavia anche offerta un'interpretazione difforme, nel senso di subordinare al concorso l'erogazione di tutte le misure di sostegno (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2013).

[7] In tale occasione la Corte giudica illegittime talune disposizioni che non assicurano ai portatori di handicap l'effettività del diritto all'istruzione superiore, affermando che "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione [...] ed il precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità [...] significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione".

[8] Si tratta di uno strumento teorico, di matrice giurisprudenziale (elaborato per la prima volta nella sent. n. 303 del 2003) che, sulla base del principio di sussidiarietà ricavabile dall'art.118 della Costituzione, consente di ritenere legittimo un intervento statale in ambiti che l'articolo 117 della Costituzione riserva formalmente alle regioni laddove sussista l'esigenza di soddisfare esigenze di carattere unitario, a cui non sono in grado di provvedere i livelli di governo regionali.

[9] Il riferimento è all'art. 1, comma 275, della L.n.232 del 2016, che demanda alla "Fondazione Articolo 34" il compito di bandire 400 borse di studio nazionali, sentita la Conferenza Stato-Regioni (sent. n.87/2018), dichiarato incostituzionale sul punto (si veda *infra* nel testo).

[10] Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato - Regioni e Province autonome, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 68/2021. Il medesimo decreto avrebbe dovuto disciplinare sia l'importo della borsa, sia i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

[11] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.4 e seguenti.

[12] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.4.

[13] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[14] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

[15] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[16] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[17] Con decreto del Capo del Dipartimento del MIUR 29 marzo 2017, n. 662.

[18] L'art. 1, comma 89, della l. n. 662/1996 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito che il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dalla legge n. 390 del 1991, potesse essere "destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8" della legge n.390 del 1991.

[19] Recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

[20] Si veda il decreto del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

- [21] La tassa veniva istituita contestualmente all'abolizione, disposta al comma 19, del contributo supplementivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e della quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- [22] Il medesimo regolamento stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione (comma 262, secondo periodo).
- [23] Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della l. 549/1995, sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore (di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
- [24] Ai sensi del comma 262, nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali (anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258).
- [25] Tale criterio è necessario e sufficiente per l'esonero nel caso di studenti iscritti al primo anno accademico.
- [26] Nei richiamati decreti si chiede agli atenei e alle istituzioni AFAM di accordare priorità, in relazione alle condizioni specifiche, altresì: i) all'esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, tenuto conto della carriera universitaria individuale; ii) all'esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso del requisito di essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno tenuto (v.*supra*) ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse.
- [27] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.6.
- [28] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag.6.
- [29] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.10 e 11.
- [30] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.
- [31] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.
- [32] Si veda la documentazione consegnata nel corso della 103a seduta della Commissione, pag.7.
- [33] "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".
- [34] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.
- [35] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.
- [36] È altresì prevista, dall'art.17 del d.lgs. 68/2012, una specifica procedura per l'ottenimento dell'accreditamento in cui il collegio di merito, riconosciuto da almeno cinque anni, deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. L'accreditamento del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.
- [37] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione, pagine 4 e seguenti.
- [38] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.
- [39] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione, pag. 5.
- [40] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 4.

- [41] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 7.
- [42] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.
- [43] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.
- [44] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.
- [45] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 6.
- [46] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 7.
- [47] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.9.
- [48] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 11.
- [49] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.6.
- [50] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.
- [51] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.
- [52] Si tratta di percorsi tematici interdisciplinari dedicati a specifici temi (di particolare rilievo) che possono essere intrapresi in aggiunta al corso di laurea e che sono riconosciuti con un titolo aggiuntivo.
- [53] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 10.
- [54] Cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4.
- [55] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.5.
- [56] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.17.
- [57] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pagg.10-11.
- [58] La legge n. 168 del 1989, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al titolo II (articoli 6-9), reca disciplina dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca. I principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 421 del 1992 sono stati dettati per l'adozione di decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività.
- [59] Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte in relazione a settori concorsuali definiti secondo criteri di affinità e raggruppati in macrosettori concorsuali (con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855](#), sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali). Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari. Per ciascun settore concorsuale è stata prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, di durata biennale (art. 6 del regolamento di disciplina delle procedure per il conseguimento dell'ASN, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016).
- [60] Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), all'art. 1, comma 788, ha abrogato le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (art. 1, commi 207-212, della legge di bilancio per il 2016), destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che sarebbero state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mai intervenuto.
- [61] [Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.](#)
- [62] Sulla base dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010, nei procedimenti di chiamata dei

professori di cui all'articolo 18, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (conseguita, cioè, nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari successivamente non nominati in ruolo) è equiparata all'ASN limitatamente al periodo di durata della stessa (corrispondente a tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), della medesima legge n. 210).

[63] Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016](#) è stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le corrispondenze garantiscono (anche) l'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

[64] Recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".

[65] A seguito della proroga del termine intervenuta con l'art. 5 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[66] Per l'identificazione dei programmi di ricerca, cfr. il paragrafo III.2.4.

[67] Sulla base del [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio 1997](#), la copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata di eminenti studiosi, italiani o stranieri, impone il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; essere stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

[68] Già la legge n. 230 del 2005 aveva limitato l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato alla copertura dei posti banditi non oltre il 30 settembre 2013 (art. 1, commi 7 e 22).

[69] Le modalità di accesso al ruolo di ricercatore a tempo indeterminato erano state, da ultimo, disciplinate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, il quale aveva stabilito che, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la valutazione comparativa venisse effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. Dopo tre anni dalla immissione in ruolo, i ricercatori venivano sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale e, nel caso di giudizio favorevole, erano immessi nella fascia dei ricercatori confermati (art. 7 della legge n. 28 del 1980). In tale ruolo - nel quale potevano optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito - erano destinati a restare fino all'eventuale passaggio ad altra posizione accademica o comunque fino alla cessazione del servizio per limiti di età.

[70] Recante "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010".

[71] Il contratto è "non rinnovabile" (come precisato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 165/2020). Il titolare del contratto di tipo B può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

[72] L'art. 51, comma 6, è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[73] L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[74] L'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2010 - abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010 - prevedeva che le università, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, potessero stipulare (previo espletamento di procedure di valutazione comparativa) contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di

scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, comunque in possesso di una elevata qualificazione scientifica. Tali contratti erano di durata massima triennale e potevano essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

[75] L'art. 12 della legge n. 341 del 1990 è stato abrogato dalla legge n. 230 del 2005; tuttavia l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ne ha previsto l'applicazione anche per l'anno accademico 2007-2008.

[76] Con riferimento a tale previsione (affidamento di corsi e moduli curriculari), ai ricercatori a tempo indeterminato sono equiparate altre figure della carriera universitaria (professori incaricati stabilizzati, assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati) per le quali l'art. 50 del DPR n. 382 del 1980 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica") ha disposto l'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati.

[77] Tale facoltà è stata introdotta dall'art. 19, comma 1, lett. *f*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[78] La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni costituiscono oggetto di una apposita sezione (cfr. il paragrafo III.3.3). Tuttavia si è ritenuto opportuno anticipare in questa sezione alcuni dati relativi alle figure non strutturate impiegate nella docenza universitaria al fine di un migliore inquadramento della loro posizione.

[79] Successivamente abrogato dall'art. 29, comma 11, lett. *d*), della legge n. 240 del 2010.

[80] Nello specifico, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge n.449 del 1997 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal DM n. 121 dell'11 febbraio 1998 - è stato rivalutata dal DM del 26 febbraio 2004 in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro.

[81] Si ricorda, tra l'altro, che l'art. 18, comma 1, lett. *f*), include tra i soggetti cui viene riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università i "titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

[82] Si vedano, a titolo di esempio: il [Regolamento per il conferimento di borse di studio *post lauream* e per attività di ricerca dell'Università di Camerino](#) (emanato con decreto rettorale 52/2020 del 12 febbraio 2020, e succ. mod); il [Regolamento per il conferimento di borse di ricerca dell'Università di Genova](#) (emanato con decreto rettorale n. 4143 del 01/10/2019); il [Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca dell'Università di Milano](#) (emanato con decreto rettorale n. 2383/2019 del 6 maggio 2019).

[83] L'art. 11 della legge n. 167 del 2017 ha stanziato risorse, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995. Ciò in coerenza con l'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.63 del 2004, che - facendo seguito a una pronuncia di condanna della Corte di giustizia dell'UE (causa C-212/99) - aveva attribuito ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 382 del 1980, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è stata disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. Ai sensi del suddetto art. 11 della legge n. 167 del 2017, l'incremento del

Fondo di finanziamento ordinario è finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti di cui al suddetto art. 28. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 agosto 2019, è stato adottato lo schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e sono stati definiti i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle università per la stipula dei relativi contratti.

[84] Le disposizioni, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del CUN, può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati).

[85] Recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

[86] Ad es. la Germania, dove il Junior Professor viene nominato nella prospettiva della successiva transizione al ruolo di Professore.

[87] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 18.

[88] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[89] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag. 7.

[90] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag. 5.

[91] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020.

[92] L'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha introdotto misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, il comma 1 dell'art. 20 ha consentito alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti (l'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha aggiunto requisiti specifici per la stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca). Il comma 2 ha consentito alle amministrazioni di bandire, fino al 31 dicembre 2021, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti (tra i quali, aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso).

[93] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 4.

[94] L'inserimento dell'art. 12-*bis* nel decreto legislativo n. 218 del 2016 è stata disposta dal decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[95] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 22.

[96] Le clausole 4 e 5 dell'Accordo recano, rispettivamente, l'enunciazione del principio di non

discriminazione ("Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...)") e misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (determinazione delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; della durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; del numero dei rinnovi).

[97] I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge n. 240 del 2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione del capo III (lavoro a tempo determinato) del decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183").

[98] Ai sensi del quale ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

[99] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag. 6.

[100] Si veda il documento depositato agli atti della Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[101] Ridisciplinato con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/817/UE del 20 maggio 2021.

[102] Di cui al regolamento del Parlamento europeo n. 2021/695/UE del 28 aprile 2021.

[103] Da modulare nel rispetto del temperamento - cui la Corte costituzionale richiama nella [sent. n. 42 del 2017](#) - tra l'esigenza dell'internazionalizzazione e i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

[104] CUN, [Università: le politiche perseguite, le politiche attese-II difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-2016](#) (gennaio 2017).

[105] Approvate con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019](#) e successivamente integrate con [decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020](#).

[106] I regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (art. 6 della legge n. 168 del 1989).

[107] Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - in attuazione della delega conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - ha introdotto nelle università un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico di previsione annuale e di previsione triennale e il bilancio consolidato.

[108] Ai sensi del DPCM del 28 dicembre 2018: a) alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; b) alle restanti università è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; è attribuito altresì un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100 per cento a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del

personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

[109] Si veda in proposito anche la *Figura 8* illustrata nel Capitolo I.

[110] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 4 maggio 2021.

[111] Al riguardo: **i)** la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), all'art. 1, commi 247-250, ha incrementato il Fondo di finanziamento ordinario di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori di tipo B e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di II fascia; **ii)** la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), all'art. 1, comma 633, ha previsto un ulteriore incremento del Fondo per il finanziamento ordinario per l'assunzione di ricercatori di tipo B; **iii)** la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 401, ha disposto che, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario, incrementate dalla legge medesima (comma 400) e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università sono autorizzate a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; **iiii)** il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 (art. 6, commi 5-sexies e 5-septies) ha previsto l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; **v)** il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (art. 238, comma 1), ha previsto l'assunzione, nel 2021, di ricercatori a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

[112] Con riguardo alle misure dirette a favorire la chiamata nel ruolo di professori associati dei ricercatori a tempo indeterminato, si ricorda che: **i)** già la legge n. 240 del 2010, al comma 9 dell'art. 29, aveva riservato apposite risorse, per gli anni 2011 e seguenti, ai fini della chiamata di professori di II fascia, anche secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, sulla base di un piano straordinario poi attuato con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012; **ii)** l'art. 1, comma 401, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il triennio 2019-2021), nell'adottare misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la copertura di nuovi posti destinati alla progressione in carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Di questi posti, almeno il 50 per cento da coprire con le procedure aperte di valutazione comparativa di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010 e non più del 50 per cento mediante chiamata secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, della stessa legge. L'applicazione di questa misura è stata prorogata per l'anno 2021 dall'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite di spesa incrementato a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

[113] Recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

[114] Da disporre annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del FFO, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

[115] Ai sensi del medesimo art. 60, comma 01, l'applicazione di tali disposizioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

[116] Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *i-bis*, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019](#) sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal [decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020](#).

[117] Non risulta ancora redatto il Rapporto relativo alla VQR 2015-2019 bandito con [decreto del Presidente dell'ANVUR n. 9 del 25 settembre 2020](#).

[118] Si tratta, da ultimo, del citato decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che reca la disciplina per il triennio 2020/2022 e, ancor prima, del D.I. n.798/2017, che aveva avuto vigenza nel triennio 2017-2019.

[119] Si veda il Capitolo II.4.6 della presente Indagine.

[120] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 181 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 181
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE GILDA UNAMS, DI
PRECARI CNR E DEL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU),
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)*

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 182 (ant.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN), DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) E DELLA CONSULTA DEI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (CONPER), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 183 (ant.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA (ADI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI UNIVERSITARI (ANDU), DELL'ASSOCIAZIONE RICERCATORI TEMPO DETERMINATO (ARTED), DI UNIVERSITA' MANIFESTA, DEL COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (CNU) E DI RETE 29 APRILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 186 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCA (CNR), INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
260ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) (n. 98)
(Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra la proposta di nomina in titolo, sulla quale propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S), Margherita [CORRADO](#) (Misto-I'A.c'è-LPC), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [MARILOTTI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [NENCINI](#) (IV-PSI), [RAMPI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 15 voti favorevoli.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che si è concluso poco fa il ciclo di audizioni informali sulle iniziative in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato alla replica, il [PRESIDENTE](#), avendo acquisito l'assenso del relatore, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2285, già approvato dalla Camera, assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 4 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un'ulteriore seduta domani giovedì 23 settembre alle ore 8,45 al fine di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte inoltre che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". Propone di esaminare tale disegno di legge, assegnato in sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prima settimana di ottobre.

Sulle proposte del Presidente concorda la Commissione.

In merito agli interventi nella seduta di ieri concernenti l'attività consultiva della 5a Commissione, il [PRESIDENTE](#) segnala il dibattito che si è svolto in quella Commissione nella prima seduta pomeridiana di ieri e i lavori svolti in sede consultiva, che hanno riguardato anche disegni di legge assegnati alla Commissione 7ª.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene brevemente per informare i commissari in merito a un incontro che egli ha avuto con rappresentanti dello *European Research Institute*, fondato da Rita Levi Montalcini, e sui temi affrontati, che a suo giudizio potrebbero essere condivisi dalla generalità dei componenti della Commissione, anche mediante la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 23 settembre, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2305](#)

G/2305/1/7

[Boldrini](#), [Iori](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

all'albo professionale dei biologi, sezione A, possono accedere laureati con titoli Magistrali in Classi (LM) molto diverse tra loro, riferite a molteplici ambiti, come sanità umana ed animale, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza alimentare, ricerca, ecologia, biologia animale, biologia vegetale, biologia marina, genetica umana e animale, biologia forense, botanica, agricoltura, controlli merci origine biologica, economia e capitale naturale, laboratori farmaceutici, etc., peraltro con provenienza da lauree triennali ulteriormente disomogenee, anche con inserimenti da triennali che non

danno accesso all'Albo B della professione;

ciò determina una situazione per cui sia l'ordine professionale, che il Consiglio Universitario Nazionale, hanno previsto la riarticolazione dell'attuale esame di stato in più esami, ciascuno per ambiti diversi, come accade peraltro ad esempio nel caso della professione di ingegnere al fine di andare verso una canalizzazione dei titoli di laurea verso esami abilitanti selettivi, peraltro definendo con precisione i titoli di triennale da possedere in aggiunta e coerenza alla laurea magistrale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di disciplinare l'albo professionale dei biologi in relazione alle diverse classi di laurea, prevedendo altresì con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca la suddivisione delle competenze professionali di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato.

G/2305/2/7

[Drago, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario valutare una revisione generale delle procedure e metodi di selezione dei candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

ogni anno il test d'accesso diviene infatti motivo di dibattito per una pluralità di ragioni legate alla presenza di errori nei quesiti, errate formulazioni degli stessi o irregolarità di varia natura, oltre all'ambiguità di quesiti che non risultano oggettivamente funzionali all'accertamento della conoscenza delle materie trattate dal test bensì volte a indurre in errore per favorire una scrematura che perde inevitabilmente le caratteristiche qualitative e attitudinali;

alla luce dell'organica e storica carenza di personale medico arruolato al Servizio Sanitario Nazionale, divenuta drammaticamente evidente nel corso della crisi pandemica, la revisione del sistema di accesso ai corsi universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce carattere di necessità e urgenza;

impegna il Governo:

ad avviare una revisione profonda delle modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia volto a favorire una effettiva verifica della propensione e dell'attitudine alla materia sanitaria, ad esempio, posticipando il test d'accesso al termine del primo anno valutando le conoscenze acquisite sulla base dei crediti formativi raggiunti;

a valutare l'opportunità di avviare un graduale ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, anche attraverso investimenti strutturali, tale da pervenire ad un adeguato soddisfacimento del fabbisogno di risorse umane e strumentali tale da garantire il diritto primario alla salute.

G/2305/3/7

[Drago](#)

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario vagliare le opportunità di superamento delle lacune e criticità inerenti la classe delle lauree magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87;

considerato che:

riguardo alle prospettive di riforma, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, ha già manifestato nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la medesima Commissione 7^a in merito al provvedimento in esame le proprie considerazioni e istanze;

tale Ordine ha in particolare illustrato l'esigenza di innovazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali, rivelatosi strategico nel corso della crisi pandemica, e al contempo di adeguare il livello della formazione degli Assistenti sociali in Italia agli standard europei e internazionali, con particolare riguardo alla conformità dei *curricula* degli operatori alle linee guida relative agli standard educativi approvati dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli assistenti sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguati investimenti sul potenziamento dei tirocini curriculari e assicurare che essi siano svolti in presenza di un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;

a prevedere un congruo aumento nei piani di studio delle materie di indirizzo specifico per almeno un terzo dei CFU complessivi.

G/2305/4/7

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 102 del decreto "*Cura Italia*" ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, che ha consentito di disporre quanto prima del necessario personale medico abilitato;

le concrete ricadute positive attese da tale innovazione normativa hanno costituito il presupposto per una riflessione sulla necessità di attuare un intervento legislativo di più ampio respiro, volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, non solo in ambito sanitario, per assicurare una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

è questo l'obiettivo fondamentale che il disegno di legge sulle lauree abilitanti persegue, assicurando la presenza di specifici contenuti nei percorsi formativi universitari e garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi della prova abilitativa, il cui superamento consentirà ai giovani di conseguire, al termine del percorso di studi, il titolo di laurea abilitante all'esercizio della relativa professione;

il disegno di legge è stato considerato, anche a livello europeo, una leva fondamentale di accelerazione del percorso unitario di formazione superiore e di successiva occupazione giovanile, tanto da essere stato inserito tra le riforme prioritarie del PNRR, per il rilancio del Paese;

considerato che:

l'esame svolto in prima lettura alla Camera ha consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali;

ravvisata l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi rapidi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede

europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti, tenuto conto che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi dallo stesso previsti per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge;

ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso.

Art. 1

1.1

[Iannone, Drago](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo" *con le seguenti:* "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.";

c) *alla rubrica, dopo la parola:* "psicologo", *aggiungere le seguenti:* "chimico e fisico".

1.2

[Iannone, Drago](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani".

1.3

[Biti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

1.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "Nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.»

1.0.2

Stabile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

Art. 2

2.1

De Lucia, Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

2.2

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»"

2.3

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".»

2.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Drago](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".

Art. 3

3.1

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio";*

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."*

3.2

[Damiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali" inserire le seguenti: "o territoriali".

3.3

[Damiani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio".

3.4

[Damiani](#)

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle

rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

3.0.1

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.

3.0.2

[Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106."

3.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis .

(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».

3.0.4

[De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite

dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

3.0.5

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.».

3.0.6

Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 4

4.1

[Cangini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».

4.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

4.0.2

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ambito di applicazione)

«1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.»

Art. 5

5.0.1

[Biti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

Art. 6

6.1

[Iannone, Drago](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 263 (pom.) del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
263ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 88 emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2285, assunto come testo base, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2285](#)

Art. 1

1.1

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «personale accademico» con le seguenti: «personale della ricerca».

1.2

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) per «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»

1.3

[Russo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) per "istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»

1.0.1

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Deleghe al Governo in materia di Enti pubblici di ricerca e di Abilitazione scientifica nazionale)

1. Al fine di promuovere e favorire una riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo degli Enti pubblici di ricerca (EPR), incentivandone la produzione, la capacità innovativa e progettuale, la qualità del lavoro e della ricerca, in sinergia con le Università e le altre principali istituzioni ed eccellenze culturali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di cui uno recante un testo organico semplificato della disciplina degli Enti pubblici di ricerca, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di ordinamento e attività degli EPR secondo un'impostazione di tipo innovativo e non solo meramente compilativo;

b) previsione di strumenti atti a garantire la massima trasparenza nei processi di reclutamento e nelle progressioni di carriera, tra i quali:

1) l'istituzione di un nuovo contratto finalizzato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (cd. *tenure-track*) per l'accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli EPR, con il conseguente riequilibrio delle proporzioni dei tre attuali livelli di ricercatore e tecnologo;

2) l'attribuzione agli EPR della possibilità di attivare corsi di dottorato di ricerca;

c) il perfezionamento e l'ampliamento della mobilità orizzontale fra Università ed EPR sulla base del meccanismo della abilitazione/idoneità, prevedendo altresì la conservazione dell'anzianità di servizio in caso di passaggio da un ente all'altro;

d) la revisione dei requisiti necessari per le procedure finalizzate all'acquisizione e alla durata dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), prevedendo in particolare un percorso semplificato per il conseguimento dell'ASN da parte di chi sia già in possesso d'idoneità di analogo livello presso gli EPR.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di 45 giorni. I relativi schemi sono trasmessi, successivamente, alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali o decorso il quale, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

Art. 2

2.1

[Angrisani](#), [Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Iannone](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Collaboratore di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono attivare contratti di lavoro *post lauream* a tempo determinato per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominati «collaboratori di ricerca». Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili di progetti di ricerca. Il CCNL Istruzione e Ricerca, previo accordo con le organizzazioni sindacali, recepirà la figura professionale del collaboratore in coerenza con i profili professionali già normati dal contratto.

2. Possono concorrere alle posizioni di collaboratore di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la posizione di collaboratore di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

3. Le procedure per il conferimento dei contratti di collaboratore di ricerca sono disciplinate con Regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile

del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

4. Le posizioni di collaboratore di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione dei contratti di collaboratore di ricerca, anche se erogati da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi.

5. Negli Enti pubblici di ricerca tale figura può essere impiegata al solo fine di maturare il requisito dei tre anni di esperienza equivalenti al dottorato di ricerca, utili ad accedere alle procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di ricercatore e tecnologo.

6. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.

7. L'articolo 4, della legge 30 novembre 1989, n. 398, è abrogato.»

2.4

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle borse di ricerca si applicano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le disposizioni in materia previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

2.5

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.» con le seguenti: «ovvero di chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione di area medica.»

2.6

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.7

[Cangini](#)

Al comma 5, dopo la parola: "progetto", ovunque ricorra, inserire le seguenti: "o contratto"

2.8

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» con le seguenti «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere. Per gli enti pubblici di ricerca la durata delle borse di ricerca è prorogabile fino a trentasei mesi, ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo, rispettivamente, di dodici mesi e di trentasei mesi.»*

2.9

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole: «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» con le seguenti: «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere.» e nel secondo periodo, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «dodici».

Art. 3

3.1

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Sopprimere il comma 1.

3.2

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti: «1) al primo periodo, dopo le parole: «dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale» sono aggiunte le seguenti: «e dagli Enti Pubblici di Ricerca»;

2) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie» sono soppresse;

3) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca, la disciplina di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR e previo parere della Conferenza dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca (CONPER)»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

3.3

[Iannone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica.»

3.4

[Granato](#), [Angrisani](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: «1) al primo periodo, le parole: «, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;

3.5

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui al comma 2, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.

Il medesimo decreto definisce altresì:

a) i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato prevedendo, relativamente alla composizione del collegio di

dottorato, la presenza massima di un quarto di ricercatori appartenenti a macro-settori coerenti con i *curricula*, un massimo di un quarto di ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazioni nei casi di dottorati in convenzione o consorzio e di un minimo della metà di professori o ricercatori appartenenti all'ateneo sede amministrativa del corso di dottorato;

b) le modalità di accesso e di conseguimento del titolo ponendo particolare attenzione a:

1) prevedere l'ammissione alla discussione pubblica della tesi qualora i valutatori non abbiano provveduto alla stesura del giudizio analitico nel limite di sessanta giorni dalla ricezione della stessa;

2) prevedere la possibilità di procedere alla modifica del *tutor* accademico, previo parere positivo del collegio dei docenti, entro e non oltre il secondo anno;

3) prevedere la possibilità, stante la disponibilità di fondi, di stanziare borse di dottorato aggiuntive assegnabili ai candidati idonei, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica, anche durante lo svolgimento del primo anno di corso di dottorato;

4) prevedere per ogni dottorando la presenza di due supervisor esterni, esperti nella materia oggetto della ricerca, con compiti di supervisione annuale dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;

c) gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, prevedendo:

1) la possibilità per il dottorando di svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attività di tutorato nonché attività di didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale, solo nei primi due anni di corso e per un limite massimo di quaranta ore per anno;

2) la possibilità per i dottorandi di area medica di partecipare all'attività clinico-assistenziale prevedendo che i singoli regolamenti di ateneo definiscano i limiti orari differenziati per ciascun anno di corso e la stipula di appositi accordi con le regioni e le aziende sanitarie che includano una copertura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile a carico degli atenei;

d) la durata dei corsi stabilendo in particolare:

1) una durata minima di tre anni per ogni ciclo di corso con la possibilità di estenderne la durata nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione, consorzio e convenzione con università estere, e qualora sia previsto sin dall'attivazione dei corsi una durata superiore ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto;

2) la possibilità di richiedere periodi di sospensione per comprovati motivi consentendone il recupero a fine corso;

e) il contributo per l'accesso e la frequenza, promuovendo:

1) il superamento del dottorato senza borsa di studio entro il 2021, mantenendo la possibilità di iscrizione ad un corso di dottorato senza usufruire della borsa di studio soltanto per i dipendenti pubblici;

2) l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi, ivi inclusa la quota versata in favore delle regioni, ai fini dell'accesso e della partecipazione ai corsi;

3) la rappresentanza dei dottorandi negli organi amministrativi e centrali di governo, quali consigli di dipartimento, consiglio di amministrazione e senato accademico e giunta di dipartimento delle università, con rappresentanza distinta da quella degli studenti sia per l'elettorato attivo che passivo, nonché nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso stesso;

4) l'attivazione di uno sportello *online* di denuncia anonima presso le università e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il quale consentire la segnalazione di presunti illeciti;

5) forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di tre mesi e del recupero dello stesso a fine corso;

f) il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

- 1) l'innalzamento dell'importo minimo della borsa di dottorato fino al minimale contributivo INPS, da aggiornare annualmente, in modo da garantire dodici mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, e l'adeguamento della stessa in base all'andamento dell'inflazione;
 - 2) l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile per l'attività di ricerca all'estero di importo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa di studio per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati;
 - 3) il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato, integralmente a carico dell'ateneo;
 - 4) la possibilità per professori e ricercatori, anche non strutturati a tempo indeterminato, di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato utilizzando il *budget* assegnato alla propria ricerca qualora questa preveda l'ammissibilità di tale spesa;
- g) le convenzioni di cui al comma 4, stabilendo:
- 1) l'obbligatorietà della copertura dell'importo delle borse di studio messe a disposizione, per l'intera durata del ciclo del corso di dottorato, da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione;
 - 2) che la retribuzione dei contratti di apprendistato, nonché dei posti attivati sulla base delle convenzioni con le imprese, sia calcolato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40, e che comunque venga annualmente aggiornato in funzione degli eventuali incrementi del minimale contributivo INPS;
- h) la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema-socio economico vincolandola, anche, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi;
- i) l'istituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorandi."».

3.6

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1 bis) All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di ampliare le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitario, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in coerenza con le proprie missioni istituzionali, possono istituire previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, corsi di dottorato realizzati in collaborazione con le università che restano esclusive erogatrici del titolo accademico. Con successivo decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca sentita la Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CONPER) dovrà definire linee guida e procedure per l'attivazione dei dottorati presso gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).»

3.7

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.8

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera b), nel capoverso «5-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.»

3.9

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari di I livello o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.».

3.10

[Iannone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.»

3.0.1

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.».

2. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica»;

b) il comma 6-bis è abrogato.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Contratti di ricerca)

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire, con apposito regolamento, l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica

o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

10. L'espletamento dei contratti di ricerca non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.»."

4.2

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella lettera a), alinea, sostituire le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.» con le seguenti: «dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis.»;*

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2 le parole: "Possono essere destinatari" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti pubblici di ricerca possono essere destinatari"»;

c) *alla lettera c) sostituire la parola «quattro» con la seguente: «cinque».*

4.4

[Iannone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica».

Art. 5

5.1

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera a), prima delle parole: "Ciascuna università", premettere le seguenti: "Dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

5.2

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a) prima delle parole: «Ciascuna università» premettere le seguenti: «Dal quarto anno dalla data di approvazione della presente legge,».

5.3

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso 1- bis, sostituire le parole «un terzo» con le seguenti: «un quinto».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso b-bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

5.4

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «stipulazione» con la seguente «stipula».

5.5

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

5.6

[Cangini](#)

Al comma 1, numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

"b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione, escluso il componente nominato dall'Ateneo interessato tra i docenti del settore concorsuale relativo al profilo indicato, sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica garantendo la diversità di genere e la presenza di settori concorsuali diversi, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macro-settore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di professore universitario, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati "

5.7

[Angrisani, Granato](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "b-bis", sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra cinque e sette. La totalità dei membri della commissione, tranne uno, è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata.».

5.8

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso b- bis), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Almeno un membro della commissione è scelto tra i docenti di prima e seconda fascia dell'ateneo che bandisce il concorso.».

5.9

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «b-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole: «. I membri della commissione sono scelti» con le seguenti «, scelti»;*

b) *dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ferma restando l'individuazione tramite sorteggio, ai sensi della presente lettera, di un numero di componenti della commissione pari a non meno della sua maggioranza, l'Ateneo può nominare fino a due componenti della commissione tra i professori di prima o di seconda fascia, nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento, di ruolo presso la stessa università ovvero presso altre università, italiane o straniere.»;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

5.10

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3) capoverso b-bis), sostituire le parole: «con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i», con le seguenti: "all'interno di una rosa individuata dalla stessa università e almeno tripla rispetto ai commissari necessari, di».

5.11

[Granato](#), [Angrisani](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "b-bis", quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

5.12

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, numero 3), capoverso b-bis) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori della commissione";».

5.13

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «d)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «novanta» con la seguente «centottanta»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al dipartimento interessato».*

5.14

[Granato](#), [Angrisani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di tre anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In prima applicazione e per il successivo triennio, le Università convertono nel contratto a tempo determinato di cui al presente articolo il contratto del personale che abbia raggiunto, dal 2013 al 2020, almeno trentasei mesi di servizio con contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero assegno di ricerca."»

5.15

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), capoverso 3), sostituire le parole:* «ha una durata complessiva di sette anni», *con le seguenti:* "ha una durata di tre anni, si estende sino ad un massimo di sette anni in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 240/2010;

b) *la lettera e) è sostituita dalla seguente;* e) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;

2) al secondo periodo, le parole: «, alla scadenza dello stesso,» sono soppresse;

3) al quarto periodo dopo le parole: «si svolge» sono aggiunte le seguenti «sulla base dell'abilitazione scientifica nazionale» e sopprimere le parole: "con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati";

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;

5.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire la parola «sette» con la seguente «sei»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole «assegni di ricerca» con le seguenti «contratti di ricerca»;*

c) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anche da terzi» con le seguenti: «da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca».*

5.17

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, su istanza dell'interessato,».

5.18

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2 bis) I ricercatori universitari a tempo indeterminato che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 9 anni attività di didattica frontale in corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, vengono inquadrati a domanda nel ruolo dei professori aggregati. Ad essi continuano ad applicarsi le norme di *status* giuridico ed economico del ruolo di provenienza fatta eccezione per quanto previsto nella presente legge.

2 ter) Fermo restando l'espletamento delle attività di tutorato e di didattica integrativa nei limiti dell'impegno orario previsto per legge, ai professori aggregati è attribuita la responsabilità di corsi e moduli curriculari per un impegno massimo di 60 ore annue, retribuite secondo le modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'espletamento delle attività di didattica aggiuntiva.

2 quater) I professori aggregati vengono posti in quiescenza al compimento dei 70 anni di età.

2 quinquies) Nell'ambito delle Scuole di Specializzazione di area medica, i professori aggregati concorrono al numero minimo di professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento, previsto per l'accREDITAMENTO della Scuola stessa.»

5.0.1

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Nel titolo III della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 15 è premesso il seguente:

Art.14-bis.

(Istituzione del ruolo dei professori di terza fascia)

1. È istituito il ruolo dei professori di terza fascia.

2. Accedono al ruolo dei professori di terza fascia i ricercatori di cui all'articolo 24 i quali, al termine del terzo anno del contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, ne fanno richiesta, previa valutazione positiva espressa dal dipartimento al quale afferiscono.

3. Al professore di terza fascia spetta il trattamento previsto per i ricercatori dalla tabella di cui alla lettera c) dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, commisurato all'anzianità calcolata comprendendovi il periodo di servizio prestato come ricercatore a tempo determinato in base al contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24.».

5.0.2

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle di ricercatore universitario»;

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei professori» sono aggiunte le seguenti: «e alla qualifica di ricercatore universitario»;

c) al comma 3, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» sono inserite le seguenti: «e di ricercatore universitario.».

5.0.3

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni sull'abilitazione scientifica nazionale)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), primo periodo, dopo le parole: "professori ordinari" sono inserite le seguenti: ", che ne compongono almeno la maggioranza, e di dirigenti di ricerca di enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia";

b) alla lettera h), dopo le parole: "dei professori ordinari appartenenti allo stesso" sono inserite le seguenti: "e dei dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel medesimo macrosettore";

c) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di II livello ai sensi dell'articolo 12-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di I livello ai sensi dell'articolo 12-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della

commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione delle predette idoneità sia riconducibile al macrosettore disciplinare per cui si è presentata domanda."

5.0.4

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alle disposizioni sulla chiamata dei professori universitari)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) per la chiamata dei professori di seconda fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata;

b-ter) per la chiamata dei professori di prima fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata."».

5.0.5

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «comma 3, lettera b),» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) al comma 4, le parole: «comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di prima e di seconda fascia.»»

5.0.6

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata triennale»;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore»;

e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia»;

f) i commi 5-*bis* e 7 sono abrogati;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello»;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricercatori universitari».

5.0.7

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sono soppresse le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo";

b) nel secondo e nel terzo periodo le parole "fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo".

5.0.8

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori misure di semplificazione in materia universitaria)

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituire le parole «del decimo» con le seguenti «del dodicesimo» e le parole «dall'undicesimo» con le seguenti «dal tredicesimo».

5.0.9

[D'Arienzo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, in corrispondenza a quanto previsto per gli enti pubblici di ricerca.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a

riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.»

5.0.10

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.»

Art. 6

6.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[D'Arienzo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al governo per l'armonizzazione tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme per il reclutamento negli enti di ricerca)

1. Al fine di armonizzare l'articolazione dei profili professionali e dei livelli stipendiali dei ricercatori e tecnologi dipendenti degli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, quale definita dagli accordi stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, con la disciplina relativa al reclutamento ed ai rapporti di lavoro a termine nel sistema della ricerca pubblica nazionale, il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dei seguenti:

a) razionalizzazione dei percorsi di reclutamento dei ricercatori e tecnologi mediante l'introduzione di specifiche forme contrattuali di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a quella stabilita all'articolo 5 per i ricercatori universitari, destinate esplicitamente all'assunzione in ruolo, secondo i fabbisogni previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e previa valutazione positiva dei titolari del contratto in base ai migliori standard internazionali;

b) trasferimento del principio di valorizzazione della professionalità acquisita con rapporti di lavoro a termine negli enti di ricerca, ivi inclusi l'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, all'interno delle nuove procedure di reclutamento, con le modalità e nei limiti indicati dall'art. 12-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

c) riforma delle procedure concorsuali per il reclutamento negli enti di ricerca, nel senso di una maggiore armonizzazione con quelle previste per l'università, superando il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a vantaggio di prove per titoli e colloquio, ed includendo linee guida per il sorteggio delle commissioni da albi nazionali degli esperti, per le aree strategiche scientifiche e tecnologiche secondo le quali sono organizzate le attività degli enti;

d) previsione di un percorso specifico per la formazione *post lauream* ed il reclutamento dei tecnologi, che possa prescindere, pur nell'ottica di una generale valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi per l'accesso al ruolo, dal conseguimento del dottorato di ricerca.

2. Al fine di aumentare la compatibilità tra l'organizzazione professionale dei ricercatori degli enti e quella dei docenti universitari, favorendo la formazione di un sistema integrato unico della ricerca pubblica nazionale, gli accordi stipulati tra il governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dovranno ispirarsi al principio di limitata permanenza dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato nel livello d'ingresso, in accordo con la definizione di "ricercatore di comprovata esperienza" contenuta nella sezione 3 della raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, introducendo meccanismi di valutazione abilitativa non competitiva per il passaggio ad uno status di ricercatore o tecnologo senior, in analogia con il ruolo di professore di II fascia previsto per l'università.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel

contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.»

6.3

D'Arienzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Articolo 12-bis

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, con modalità idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. Le procedure si svolgono in modo analogo a quelle previste dall'articolo 24, comma 2, lettera c della legge 30 dicembre 2010, sentiti la Consulta dei presidenti ed il Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi di cui all'articolo 8. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono in maggioranza sorteggiati tra esperti di elevata qualificazione inseriti su richiesta degli interessati in albi rappresentativi delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di riferimento, interni ed esterni all'ente, mediante procedure e regolamenti definiti dagli enti stessi. Ai fini della partecipazione alle commissioni giudicatrici, ai ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, che possono costituire la maggioranza dei membri della commissione, non si applica il requisito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente

è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Al fine di inserire la valorizzazione delle elevate professionalità che caratterizzano gli enti pubblici di ricerca in un percorso di reclutamento unico, gli enti pubblici di ricerca destinano annualmente una quota non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle risorse destinate ai contratti di cui al comma 1, per procedure di selezione, da espletare con le stesse modalità ivi previste, la partecipazione alle quali è riservata a chi abbia maturato almeno tre anni di servizio nell'ente nei cinque che precedono la data di pubblicazione del bando di concorso, con le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

a) assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) contratti di ricercatore o tecnologo a tempo determinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) assegni di ricerca di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Al fine di aumentare l'integrazione delle attività di ricercatori e docenti di atenei ed enti pubblici di ricerca all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la mobilità del personale tra atenei, tra enti di ricerca, tra atenei ed enti di ricerca è favorita dall'individuazione di regole di equivalenza tra i ruoli, e attraverso l'acquisizione di un principio di trasferibilità del livello salariale e dell'anzianità di servizio, ivi inclusa quella maturata con contratti a termine o flessibili al servizio di ciascuna amministrazione indistintamente, tra le diverse istituzioni di ricerca;

b) la mobilità del personale è altresì incentivata, nei limiti dell'autonomia di ciascuna istituzione nella gestione dei fabbisogni di personale, mediante la previsione di un fondo specifico per la compensazione delle carenze di organico e delle criticità di bilancio che si dovessero verificare a causa della mobilità stessa, ivi inclusa la revisione in senso meno restrittivo dei meccanismi che limitano il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

c) la mobilità del personale all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale richiede infine un'ulteriore armonizzazione dei meccanismi di governo di tutte le istituzioni che fanno parte di tale spazio secondo un principio di reciprocità, rendendo necessaria la revisione delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel senso di una maggiore partecipazione del personale alla designazione con metodi democratici degli organismi direttivi degli enti di ricerca.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del

termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."

6.4

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti presso un altro ente di ricerca ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».)»

6.5

[Granato](#), [Angrisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente: «Art. 12-*ter*. - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato al III livello, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240."»

6.6

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli Enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

"Art. 12-*ter*. - *(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni speciali, normative e contrattuali, per le assunzioni a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso al livello iniziale del profilo di ricercatore o del profilo di tecnologo negli enti pubblici di ricerca avviene esclusivamente per mezzo di procedure concorsuali per la stipulazione di contratti a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente inquadra il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato che abbia conseguito l'idoneità di II livello di cui all'articolo 12-*quinquies* nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Nelle more del riordino della materia, le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-*quater*. - (Reclutamento per concorso dei primi ricercatori, dei primi tecnologi, dei dirigenti di ricerca e dei dirigenti tecnologi negli enti pubblici di ricerca) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, resta altresì fermo che gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi.

2. A tutte le procedure concorsuali per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi possono partecipare solo coloro che abbiano conseguito la corrispondente idoneità di cui all'articolo 12-*quinqüies*.

3. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di primi ricercatori e di primi tecnologi possono essere composte da primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano conseguito l'idoneità di II o di I livello di cui all'articolo 12-*quinqüies*.

4. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di ricerca e di dirigenti tecnologi possono essere composte da dirigenti di ricerca e da dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima fascia che abbiano conseguito l'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-*quinqüies*.

5. Ai fini dei commi 3 e 4 del presente articolo, sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 12-*quinqüies* possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, fermo restando che in quelle di cui al comma 4 possono essere inclusi solo i professori universitari di prima fascia."

Art. 12-*quinqüies*. - (Istituzione dell'idoneità di II e di I livello negli enti pubblici di ricerca) - 1. Negli enti pubblici di ricerca è istituita l'idoneità di II livello per le funzioni di primo ricercatore e di primo tecnologo e di I livello per le funzioni di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo. L'idoneità ha durata di dieci anni e richiede requisiti distinti a seconda del livello. L'idoneità attesta la qualificazione scientifica, professionale e tecnologica che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, costituisce requisito necessario per l'accesso tramite procedure concorsuali ai ruoli di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere dell'ANVUR e della ConPER, sono stabiliti i criteri a cui ogni ente pubblico di ricerca dovrà attenersi per disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I decreti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'idoneità sulla base di parametri minimi e, comunque, con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli, dei prodotti della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche in conformità alla missione di ricerca dell'ente;

b) la possibilità che si prescriva un numero massimo di prodotti della ricerca e di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'idoneità;

c) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'idoneità senza scadenze prefissate; il decreto disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la

valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);

d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di idoneità e l'eventuale individuazione di modalità informatiche;

e) l'istituzione delle commissioni di durata biennale per le procedure di idoneità I e di II livello. Spetta al singolo ente pubblico di ricerca scegliere se ricorrere a una commissione unica o a commissioni differenziate per livello e se procedere al sorteggio dei loro membri. In caso di commissione unica, i commissari sono nominati all'interno di una lista di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologi e di professori ordinari che abbiano conseguito l'idoneità di I livello. In caso di commissioni differenziate per le procedure di idoneità I e di II livello, si applicano alle prime le norme di cui al periodo precedente e nelle seconde possono essere altresì inclusi i primi ricercatori, i primi tecnologi e i professori associati che abbiano conseguito l'idoneità di II livello. In entrambi i casi, la lista dei potenziali commissari è composta da coloro che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui al presente articolo possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni. La partecipazione alle commissioni di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

f) il riconoscimento dell'idoneità di II livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'idoneità di I livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione della predetta abilitazione sia riconducibile alle aree scientifiche e tecnologiche missione di ricerca dell'ente per cui si è presentata domanda di idoneità.

4. Alle procedure di idoneità si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere g), l) e m) dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il conseguimento dell'idoneità non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un ente pubblico di ricerca.

6. L'idoneità di corrispondente livello è attribuita di diritto a coloro che, nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano risultati idonei nelle procedure di progressione di carriera riservate agli assunti in ruolo ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali applicabili. Ai fini del computo del predetto periodo e del rimanente periodo di vigenza dell'idoneità si considera la data di pubblicazione della graduatoria o, comunque, del provvedimento finale delle stesse procedure.

Art. 12-*sexies*. - (Chiamata di ricercatori e professori universitari da parte degli enti pubblici di ricerca) - 1. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o di primo tecnologo, i professori associati, nonché i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies*.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 gli enti possono altresì assumere con la qualifica di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo, i professori ordinari e i professori associati. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei

ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nei ruoli dell'università.

4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo negli enti pubblici di ricerca conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli delle università con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'ente pubblico di ricerca e nell'università.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-*sexies*. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta) - 1. Agli Enti pubblici di ricerca si applica, l'art. 1, comma 9, penultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché, in quanto compatibile, la restante parte del medesimo comma."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i ruoli a tempo indeterminato riconducibili ai profili di ricercatore e tecnologo di livello iniziale sono posti a esaurimento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è abrogato.»

6.7

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 1, sostituire le parole: «durata di sette anni» con le seguenti: «durata massima di sette anni».

6.8

[Granato, Angrisani](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 12-ter.", dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La procedura di valutazione è effettuata insieme con la valutazione del personale già inquadrato a tempo indeterminato al terzo livello in modo da garantire a tale personale le stesse possibilità di inquadramento alla qualifica da primo ricercatore o primo tecnologo.».

6.9

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240,» inserire le seguenti :«entro un contingente pari al 30 per cento di quanto previsto all'articolo 16, comma 2 del presente decreto».

6.10

[Iannone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», sopprimere il comma 3.

6.11

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 3, dopo le parole: «per ricercatore» inserire le seguenti: «e per tecnologo» e dopo le parole: «a tempo determinato» inserire le seguenti: «e indeterminato».

6.0.1

[Castellone, De Lucia, Vanin, Montevicchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Chiamata di professori universitari dai ruoli degli Enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis. - (Chiamata di professori universitari dai ruoli degli enti pubblici di ricerca) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, le università possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca, nonché i titolari di contratto per ricercatore o per tecnologo a tempo determinato previsto dall'articolo 12-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 le università possono altresì assumere, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore ordinario, i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.

3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nel ruolo dell'ente pubblico di ricerca.

4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo nelle università conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli degli enti pubblici di ricerca con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'università e nell'ente pubblico di ricerca."»

Art. 7

7.1

[Iannone](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.2

[Rampi, Marilotti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono tenute a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione di cui alla presente legge, nonché per i ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»

Art. 8

8.1

Rampi, Marilotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Fino alla revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3, continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia della determinazione dei settori scientifico-disciplinari.»

8.2

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono invece esclusi dal computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della presente legge (ovvero ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge)."

b) *al comma 4 sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi";*

c) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, riservate a ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 in ruolo nel proprio ateneo ai sensi del comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

6-ter. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, riservate a dottori di ricerca che abbiano svolto attività di ricerca come ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 o per almeno 4 anni come assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010;

6-quater. Le università, per i successivi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, vincolano con apposito decreto ministeriale nelle procedure di selezione pubbliche corrispondenti ai piani di reclutamento almeno quattro quinti delle risorse entro il primo anno, almeno i due terzi il secondo anno, almeno la metà il terzo anno, almeno un terzo il quarto anno e almeno un decimo il quinto anno. Tali risorse sono destinate all'assunzione di RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini delle procedure riservate di cui ai precedenti commi.

6-quinquies. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

8.3

Corrado

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata

sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.»

8.4

[Rampi, Marilotti](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il limite temporale di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica, altresì, ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. Non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.»

8.5

[Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi](#)

Al comma 3 sostituire le parole «; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)» con le seguenti: «per i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)».

8.6

[D'Arienzo](#)

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale secondo il nuovo testo dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.»

8.7

[Sbrollini](#)

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art.5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato *ex* articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente legge."

8.8

[Angrisani](#), [Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis. I contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, prevedendo che la durata complessiva di sette anni sia estesa a tutti i contratti di ricercatore previsti dal medesimo articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

8.9

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «dodici», *con la parola:* «trentasei»;

b) *dopo le parole:* «dell'articolo 24» *aggiungere le seguenti:* «comma 3, lettera b)».

8.10

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* "ai sensi dell'articolo 24" *inserire le seguenti:* "comma 3, lettera b)".

b) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), si applicano anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 265 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza

dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo."

8.11

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, sono attivabili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare gli obiettivi stabiliti nella programmazione del personale universitario definita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, ovvero, in ogni caso, laddove il finanziamento, anche parziale, della posizione sia correlato alle risorse rivenienti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»

8.12

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Coloro che siano stati titolari di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono a procedure pubbliche selettive riservate per contratti di ricercatore universitario, di cui al citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 secondo la nuova formulazione.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri delle procedure di cui al comma 5-bis, che si svolgeranno con cadenza annuale per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.13

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, coloro che abbiano usufruito per almeno un triennio di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulino un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, al momento della presa di servizio sono inquadrati al terzo anno del nuovo contratto.»

8.14

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli enti pubblici di

ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.

5-ter. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 possono utilizzare le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

8.15

[Granato](#), [Angrisani](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare le vigenti graduatorie dei concorsi interni di progressione di carriera per primo ricercatore primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, bandite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro 2002 - 2005 e pubblicate nei trentasei mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.».

8.16

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è costituito un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate a valere su detto fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al terzo livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Qualora l'attuazione della suddetta disposizione determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, essa è adottata solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

8.17

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

8.0.1

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Piano straordinario di copertura finanziaria per promuovere l'esaurimento del ruolo di ricercatore di III livello e per le stabilizzazioni residue)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al III livello

in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per il completamento del processo di stabilizzazioni presso gli Enti pubblici di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

2. Gli Enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al III livello professionale per l'accesso al II livello nei limiti delle risorse assegnate a valere sul fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al III livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 266 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

266^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[VERDUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2409\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [VERDUCCI](#) (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, motivato - per le parti di competenza - come specificato nelle sue premesse, dalla straordinaria necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative.

Preliminarmente fa presente come fosse nota la possibilità che i contenuti del decreto-legge in esame confluissero nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127, come infatti si è proposto, con la presentazione dell'emendamento 3.0.1000 a quel provvedimento d'urgenza; l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2409 consente alla 7^a Commissione di esprimersi su disposizioni quindi destinate a consolidarsi con la conversione in legge del decreto n. 127 e comunque attualmente vigenti.

Si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni dell'articolo 1 concernenti lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico - in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto - nelle zone bianche e gialle: a decorrere dall'11 ottobre 2021, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e vengono meno i limiti di capienza ulteriori rispetto alla capienza massima autorizzata; nelle zone gialle scompare il limite del numero massimo di spettatori (che non

poteva essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala). Sono al contempo ribaditi gli obblighi di prevedere posti a sedere preassegnati, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di non superare il 50 per cento della capienza massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con riferimento alla disciplina relativa all'accesso di spettatori agli eventi e alle competizioni sportive, il medesimo articolo 1 stabilisce che in zona bianca, esso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Non è più necessario dunque il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, né che i posti siano preassegnati.

Si stabilisce poi che in zona gialla si applicano le misure previste per la partecipazione agli spettacoli; pertanto gli eventi e le manifestazioni sportive si svolgono in modo da consentire l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia fra gli spettatori che siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Segnala al riguardo che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021 consente una deroga all'ultima delle richiamate condizioni: è infatti possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte delle linee guida.

Sia in zona bianca che in zona gialla, tramite lo strumento delle linee guida adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport, si può peraltro stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita per l'accesso degli spettatori agli impianti sportivi.

Con riguardo all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, l'articolo 2 dispone che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Conclude illustrando l'articolo 8, che reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, edificio di primaria importanza storica e simbolica, sede della Casa di cultura slovena fino all'incendio ad opera dello squadrista fascista del 13 luglio 1920. In detto immobile, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Con la norma in esame alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presidente [VERDUCCI](#) (PD), relatore, propone di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in modo conforme.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per il provvedimento in titolo, con il quale si consente finalmente la piena riapertura dei luoghi della cultura, auspicando che si possa presto provvedere in tal senso anche per gli eventi sportivi, nonché per altri luoghi, come le discoteche, ricordando le difficoltà del settore. Manifesta preoccupazione per le norme in materia di tutela dei dati personali, auspicando che siano forniti a breve chiarimenti che assicurino maggiori garanzie. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la

proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SUL PIANO RIGENERAZIONE SCUOLA

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato messo a disposizione dei componenti della Commissione, da parte del sottosegretario Barbara Floridia, un fascicolo illustrativo del Piano RiGenerazione Scuola, piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole redatto dal Ministero dell'istruzione, che il ministro Bianchi presenterà alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, conosciuta anche come COP26, a Glasgow.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - *Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - *Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca*

(1336) VERDUCCI ed altri. - *Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca*

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - *Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* finora svolto e chiede se vi siano interventi in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2285, adottato a base del seguito della discussione congiunta.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente avvisa che la discussione proseguirà in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLE RICERCHE CONNESSE AL RITROVAMENTO DEI BRONZI DI RIACE

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala di aver depositato un'interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro della cultura (n. 4-06099) con la quale chiede se si intenda far ripartire nuove ricerche nel punto in cui fu effettuato il primo ritrovamento archeologico dei Bronzi di Riace, al fine di verificare se davvero ci possano essere altri reperti; nel ricordare il suo precedente intervento in materia, nella seduta del 20 luglio scorso, invita i senatori della Commissione che lo desiderino ad aggiungere la propria firma a tale interrogazione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 268 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
268ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente [VERDUCCI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il presidente [VERDUCCI](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il presidente [VERDUCCI](#) introduce l'audizione.

Il ministro Maria Cristina MESSA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), collegata da remoto, il presidente [VERDUCCI](#) (PD) e la senatrice Orietta

[VANIN](#) (M5S).

Risponde il ministro Maria Cristina MESSA.

Il presidente [VERDUCCI](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2285, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 ottobre, una fase che potrà giovare della presenza del Ministro.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.0.1, con il quale sono proposte modifiche su due temi di particolare rilievo: l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento e attività degli enti pubblici di ricerca, prevedendo anche per tali enti l'istituzione di un contratto finalizzato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (c.d. *tenure track*), nonché la revisione del percorso per l'acquisizione dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), in una prospettiva di semplificazione e di maggiore meritocrazia. Ricorda di aver presentato ulteriori proposte modificative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 2 e 3.

Il presidente [VERDUCCI](#) (PD), relatore, illustra il suo emendamento 4.1 che, insieme all'emendamento 5.16, sul quale si soffermerà successivamente, ha l'obiettivo di recepire - in una fattiva interlocuzione con il Ministro - le istanze emerse con forza nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 2285 e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria; tali proposte hanno l'ambizione di promuovere una integrazione virtuosa tra università ed enti pubblici di ricerca che valorizzi entrambi. Occorre infatti intervenire non solo sul piano normativo ma anche su quello finanziario, per definire un intervento efficace che possa realizzare gli obiettivi di semplificazione e di superamento delle troppe forme di precariato presenti nel mondo della ricerca, attivando figure contrattuali come la cosiddetta *tenure track*. Illustra quindi nel dettaglio l'emendamento 4.1, volto a trasformare l'assegno di ricerca in contratto di ricerca, una modifica non meramente nominalistica, ma volta a prefigurare un rapporto di natura subordinata con connesse tutele.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il presidente [VERDUCCI](#) (PD), relatore, illustra il suo emendamento 5.16 che riduce il tempo della cosiddetta *tenure track*, accelerando quindi l'inserimento in modo stabile nell'università. Tale proposta, unitamente a quella precedentemente illustrata riferita all'articolo 4, potranno essere efficaci se saranno coerentemente modificati gli articoli 6 e 8.

I restanti emendamenti all'articolo 5 compresi gli aggiuntivi sono quindi dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che tutti i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2285 si intendono illustrati. Si è dunque così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Ha quindi incidentalmente la parola la senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), che ringrazia il relatore per il lavoro svolto sinora e che si dice convinta che occorra assicurare percorsi meno difficoltosi per il reclutamento dei ricercatori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2020\) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici](#)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 286 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
286^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, che reca disposizioni necessarie al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività attraverso la prosecuzione e il potenziamento delle iniziative di carattere straordinario già intraprese. A tal fine lo stato di emergenza è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Tale obbligo è previsto anche per l'accesso ai mezzi di trasporto, inclusi i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, che hanno fra i principali utenti anche alunni e studenti.

L'articolo 6 pone un divieto fino al 31 gennaio 2022 di svolgimento di eventi e feste che implicino assembramenti in spazi all'aperto, nonché le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. L'articolo 8 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso a determinati luoghi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Fra i luoghi e le attività interessati, segnala: i musei, istituti e luoghi della cultura e mostre; centri culturali; piscine, centri natatori, palestre, lo svolgimento di sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché

spazi adibiti a spogliatoi e docce; accesso ai corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Su tale disciplina è intervenuto nel frattempo il decreto-legge n. 229 del 2021, che ha integrato gli ambiti e le attività in cui è richiesto il *green pass* rafforzato.

È inoltre differito al 31 marzo 2022 il termine per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in modo da tener conto della proroga dello stato di emergenza disposta dal provvedimento in esame. Segnala inoltre che si impone la certificazione verde COVID-19 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e a quello universitario, agli studenti universitari; a chiunque accede alle predette strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative; a chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; al personale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo stabilisce inoltre che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali fra cui quello che riguarda il personale della scuola. L'articolo 13 reca disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, attribuendo alla Difesa il compito di assicurare il necessario sostegno alle regioni e alle province autonome per le attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 nelle scuole e per le correlate attività di analisi e di refertazione, a tal fine utilizzando i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.

L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame; per quanto di interesse della Commissione, ricorda la previsione di un termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022; le disposizioni concernenti l'applicazione, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, di misure minime di sicurezza finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2; la possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i Sindaci di derogare, in presenza di determinate condizioni, alle previsioni relative allo svolgimento in presenza, nell'a.s. 2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza, nell'a.s. 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 16 dispone altresì che il Commissario straordinario per l'emergenza provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Infine, l'articolo 17, che consente a soggetti fragili di svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che si avvale di tali benefici. Da ultimo, si prevede l'applicazione sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per genitori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il decreto-legge in esame, che reca misure indirizzate ad affrontare con tempestività le emergenze connesse all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 221 del 2021. In linea generale, fa presente che l'articolo 1 dispone - con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza - un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. "super-green pass"), con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di

fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'estensione dell'uso del "super-green pass" coinvolge convegni e i congressi; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; strutture e attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere; centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che svolgano attività all'aperto. Resta ferma l'esclusione, per le attività sia all'aperto sia al chiuso, dei centri educativi per l'infanzia. Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni sportivi esclusivamente i soggetti muniti di "super green-pass" e dispone la riduzione della capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori alle manifestazioni sportive in zona bianca: 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso.

L'articolo 2 sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale, prevedendo, in sostituzione e sempre a condizione che permanga la negatività al virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ovvero di tipo FFP3. L'articolo 3 impegna il Commissario straordinario per l'emergenza a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021. L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) cede nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimersi in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* del provvedimento in titolo, segnalando che la relatrice Saponara sta svolgendo un'interlocazione, anche con il Governo, in merito alle proposte emendative presentate.

In attesa dei prescritti pareri non ancora pervenuti, avverte che il seguito dell'esame deve essere rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2414\)](#) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno non prima di due settimane.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, propone, quindi, di fissare tale termine alle ore 12 di martedì 8 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno delle prossime settimane l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 2147 (norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti).

Propone altresì di calendarizzare nuovamente il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2285 (disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) e dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1131 in materia di rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)
indi del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge n. 2604, approvato dalla Camera dei deputati, ricordando, a livello generale, che il decreto-legge in titolo non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale è dunque cessato lo scorso 31 marzo; tuttavia, in base all'articolo 1, è possibile l'adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare in ambito organizzativo, operativo e logistico il mantenimento della capacità operativa e di reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria. Passando agli aspetti di maggiore interesse della Commissione, riferisce sull'articolo 4, che reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati specifica che l'esclusione dell'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie relativa allo svolgimento di attività sportive è subordinata, per i soggetti in autosorveglianza, alla condizione che le medesime si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all'aperto).

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti fino al 15 giugno 2022; tali ambiti sono inerenti ai settori del trasporto, anche scolastico, dello spettacolo e

dello sport, con la previsione specifica di obbligo di impiego di un dispositivo di tipo FFP2 (o di tipo superiore). In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 conferma l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 fino al 30 aprile per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto e fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso.

L'articolo 6, comma 2 e il comma 1 dell'articolo 7 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più. La condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 di base è necessaria con riferimento a corsi di formazione pubblici e privati e la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi che si svolgano all'aperto. È prorogata altresì, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato con riferimento a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, con esclusivo riferimento alle attività che si svolgano al chiuso, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce; convegni e i congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi.

L'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. "*green pass base*" per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Per quanto riguarda il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si applica l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, tale obbligo non costituisce più requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa tout court, bensì solo requisito essenziale per lo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni. Il successivo comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. "*green pass base*" per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

Le novelle di cui all'articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori. Le novelle di cui al comma 4 - che confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame - sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa. Le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica.

Le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto. La norma omologa viene soppressa con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni scolastiche, in relazione alla

soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 8, comma 8, alle lettere *a)* e *b)*, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM.

Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini. Tali norme prevedono in ogni caso la prosecuzione delle attività in presenza, con l'obbligo temporaneo - nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe - di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore a sei anni, e recano alcune prescrizioni per il caso di comparsa dei sintomi. Il comma disciplina inoltre la possibilità di didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento per positività al COVID-19 e proroga fino alla suddetta conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 l'applicazione di alcune misure di sicurezza, tra cui l'obbligo di impiego di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A (le quali continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente). Tali disposizioni riguardano: la specificazione che alcuni incarichi di lavoro autonomo, previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la riduzione del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; alcune norme in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo la cui efficacia si esaurirà il 31 dicembre 2022.

Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di fragilità, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Il comma 1-*ter* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, può essere svolta in modalità agile. È previsto anche un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il successivo comma 5-*quinquies* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma transitoria sulla possibilità di ricorso all'istituto del lavoro agile, con riferimento ai dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Riguardo ai summenzionati articolo 10, comma 2, ed allegato B, ricorda che essi recano anche la proroga fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati.

L'articolo 12, commi 3-*bis*, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il suddetto termine del 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi relativi al medesimo virus, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto; si sofferma quindi su un aspetto che è stato al centro del dibattito in merito al disegno di legge in titolo: quello del maggiore grado di protezione richiesto per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022, sottolineando che per altri settori - come le discoteche e le sale da ballo - non è prevista la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2. Chiede pertanto al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione al riguardo, volta a consentire anche per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022 l'utilizzo di dispositivi di protezione non di tipo FFP2.

Il presidente [PRESIDENTE](#) si unisce alla richiesta della senatrice Montavecchi.

Accogliendo tale sollecitazione, il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE REDIGENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2317, RINVIATO IN COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella odierna seduta dell'Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2317, mantenendo la sede redigente, per una modifica al testo la cui necessità - segnalata dagli uffici del Governo - è emersa nel tardissimo pomeriggio di ieri. Avverte che l'ordine del giorno della seduta è quindi integrato con la discussione in sede redigente di tale disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, volto a operare la modifica in questione. Nel rammentare che l'iniziativa in titolo era stata approvata dalla Commissione lo scorso 4 maggio all'unanimità, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice 3.100 alle ore 15.

Concorda unanime la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta è quindi sospesa fino alle ore 15,10 per consentire di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2317) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022

(Discussione)

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Lucia Borgonzoni per la sua presenza; ricorda che, come già comunicato dal presidente Nencini a inizio seduta, nella odierna seduta dell'Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo, mantenendo la sede redigente, per una modifica sul testo, con particolare riferimento all'articolo 3.

Comunica altresì che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, volto a sostituire il riferimento, contenuto all'articolo 3, comma 3, del testo approvato dalla Commissione alla "commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126", integrata nei modi indicati nel testo, con il riferimento a un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento della relatrice opera anche modifiche di coordinamento.

Ricorda che nella parte iniziale della seduta è stato stabilito, con decisione unanime, di fissare alle ore 15 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.100 e informa che non è stato presentato alcun subemendamento.

Prende atto la Commissione

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si intendono acquisite le precedenti fasi procedurali e che la Commissione procederà esclusivamente alla discussione dell'articolo 3 del testo già approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 4 maggio (si veda lo stampato n. 2317-A) al quale è riferito l'emendamento 3.100 della relatrice, salva la votazione finale sul conferimento del mandato alla relatrice.

Concorda la Commissione.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ringrazia tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Borgonzoni per la disponibilità mostrata, sottolineando che l'esigenza di correggere il testo non deriva da valutazioni errate o da imprecisioni nel lavoro svolto dalla Commissione nella precedente fase dell'*iter*, bensì da una segnalazione pervenuta solo ieri da parte del Governo; coglie anzi l'occasione per ringraziare sentitamente gli uffici del Senato. Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.100.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.100 è quindi posto i voti e approvato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 3 come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2317, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione conclusa lo scorso 4 maggio e dall'ulteriore modificazione testé apportata all'articolo 3, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola

Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente **VERDUCCI** (PD), relatore, presenta gli emendamenti 2.100, 4.1 (testo 2), 5.100, 5.0.100, 6.100 e 8.100 riferiti al disegno di legge n. 2285, adottato a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 12 di martedì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 8, comma 4, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, sopprimendo, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa; premesso che le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; premesso che, riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica; premesso che le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; che resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto; considerato quindi che l'articolo 8, comma 4, fa riferimento alla sostituzione del personale educativo inadempiente, il quale appare anch'esso interessato dalla soppressione del divieto di svolgimento

dell'attività lavorativa e che la suddetta sostituzione del personale inadempiente viene prevista, nella novella, con decorrenza dal 1° aprile 2022,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità del termine indicato nell'articolo 8, comma 4, al quale fa comunque riferimento per la quantificazione degli oneri finanziari la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, considerato che la norma sulla sostituzione era già vigente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 8, comma 4, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, sopprimendo, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa; premesso che le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; premesso che, riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica; premesso che le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; che resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto; considerato quindi che l'articolo 8, comma 4, fa riferimento alla sostituzione del personale educativo inadempiente, il quale appare anch'esso interessato dalla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa e che la suddetta sostituzione del personale inadempiente viene prevista, nella novella, con decorrenza dal 1° aprile 2022,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità del termine indicato nell'articolo 8, comma 4, al quale fa comunque riferimento per la quantificazione degli oneri finanziari la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, considerato che la norma sulla sostituzione era già vigente;

si invitano altresì le Commissioni di merito, con riferimento all'obbligo, recato all'articolo 5, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022, a consentire che tale obbligo possa essere adempiuto senza la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2317](#)

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole da "del presente articolo sono esaminati dalla commissione" fino a "ente locale interessato", con le seguenti: "sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Conseguentemente, nel comma 4, sostituire le parole: "della commissione" con le seguenti: "dell'organismo collegiale".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2285](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le borse di ricerca sono finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi. Le università che rispettano il limite massimo delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono altresì finanziare le borse di ricerca anche a valere su risorse proprie."

Art. 4

4.1 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Contratti di ricerca)

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di

selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

2. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «*master* universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «*master* universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto.";

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

c) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è svolta da una commissione composta analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis), con l'esclusione dei membri della commissione che hanno valutato il candidato nell'ambito della procedura di selezione per la stipula del contratto di cui al comma 3, e comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.".

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) il comma 7 è abrogato."

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

«Art. 24-ter

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

2. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal presente articolo, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.»

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Art. 6

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato)

1. L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito con il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Ricercatori e tecnologi a tempo determinato)

«1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca ovvero da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 e fermi restando i requisiti di partecipazione ivi previsti, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse indicate per le medesime procedure all'interno del piano triennale di attività di cui all'articolo 7 è riservata a coloro che, presso il medesimo ente, sono stati titolari di contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca o di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

3. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole «di ruolo di terzo livello»;

b) al secondo periodo le parole «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello,» sono soppresse;

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate dopo il 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 310, lettera b), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 8

8.100

Il Relatore

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3, 5 e 5-*bis* nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.";

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure di selezione già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*quater*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le università riservano una quota non superiore al 15 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente

legge, a soggetti che sono, o sono stati nei trentasei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.";

c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono inquadrati, a richiesta, al terzo anno di contratto.

4-ter. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla presente legge."

1.3.2.1.15. 7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

312^a Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone ha cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il senatore Airola, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Rampi, relatore sul disegno di legge n. 2527 recante "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 19 maggio il termine entro il quale far pervenire le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte formulate dal Presidente.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE avverte di avere presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.100 (testo 3), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.100 (testo 2); è stato presentato il subemendamento 14.100 (testo 2)/1, anch'esso pubblicato in allegato, che si intende riferito ora al testo 3 dell'emendamento, come anche il subemendamento 14.100/1 a suo tempo presentato all'emendamento nella sua versione originaria (14.100).

Avverte inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 13.100, pubblicato in allegato, e propone di fissare alle ore 18 di oggi, martedì 17 maggio, il termine per presentare eventuali subemendamenti. Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione

bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Segnala che il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ritira gli emendamenti 4.100 e 4.100 (testo 2) - avendo presentato il testo 3 di quell'emendamento, come già detto - nonché 11.4.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai proponenti degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso i pareri contrari sopra ricordati, se intendano ritirarli.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 3.3, 4.10, 4.18, 5.4 e 11.6.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 previa aggiunta della propria firma, 9.2 e 11.3.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che non è ancora completo il quadro dei pareri della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti presentati e che occorre attendere il parere anche della Commissione affari costituzionali sull'emendamento del Governo 13.100 e sugli eventuali subemendamenti che ad esso fossero presentati. Ritiene tuttavia opportuno iniziare le votazioni sul provvedimento in discussione, di grande importanza.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le votazioni nella seduta odierna potranno svolgersi fino all'articolo 8 compreso, precisando sin d'ora che sarà necessario accantonare due emendamenti riferiti all'articolo 5, in attesa di un parere della Commissione bilancio, e che potrebbe essere necessario accantonare due emendamenti all'articolo 4.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno G/2333/1/7, riferito all'articolo 14, sarà esaminato in altra seduta, venendo dunque accantonato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo del relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e approvato, risultando assorbito l'emendamento 2.2.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 2, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5.

Ritira l'emendamento 3.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1 e lo ritira.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 3.4 e 3.5 sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7 (testo corretto), 4.11 e sugli identici 4.12 e 4.13, nonchè sull'emendamento 4.14 che sarebbe peraltro assorbito dall'approvazione degli identici 4.12 e 4.13, invitando a ritirare gli emendamenti 4.15 e 4.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.19. In merito agli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8 ritiene preferibile accantonarli momentaneamente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme al relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 4.100 (testo 3) e propone di accantonare momentaneamente 4.9 (testo 2) e 4.8, al fine di poter svolgere un necessario approfondimento.

Sulla proposta di accantonamento conviene la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.19.

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 4.6 e 4.7 (testo corretto).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 (testo 3), 4.11 e gli identici 4.12 e 4.13, restando assorbiti gli emendamenti 4.14 e 4.16 e precluso l'emendamento 4.15.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame dell'articolo 4 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) informa preliminarmente che l'emendamento 5.6 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio e che resta conseguentemente accantonato l'emendamento 5.100.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, invita a ritirare l'emendamento 5.2 che sarebbe precluso dall'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 5.1 e 5.100.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.2.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.7.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 5.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Con successive distinte approvazioni sono invece respinti gli emendamenti 5.5 e 5.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame dell'articolo 5 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 6 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 6.4 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 6.1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 6.2 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 6.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 6, come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 7 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 7.2, sugli identici 7.3 e 7.4, nonchè sull'emendamento 7.5.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 7.1.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 7.4 e la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira

l'emendamento 7.5.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 7.2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi l'articolo 7, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 8 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.3 (testo 2).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2.

Le senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 8.3 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'articolo 8, come modificato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si può riprendere la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.9 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 4.8.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 (testo 2) è respinto.

Il senatore [IANNONE](#) (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8, di contenuto identico all'originaria formulazione del suo emendamento 4.9.

L'emendamento 4.8 è quindi posto ai voti e approvato.

La Commissione approva infine l'articolo 4, come modificato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto, anche nel corso della seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che ai 6 emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio scorso, sono stati presentati 13 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Iannone ha presentato la riformulazione dell'emendamento 5.3 in un testo 2 e che i senatori Rampi e Marilotti hanno presentato la riformulazione dell'emendamento 3.8 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.100 (testo 3)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";

b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."

Art. 13

13.100

Il Governo

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Accademy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore".

Conseguentemente,

a. al comma 2, dopo le parole: "adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4", aggiungere le seguenti: "ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro

dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4";

- b. *al comma 3, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "*, per quanto di competenza del Ministero dell'Istruzione," *e dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: "e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

Art. 14

14.100 (testo 2)/1

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 -bis.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2285](#)

Art. 2

2.100/1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 2.100, nel capoverso "5 bis", dopo le parole:"sono finanziate", inserire la seguente: "esclusivamente"

Art. 3

3.8 (testo 2)

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso "5-bis", con il seguente:

"5-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5."

Art. 4

4.1 (testo 2)/1

[Sbrollini](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.1 (testo 2)/2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Airola](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* artistico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie, allorché in coerenza con le attività di ricerca.»*

4.1 (testo 2)/3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso "Art. 22", nel comma 5, sopprimere le parole: "e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici".

Art. 5

5.3 (testo 2)

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso 1- bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

5.100/1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 5.100, lettera b), capoverso « 5 » , sopprimere le seguenti parole: "su istanza dell'interessato,"

5.100/2

[Sbrollini](#)

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 5» con le seguenti: «Nei casi in cui la valutazione di cui al comma 5 avviene prima dell'inizio dell'ultimo anno del contratto, essa»

5.0.100/1

[Pittoni](#)

All'emendamento 5.0.100, comma 1, capoverso «Art.24 -ter», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", non inferiori al titolo di laurea magistrale" .

Art. 6

6.100/1

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici."

Conseguentemente, al medesimo capoverso "Art. 12-bis", nel comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

6.100/2

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 si svolgono con modalità analoghe a quelle per titoli e discussione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definite, ai fini della loro applicazione agli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."

6.100/3

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo

con il seguente: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."

6.100/4

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, e possono essere composte da ricercatori, tecnologi e docenti. La commissione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.";

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni di valutazione di almeno cinque membri per ciascuna area strategica o settore tecnologico, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, con incarico di durata massima di un anno. Le commissioni di valutazione sono formate da primi ricercatori o tecnologi, dirigenti di ricerca o tecnologi, professori di prima e seconda fascia. La commissione di valutazione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.

3-ter. Al fine di formare le commissioni concorsuali e di valutazione di cui ai commi 3 e 3-bis, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), il Ministro dell'università e della ricerca, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, istituisce con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati contenente, per ciascuna area strategica e settore tecnologico corrispondenti alle attività degli enti di ricerca, i nomi dei ricercatori, dei tecnologi e dei docenti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Non possono essere sorteggiati come membri di commissione tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni concorsuali o di valutazione nello stesso ente nel triennio precedente il sorteggio, i rettori e i presidenti degli enti in carica, i docenti, ricercatori o tecnologi:

a) posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) che abbiano optato per il regime a tempo definito o parziale;

c) che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza;

d) cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare;

e) che si siano dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

3-quater. Qualora gli esperti eleggibili inseriti nelle banche dati fossero in numero inferiore al necessario, gli enti procedono alla nomina dei rimanenti commissari con le modalità previste dai propri statuti e regolamenti. Agli adempimenti previsti dal comma 3-ter si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni concorsuali o di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, escluso il trattamento di missione finalizzato alla partecipazione ai lavori della commissione, a carico dell'ente ospitante."

6.100/5

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole "e per il ruolo di tecnologo";

b. dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3- bis. Al personale che abbia svolto almeno 36 mesi di attività di ricerca ai sensi dell'art. 4 della presente legge, le amministrazioni riservano almeno un terzo dei posti banditi con le

procedure di cui al comma 1."

6.100/6

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Airola](#)

Dall'emendamento 6.100, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*) Dopo il comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito il seguente:

"310-*bis*. Nell'ambito delle risorse di spettanza di cui al primo periodo della lettera *a*) del comma 310, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può consentire al proprio personale inquadrato nel ruolo a esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il passaggio nel ruolo dei ricercatori al terzo livello secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esercizio del diritto di opzione entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

1.3.2.1.16. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 313 (pom.) del 19/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022
313^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che all'emendamento del Governo 13.100 è stato presentato il subemendamento 13.100/1, pubblicato in allegato.

Dà conto dei pareri della Commissione affari costituzionali e comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) chiede quindi ai proponenti di tali emendamenti se intendano ritirarli.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 5.6 e 11.8.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 11.7.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sull'emendamento 9.1 la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5; in sostanza, quindi, il parere non ostativo su quell'emendamento è condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione riprende dalla votazione dell'emendamento 5.100, accantonato nella precedente seduta.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 5.100.

Posto ai voti, l'emendamento 5.100 è approvato.

La Commissione approva poi l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti 5.1, approvato nella seduta del 17 maggio, e 5.100.

Si passa all'articolo 9.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 9, compreso l'aggiuntivo si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 9.1 e sull'aggiuntivo 9.0.1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.1 e 9.0.1 e li ritira.

L'articolo 9 è quindi posto in votazione e approvato.

Si passa all'articolo 10.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 10, compreso l'aggiuntivo, si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ritira l'emendamento 10.0.1, invita a ritirare l'emendamento 10.3 che propone una modifica già inserita nel nuovo testo del relatore, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 10.100.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 10.2.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 10.3 e 10.5.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 10.7.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 10.8 e lo ritira.

Con distinte votazioni gli emendamenti 10.1 e 10.4 sono respinti, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.6 e 10.9.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 10.100.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 come modificato.

Si passa all'articolo 11.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 11 si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.11, invita a ritirare l'emendamento 11.12 che sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 11.11 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 11.100 e 11.5.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 11.10 (testo 2) e lo ritira; ritira anche l'emendamento 11.12.

Con distinte votazione gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti. Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 11.100 e 11.5.

L'emendamento 11.9, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto.

L'emendamento 11.11, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 11, come modificato e con successiva votazione approva l'articolo 12.

Si passa all'articolo 13.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 13 si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 13.100 e contrario sul subemendamento 13.100/1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Posto ai voti il subemendamento 13.100/1 è respinto, mentre con distinta votazione è approvato l'emendamento 13.100.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 come modificato.

Si passa all'articolo 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 14 si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2, nonché sui subemendamenti 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 14.100 (testo 2).

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottoscrive il subemendamento 14.100/1 e lo ritira.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 14.2.

Il subemendamento 14.100 (testo 2)/1 posto ai voti è respinto, mentre con distinta votazione viene approvato l'emendamento 14.100 (testo 2).

Posto ai voti l'emendamento 14.1 è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 14 come modificato.

Si passa all'articolo 15.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento riferito all'articolo 15 si intende illustrato.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprimono parere contrario sull'emendamento 15.1 che, in assenza dei proponenti è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi, con distinta votazione l'articolo 15 e l'articolo 16.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si sono concluse le votazioni sull'articolato e che si passa all'esame degli ordini del giorno. Comunica che la senatrice Alessandrini ha presentato l'ordine del giorno G/2333/2/7, pubblicato in allegato, i cui contenuti derivano dal ritiro degli emendamenti 5.3 e 5.6.

Prende atto la Commissione.

I rispettivi proponenti danno per illustrati gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/2333/1/7 mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2333/2/7.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/2333/2/7 .

Ha quindi la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) che chiede di poter conoscere, dopo la conclusione della discussione e della seduta odierna, le ragioni che hanno condotto alla formulazione di pareri contrari del Governo e del relatore su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine il mandato al relatore, presidente

Nencini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2333, con le modifiche apportate, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbröllini ha ritirato il subemendamento 4.1 (testo 2)/1.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2333 NT1](#)

G/2333/2/7

[Alessandrini](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",

premessi che:

il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione, stabilisce, al Capo II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy;

l'articolo 5 recante "*Standard minimi dei percorsi formativi*" al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento dei docenti dei percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore

considerato che:

il combinato disposto delle predette disposizioni, non previste nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, rischia di irrigidire e rendere particolarmente complesso per le Fondazioni ITS Academy rintracciare personale docente, soprattutto nelle aree di avanguardia per cui un'esperienza triennale potrebbe risultare di difficile reperimento

impegna il Governo:

a prevedere, in altro provvedimento, l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione regionale la possibilità di definire degli standard minimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del proprio organico di formatori secondo la propria precipua strategia formativa.

Art. 13

13.100/1

[Iannone](#)

All'emendamento 13.100 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: "con la possibilità di avvalersi di enti pubblici" fino alla fine;*
- b) *Sopprimere il "Conseguentemente", lettere a) e b).*

Coord1

Il Relatore

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "Sistema di istruzione tecnologica superiore", con le seguenti: " Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore";

all'articolo 4, comma 7, nella lettera b), come modificata dagli identici emendamenti 4.12 e 4.13, sostituire la parola: "compresi", con la seguente: "compreso";

all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati", con le seguenti: "I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati";

all'articolo 6, nel comma 1, ovunque ricorrono, e nel comma 6, lettera c), come modificati dall'emendamento 6.2, sostituire le parole "delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale", con le seguenti: "delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, come modificato con l'emendamento 7.1 lettera d), sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano," e sostituire le parole: "l'accREDITamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy", con le seguenti: "l'accREDITamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca";

all'articolo 10, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "e delle province autonome";

all'articolo 10, comma 7, come modificato dall'emendamento 10.100, sopprimere l'ultimo periodo e, dopo il comma, inserire il seguente: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

all'articolo 11, comma 10, sostituire le parole: "da essa ricevute", con le seguenti: "ricevute dalla fondazione";

all'articolo 14, comma 3-bis, introdotto con l'emendamento 14.100 (testo 2), sopprimere la parola: "destinata".

